I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1/71 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito degli accordi firmati con i paesi terzi e in particolare in virtù del protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e firmato al termine della conferenza per i negoziati commerciali 1964/1967, la Comunità economica europea si è impegnata ad operare al 1° gennaio 1971 riduzioni doganali; che, per diversi prodotti, tali riduzioni sono subordinate al verificarsi di talune condizioni; che quindi, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, è opportuno precisare, nel regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2634/70 del Consiglio del 14 dicembre 1970 [2], i dazi convenzionali che saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1971;

considerando che, da un lato, per ragioni di natura economica, occorre modificare, sia nella nomenclatura sia nei dazi, talune sottovoci, nonché l'allegato I bis; che, dall'altro, per talune voci o sottovoci risultano opportune alcune modifiche tendenti ad assicurare un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, o a permettere una semplificazione della nomenclatura tariffaria; che per queste stesse ragioni è opportuno emendare o sopprimere talune note complementari o di inserirne altre; che il miglioramento della tariffa doganale comune presuppone un certo numero di modifiche di ordine formale;

considerando che taluni regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli prevedono che la nomenclatura derivante dalla loro applicazione sia riportata nella tariffa doganale comune e/o modificano alcuni dazi doganali; che, quindi, occorre inserire nel presente regolamento tutte le modifiche risultanti da detti regolamenti;

---

[1] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 1.

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno procedere all'aggiornamento della tariffa doganale comune nel suo insieme; che è opportuno quindi comprendere in un testo unico non soltanto le parti che saranno modificate con effetto dal 1° gennaio 1971, ma anche quelle che sono già state oggetto di modifica, come pure le parti che restano immutate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato «tariffa doganale comune» al regolamento (CEE) n. 950/68 è sostituito dall'allegato annesso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. LEUSSINK

ALLEGATO

TARIFFA DOGANALE COMUNE

INDICE SISTEMATICO

pagine

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Titolo I — Regole generali

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune 11

B. Regole generali relative ai dazi 12

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi 12

Titolo II — Disposizioni speciali

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi 13

B. Piccole importazioni prive di ogni carattere commerciale 13

C. Imballaggi importati pieni 14

PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

Capitoli

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

1 Animali vivi 17

2 Carni e frattaglie commestibili 19

3 Pesci, crostacei e molluschi 25

4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale 30

5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove 35

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

6 Piante vive e prodotti della floricoltura 37

7 Legumi, ortaggi, piante e tuberi, mangerecci 39

8 Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni 43

9 Caffè, tè, mate e spezie 48

10 Cereali 51

11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina 54

12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi 58

Capitoli pagine

13 Materie prime vegetali per tinta o per concia; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali 61

14 Materie da intreccio e da intaglio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove 63

Sezione III

Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15 Grassi e oli (animali e vegetali); prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 65

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici ed aceti; tabacchi

16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi 70

17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 72

18 Cacao e sue preparazioni 76

19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria 79

20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante 85

21 Preparazioni alimentari diverse 93

22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 101

23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 108

24 Tabacchi 111

Sezione V

Prodotti minerali

25 Sale; zolfo; terre e pietre, gessi, calci e cementi 112

26 Minerali metallurgici, scorie e ceneri 117

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 119

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse

28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi 126

Capitoli pagine

29 Prodotti chimici organici 139

30 Prodotti farmaceutici 157

31 Concimi 159

32 Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri 162

33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici 165

34 Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali; prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e cere per l'arte dentaria 167

35 Sostanze albuminoidi e colle 169

36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili 171

37 Prodotti per la fotografia e per la cinematografia 172

38 Prodotti vari delle industrie chimiche 174

Sezione VII

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e lavori di gomma

39 Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze 179

40 Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori 184

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

41 Pelli e cuoio 189

42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori di budella ... 191

43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali 193

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero, lavori di sughero; lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio

44 Legno, carbone di legna e lavori di legno 195

45 Sughero e suoi lavori 199

46 Lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio 200

Capitoli pagine

Sezione X

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta; carta e sue applicazioni

47 Materie occorrenti per la fabbricazione della carta 201

48 Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta e di cartone 202

49 Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche ... 207

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50 Seta e cascami di seta 213

51 Materie tessili sintetiche ed artificiali continue 215

52 Filati metallici 217

53 Lana, pelli e crini 218

54 Lino e ramiè 220

55 Cotone 221

56 Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco 222

57 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta 224

58 Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami 225

59 Ovatte e feltri, corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o intonacati; manufatti tecnici di materie tessili 228

60 Maglierie 232

61 Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto 234

62 Altri manufatti confezionati di tessuti 236

63 Oggetti da rigattiere, cenci e stracci 238

Sezione XII

Calzature; cappelli, copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da sole); piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli; ventagli

64 Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti 239

65 Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti 241

66 Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni fruste, frustini e loro parti 243

67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli; ventagli 244

Capitoli pagine

Sezione XIII

Lavori di pietra, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili; prodotti della ceramica; vetro e suoi lavori

68 Lavori di pietra, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili 246

69 Prodotti ceramici 250

70 Vetro e lavori di vetro 254

Sezione XIV

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71 Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia 258

72 Monete 263

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

73 Ghisa, ferro e acciaio 265

74 Rame 280

75 Nichelio 283

76 Alluminio 285

77 Magnesio, berillio (glucinio) 288

78 Piombo 289

79 Zinco 291

80 Stagno 293

81 Altri metalli comuni 295

82 Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni 298

83 Lavori diversi di metalli comuni 301

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi; materiale elettrico

84 Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici 304

85 Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici 319

Sezione XVII

Materiale da trasporto

86 Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione 327

Capitoli pagine

87 Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri 329

88 Navigazione aerea 332

89 Navigazione marittima e fluviale 333

Sezione XVIII

Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico

90 Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici 334

91 Orologeria 340

92 Strumenti musicali; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori 342

Sezione XIX

Armi e munizioni

93 Armi e munizioni 345

Sezione XX

Merci e prodotti diversi non nominati né compresi altrove

94 Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili 347

95 Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) 349

96 Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, spolverini, piumini da cipria e stacci 351

97 Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport 352

98 Lavori diversi 354

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione e di antichità

99 Oggetti d'arte, da collezione e di antichità ... 357

pagine

ALLEGATI

Allegato I: Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono stati sospesi totalmente quando sono utilizzati per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg 361

Allegato I bis: Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono stati sospesi totalmente o parzialmente quando sono destinati a essere incorporati nella costruzione di aeroplani o a essere utilizzati per la manutenzione o la riparazione di aeroplani e elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi 369

Allegato II: Elenco dei prodotti risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio e per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono parzialmente sospesi ... 375

Allegato III: Voci o sottovoci di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al G.A.T.T. o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti 376

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

L'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune è disciplinata dalle seguenti regole generali:

1. I titoli delle Sezioni, dei Capitoli o dei Sottocapitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci o Note.

2. Qualsiasi accenno ad una particolare materia nel testo di una determinata voce della tariffa deve essere riferito alla materia stessa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelata od in unione con altre materie. Parimenti, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti interamente o parzialmente da detta materia. La classificazione di tali merci costituite da miscugli o composte da varie materie deve essere effettuata in base ai principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

   a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale;

   b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonché i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, che non possono essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lettera a), devono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;

   c) qualora le norme di cui alle lettere a) e b) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della nomenclatura della tariffa.

4. Qualora una Nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che, salvo disposizioni contrarie, l'esclusione si estende a tutte le voci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta.

5. Le merci che non siano classificabili in nessuna delle voci della tariffa debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

6. Le regole di cui sopra sono valide, «mutatis mutandis», anche per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.

B. **Regole generali relative ai dazi**

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono Parti contraenti dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio o con i quali la Comunità economica europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria, sono i dazi convenzionali o d'origine convenzionale menzionati nella quarta colonna della tabella dei dazi; questi dazi detti «convenzionali» si applicano, sino all'attuazione di una politica commerciale comune in materia, alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

   Quando per una voce o sottovoce non è indicato nessun dazio doganale «convenzionale» o quando il dazio doganale «convenzionale» è superiore al dazio doganale autonomo menzionato nella terza colonna, il dazio doganale applicabile è quest'ultimo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi di associazione, dazi doganali preferenziali.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

4. Quando, nelle colonne 3 e 4, i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

5. La lettera (P) che figura nella colonna 3 in corrispondenza di talune voci o sottovoci va intesa nel senso che i prodotti relativi sono sottoposti a un regime di prelievi.

6. Le lettere «em» che figurano nelle colonne 3 e 4 significano che i prodotti corrispondenti sono soggetti alla riscossione di un elemento mobile fissato nell'ambito della disciplina degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

C. **Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi**

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

   a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi imballaggi;

   b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi imballaggi.

   Per l'applicazione delle precedenti lettere a) e b), con il termine «imballaggi» si intendono tutti i recipienti esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili («containers») — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso.

3. L'unità di conto (U.C.) alla quale si fa riferimento per taluni dazi specifici o come criterio di delimitazione di alcune voci o sottovoci, ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. Il cambio da applicare per la sua conversione in fiorini olandesi, franchi belgi, franchi francesi, franchi lussemburghesi, lire italiane o marchi tedeschi, è quello corrispondente alla parità dichiarata per tali monete presso il Fondo Monetario Internazionale e da quest'ultimo riconosciuta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

N. della tariffa	Designazione delle merci
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo: A. Navi da guerra B. altre: I. Navi per la navigazione marittima
89.02	Rimorchiatori
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti: A. per la navigazione marittima

Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

La sospensione di cui sopra non è applicabile ai prodotti destinati ai rimorchiatori a spinta (spintori), qualunque sia la classificazione tariffaria di tali navi.

B. Piccole importazioni prive di ogni carattere commerciale

1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Sono escluse dall'applicazione di questo dazio forfettario le merci comprese nel Capitolo 24.

2. Sono considerate come prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che, contemporaneamente:

   — presentano carattere occasionale,

   — riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purché esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio di ordine commerciale,

   — riguardano merci il cui valore globale non supera le 60 U.C.

3. Il dazio doganale forfettario del 10 % ad valorem non è applicabile alle merci importate, alle condizioni definite nel paragrafo 1, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario, il destinatario della spedizione abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi doganali. In tal caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

C. **Imballaggi importati pieni**

1. Gli imballaggi, definiti al Titolo I, C., 2., importati pieni ed immessi in consumo contemporaneamente alle merci imballate, sono:

   a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce imballata:

      — quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

      — oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce imballata;

   b) ammessi in esenzione da dazio doganale:

      — quando la merce imballata è esente da dazio doganale,

      — oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

      — oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce imballata;

   c) soggetti ai loro dazi doganali propri, in deroga alle precedenti lettere a) e b):

      — quando non sono usati abitualmente per la merce imballata ed hanno un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio,

      — oppure quando sono utilizzati al fine di evadere i dazi loro applicabili in base alla rispettiva voce di tariffa.

2. Qualora gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci imballate, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto i pesci, i crostacei, i molluschi e le colture di microrganismi.

Nota complementare

Sono considerati come vitelli e vitelle, ai sensi della sottovoce 01.02 A II a), gli animali della specie bovina domestica, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che non hanno ancora alcun dente d'adulto.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
01.01	**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:**		
	A. Cavalli:		
	I. riproduttori di razza pura (a)	esenzione	esenzione
	II. destinati alla macellazione (a)	11	8,6
	III. altri	23	19
	B. Asini:		
	I. delle specie domestiche	12	—
	II. altri	esenzione	—
	C. Muli e bardotti	17	—
01.02	**Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:**		
	A. delle specie domestiche:		
	I. riproduttori di razza pura (a)	esenzione	esenzione
	II. altri:		
	a) Vitelli e vitelle	16 + (P) (*)	—
	b) non nominati:		
	1. Vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	16 + (P) (*)	13 + (P) (*)

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
01.02 *(segue)*	A. II. b) 2. altri:		
	aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (a)	16 + P (*)	(b)
	bb) non nominati	16 + P (*)	(c) (d)
	B. altri	esenzione	—
01.03	**Animali vivi della specie suina:**		
	A. delle specie domestiche:		
	I. riproduttori di razza pura (a)	esenzione	esenzione
	II. altri:		
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	16 (P)	—
	b) non nominati	16 (P)	—
	B. altri	esenzione	—
01.04	**Animali vivi delle specie ovina e caprina:**		
	A. delle specie domestiche:		
	I. Ovini:		
	a) riproduttori di razza pura (a)	esenzione	esenzione
	b) altri	15	—
	II. Caprini	5	—
	B. altri	esenzione	—
01.05	**Volatili vivi da cortile:**		
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»	12 (P)	—
	B. altri:		
	I. Galli, galline e polli	12 (P)	—
	II. Anatre	12 (P)	—
	III. Oche	12 (P)	—
	IV. Tacchini	12 (P)	—
	V. Faraone	12 (P)	—
01.06	**Altri animali vivi:**		
	A. Conigli domestici	10	8,4
	B. Piccioni	12	10,4
	C. altri	esenzione	(e)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la C.E.E. e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(c) Dazio del 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti delle C.E. per 20 000 capi di giovenche e vacche, escluse quelle da macello, delle razze grigia, bruna, gialla, chiazzata del Simmental e del Pinzgau. Inoltre, sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

(d) Dazio del 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti delle C.E. per 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, delle razze chiazzata del Simmental, di Schwyz e di Friburgo. Per essere ammessi al beneficio di tale contingente, gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati:

— i tori, dal certificato di ascendenza;

— le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («Herdbook») attestante la purezza della razza.

(e) Vedere Allegato III.

(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

Sono esclusi da questo Capitolo:

a) per quanto concerne le voci dal n. 02.01 al n. 02.04 e la voce n. 02.06, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

b) le budella, vesciche e stomachi di animali (n. 05.04), nonché il sangue di animali della voce n. 05.15;

c) i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n. 02.05 (Capitolo 15).

Nota complementare

Sono considerati:

A. *come «carcassa della specie bovina domestica», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a), il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;*

B. *come mezzena della specie bovina domestica, ai sensi della sottovoce 02.01 A II a), il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;*

C. *come «carcassa di vitello», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 aa) 11, la carcassa della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a 130 chilogrammi;*

D. *come «mezzena di vitello», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 aa) 11, la mezzena della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a 65 chilogrammi;*

E. *come «busto di vitello», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 aa) 22, l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un massimo di otto paia di costole ed un minimo di quattro paia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 60 chilogrammi di peso;*

F. *come «quarto anteriore di vitello», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 aa) 22, la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un massimo di otto costole ed un minimo di quattro costole. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 30 chilogrammi di peso;*

G. *come «sella di vitello», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 aa) 33, l'insieme della parte posteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di cinque paia di costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 75 chilogrammi di peso; è da considerare come «sella di vitello» l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con più di otto paia di costole;*

H. *come «quarto posteriore di vitello», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 aa) 33, la parte posteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di cinque costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare i 40 chilogrammi di peso; è da considerare come «quarto posteriore di vitello» la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla con più di otto costole;*

IJ. *come «quarto compensato»:*

a) ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 bb) 11, l'insieme costituito:

— *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,*

— *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.*

I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il «quarto compensato» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero pari. Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5 %;

b) ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 2 aa), l'insieme costituito:

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il «quarto compensato» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero pari;

K. come «quarto anteriore di bovini adulti», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 bb) 22 e come «quarto anteriore», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 2 bb), la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate;

L. come «quarto posteriore di bovini adulti», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 1 bb) 33 e come «quarto posteriore», ai sensi della sottovoce 02.01 A II a) 2 cc), la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia; è da considerare come «quarto posteriore di bovini adulti» o come «quarto posteriore» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01	**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:**		
	A. Carni:		
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	16	13
	II. della specie bovina:		
	a) domestica:		
	1. fresche o refrigerate:		
	aa) di vitello:		
	11. in carcasse e mezzene	20 + (P) (*)	—
	22. quarti anteriori e busti	20 + (P) (*)	—
	33. quarti posteriori e selle	20 + (P) (*)	—
	bb) di bovini adulti:		
	11. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati:		
	aaa) carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)	20 + (P) (*)	(b)
	bbb) altri	20 + (P) (*)	—

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale tra la C.E.E. e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01 *(segue)*	A. II. a) 1. bb) 22. quarti anteriori:		
	aaa) aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)	20 + (P) (*)	(b)
	bbb) altri	20 + (P) (*)	—
	33. quarti posteriori:		
	aaa) aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto «pistola» — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)	20 + (P) (*)	(b)
	bbb) altri	20 + (P) (*)	—
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:		
	11. pezzi non disossati	20 + (P) (*)	—
	22. pezzi disossati	20 + (P) (*)	—
	2. congelate:		
	aa) in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	20 + (P) (*)	(c)
	bb) Quarti anteriori	20 + (P) (*)	(c)
	cc) Quarti posteriori	20 + (P) (*)	(c)
	dd) altre:		
	11. Pezzi non disossati	20 + (P) (*)	(c)
	22. Pezzi disossati:		
	aaa) Quarti anteriori, tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	20 + (P) (*)	(c)
	bbb) altri	20 + (P) (*)	(c)
	b) altra	20	(c)
	III. della specie suina:		
	a) domestica:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	20 (P)	—

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale tra la C.E.E. e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(c) Vedere Allegato III.

(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01 *(segue)*	A. III. a) 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	20 (P)	—
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	20 (P)	—
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	20 (P)	—
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	20 (P)	—
	6. altre	20 (P)	—
	b) altra	7	5,4
	IV. altre	20	20
	B. Frattaglie:		
	I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)	esenzione	esenzione
	II. altre:		
	a) delle specie equina, asinina e mulesca	16	13
	b) della specie bovina domestica:		
	1. Fegati	20	15,2
	2. altre	20	13,6
	c) della specie suina domestica:		
	1. Teste, anche in parti; gole	20 (P)	13,6
	2. Zampe; code	20 (P)	13,6
	3. Rognoni	20 (P)	13,6
	4. Fegati	20 (P)	15,2
	5. Cuori; lingue; polmoni	20 (P)	13,6
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	20 (P)	13,6
	7. altre	20 (P)	13,6
	d) non nominate	12	6
02.02	**Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:**		
	A. Volatili, interi:		
	I. Galli, galline e polli:		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	18 (P)	—
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	18 (P)	—
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %»	18 (P)	—
	II. Anatre:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	18 (P)	—
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	18 (P)	—
	III. Oche:		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	18 (P)	—
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %»	18 (P)	—
	IV. Tacchini	18 (P)	—
	V. Faraone	18 (P)	—

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.02 *(segue)*	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	I. disossate	18 (P)	—
	II. non disossate:		
	a) Metà o quarti:		
	1. di galli, galline e polli	18 (P)	—
	2. di anatre	18 (P)	—
	3. di oche	18 (P)	—
	4. di tacchini	18 (P)	—
	5. di faraone	18 (P)	—
	b) Ali intere, anche senza la punta	18 (P)	—
	c) Dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	18 (P)	—
	d) Petti e pezzi di petti:		
	1. di oche	18 (P)	—
	2. di tacchini	18 (P)	—
	3. di altri volatili	18 (P)	—
	e) Cosce e pezzi di cosce:		
	1. di oche	18 (P)	—
	2. di tacchini:		
	aa) Fusi (coscelte) e pezzi di fusi	18 (P)	—
	bb) altri	18 (P)	—
	3. di altri volatili	18 (P)	—
	f) altre	18 (P)	—
	C. Frattaglie	18 (P)	—
02.03	**Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:**		
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	5 (P)	5
	B. altri	16 (P)	14
02.04	**Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:**		
	A. di piccioni domestici e di conigli domestici	13	13
	B. di selvaggina	7	5
	C. altre:		
	I. Frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)	esenzione	esenzione
	II. Carni di balena e di foca; cosce di rane	19	11,8
	III. non nominate	19	15
02.05	**Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:**		
	A. Lardo:		
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	22 (P)	—

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.05 *(segue)*	A. II. secco o affumicato	22 (P)	—
	B. Grasso di maiale	22 (P)	—
	C. Grasso di volatili	22 (P)	—
02.06	**Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:**		
	A. Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	16	13
	B. della specie suina domestica:		
	I. Carni:		
	a) salate o in salamoia:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25 (P)	—
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	25 (P)	—
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	25 (P)	—
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	25 (P)	—
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	25 (P)	—
	6. altre	25 (P)	—
	b) secche o affumicate:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25 (P)	—
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	25 (P)	—
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	25 (P)	—
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	25 (P)	—
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	25 (P)	—
	6. altre	25 (P)	—
	II. Frattaglie:		
	a) Teste, anche in parti; gole	25 (P)	—
	b) Zampe; code	25 (P)	—
	c) Rognoni	25 (P)	—
	d) Fegati	25 (P)	—
	e) Cuori; lingue; polmoni	25 (P)	—
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	25 (P)	—
	g) altre	25 (P)	—
	C. altre:		
	I. della specie bovina domestica:		
	a) Carni:		
	1. non disossate	24 + (P) (*)	—
	2. disossate	24 + (P) (*)	—
	b) Frattaglie	24	—
	II. non nominate	24	—

(*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

Nota

Questo Capitolo non comprende:

a) i mammiferi marini (n. 01.06) e le loro carni (n.ri 02.04 o 02.06);

b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi), i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura e per il loro stato di presentazione (Capitolo 5);

c) il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16.04).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01	**Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:**		
	A. d'acqua dolce:		
	I. Trote ed altri salmonidi:		
	a) Trote	16	12,8
	b) Salmoni e coregoni	16	8,4
	c) altri	16	10
	II. Anguille:		
	a) dal 1° aprile al 30 settembre	10	6
	b) dal 1° ottobre al 31 marzo	10	5
	III. Carpe	10	8
	IV. altri	10	8,4
	B. di mare:		
	I. interi, decapitati o in pezzi:		
	a) Aringhe:		
	1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	aa) fresche o refrigerate	esenzione	esenzione
	bb) congelate	esenzione	esenzione
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	aa) fresche o refrigerate	20 (a) (b)	16 (b) (c)
	bb) congelate	20 (a) (b)	16 (b) (c)
	b) Spratti:		
	1. dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio	20 (a)	14,4

(a) A decorrere dal 1° febbraio 1971 il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(b) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. In caso contrario, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(c) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 46 000 tonnellate metriche da concedere dalle autorità competenti delle C.E. e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01 *(segue)*	B. I. c) Tonni:		
	1. destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 (a):		
	aa) interi:		
	11. Tonno albacora o yellow fin:		
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	22. Alalonga	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	33. altri	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	bb) senza visceri né branchie («gilled and gutted»):		
	11. Tonno albacora o yellow fin:		
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	22. Alalonga	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	33. altri	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	cc) altri (per esempio «heads off»):		
	11. Tonno albacora o yellow fin:		
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	bbb) altri	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	22. Alalonga	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	33. altri	25 (b) (c)	22,6 (c) (d)
	2. altri	25 (c)	22,6 (c) (d)
	d) Sardine (Clupea pilchardus Walbaum):		
	1. fresche o refrigerate	25	23,4
	2. congelate	25	23,4
	e) Squali	15	9,4 (e)
	f) Sebasti (Sebastes marinus):		
	1. freschi o refrigerati	15	9,4
	2. congelati	15	9,4
	g) Ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	15	8
	h) Merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	ij) Merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) A decorrere dal 1° febbraio 1971 il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(c) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. In caso contrario, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(d) Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 tonnellate metriche da concedere dalle autorità competenti delle C.E. e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. Inoltre sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(e) Dazio del 6 % per gli spinaroli imperiali (Squalus acanthias), nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 500 tonnellate metriche da concedere dalle autorità competenti delle C.E.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01 *(segue)*	B. I. k) Eglefini:		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	l) Merlani (Merlangus merlangus):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	m) Sgombri:		
	1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	aa) freschi o refrigerati	esenzione	esenzione
	bb) congelati	esenzione	esenzione
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	aa) freschi o refrigerati	20	20
	bb) congelati	20	20
	n) Acciughe (Engraulis sp.p.):		
	1. fresche o refrigerate	15	15
	2. congelate	15	15
	o) Passere di mare:		
	1. fresche o refrigerate	15	15
	2. congelate	15	15
	p) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus:		
	1. fresche o refrigerate	15	15
	2. congelate	15	15
	q) altri	15	15
	II. Filetti:		
	a) freschi o refrigerati	18	18
	b) congelati:		
	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	18	15,6
	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	18	15,6
	3. di eglefini	18	15,6
	4. di sebasti (Sebastes marinus)	18	15,6
	5. di tonni	18	18
	6. di orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	18	15,6
	7. altri	18	15,6
	C. Fegati, uova e lattimi	14	10,8
03.02	**Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:**		
	A. semplicemente salati o in salamoia o secchi:		
	I. interi, decapitati o in pezzi:		
	a) Aringhe	12	12
	b) Merluzzi	13 (a)	13 (b)

(a) A decorrere dal 1° febbraio 1971 il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 tonnellate metriche da concedere dalle autorità competenti delle C.E.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.02 *(segue)*	A. I. c) Acciughe (Engraulis sp.p.)	15	11
	d) Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	15	—
	e) Salmoni salati	15	11,2
	f) altri	15	12
	II. Filetti:		
	a) di merluzzi	20 (a)	20
	b) di salmoni salati	18	15,2
	c) di ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius), salati	18	15,6
	d) altri	18	16,4
	B. affumicati:		
	I. Aringhe	16	10,2
	II. Salmoni	16	13,6
	III. Ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)	16	15,2
	IV. Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	16	16
	V. altri	16	14,4
	C. Fegati, uova e lattimi	15	11,8
	D. Farine di pesci	15	13,4
03.03	**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:**		
	A. Crostacei:		
	I. Aragoste	25	(b)
	II. Astici (Homarus sp.p.):		
	a) vivi	25	11
	b) altri:		
	1. interi	25	13,4
	2. non nominati	25	20
	III. Granchi e gamberi di acqua dolce	18	15,6
	IV. Gamberetti:		
	a) Pandalidi (Pandalidae sp.p.)	18	13,2
	b) Gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.:		
	1. freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua	18	18
	2. altri	18	18
	c) altri	18	18
	V. altri (scampi, ecc.)	14	12,4
	B. Molluschi, compresi i testacei:		
	I. Ostriche:		
	a) Ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno	esenzione	esenzione
	b) altre	18	18

(a) A decorrere dal 1° febbraio 1971 il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(b) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.03 *(segue)*	B. II. Mitili	10	10
	III. Lumache, escluse quelle di mare	6	esenzione
	IV. altri:		
	a) congelati:		
	1. Calamari:		
	aa) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.	8	6
	bb) altri	8	8
	2. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	8	8
	3. Polpi delle specie octopus sp.p.	8	8
	4. altri	8	8
	b) altri		
	1. Calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.)	8	6
	2. non nominati	8	8

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

Note

1. Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo iogurt e altri latti fermentati con procedimenti anologhi.

2. Il latte e la crema di latte, presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, sono considerati conservati ai sensi della voce n. 04.02. Viceversa, il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati, pastorizzati o peptonizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n. 04.02.

Note complementari

1. *Ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, sono considerati come barattoli unicamente i recipienti della specie di contenuto netto di 5 kg o meno.*

2. *Ai sensi della sottovoce 04.02 B I a), per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.*

3. *Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle sottovoci 04.02 B I b) e B II b), il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.*

4. *Sono considerate come «forme standard», ai sensi della sottovoce 04.04 A I a), quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:*
   - *Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi;*
   - *Gruyère e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi;*
   - *Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi;*
   - *Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.*

5. *Sono ammessi nella sottovoce 04.04 A I b) 2 soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:*
   - *la denominazione del formaggio;*
   - *il tenore di materia grassa, in peso, della sostanza secca;*
   - *l'imballatore responsabile;*
   - *il paese di origine del formaggio.*

6. *Per l'applicazione della sottovoce 04.04 D I, per formaggi «condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto», si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:*

   a) in scatole circolari o semicircolari contenenti:
      - *almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto complessivo di 250 g, oppure*
      - *una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;*

   b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;

   c) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

7. Per l'applicazione delle sottovoci 04.04 A I a), A I b) e D I, è considerato come valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

8. Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo Capitolo:

il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo Capitolo e composti da prodotti delle voci e sottovoci 04.01 B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 17.05 A, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.01	**Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:**		
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %	16	—
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	16 (P)	—
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	16 (P)	—
	III. superiore a 45 %	16 (P)	—
04.02	**Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:**		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	I. Siero di latte	18 (P)	—
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	18 (P)	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (P)	—
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	18 (P)	—
	4. superiore a 29 %	18 (P)	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	18 (P)	—
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (P)	—
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	18 (P)	—
	4. superiore a 29 %	18 (P)	—
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	18 (P)	—
	2. altri	18 (P)	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 45 %	18 (P)	—
	2. superiore a 45 %	18 (P)	—

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P)	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
04.02 *(segue)*	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (a):		
	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	23 (P)	—
	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	23 (P)	—
	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	23 (P)	—
	4. superiore a 23 % ed inferore o uguale a 24 %	23 (P)	—
	b) altri:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	23 (P)	—
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (P)	—
	cc) superiore a 27 %	23 (P)	—
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	23 (P)	—
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (P)	—
	cc) superiore a 27 %	23 (P)	—
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	23 (P)	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 45 %	23 (P)	—
	2. superiore a 45 %	23 (P)	—
04.03	**Burro:**		
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 %	24 (P)	—
	B. altro	24 (P)	—
04.04	**Formaggi e latticini:**		
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (a):		
	a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:		
	1. uguale o superiore a 117 U.C. ed inferiore a 141,75 U.C.	23 (P)	(b)
	2. uguale o superiore a 141,75 U.C.	23 (P)	(b)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(b) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04 *(segue)*	A. I. b) in pezzi condizionati sotto vuoto:		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 137 U.C. e inferiore a 170 U.C. per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 170 U.C. per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 190 U.C. per 100 kg peso netto	23 (P)	(a)
	II. altri	23 (P)	—
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (b)	23 (P)	12
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	23 (P)	—
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 U.C. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (b):		
	a) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	23 (P)	—
	b) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	23 (P)	—
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	23 (P)	—
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	1. inferiore o uguale a 48 %	23 (P)	—
	2. superiore a 48 %	23 (P)	—
	b) superiore a 36 %	23 (P)	—
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:		
	a) inferiore o uguale a 47 %	23 (P)	—
	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	1. Cheddar, Chester	23 (P)	—
	2. Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca (b):		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	23 (P)	—
	bb) superiore a 48 %	23 (P)	—
	3. Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (b):	23 (P)	—
	4. altri	23 (P)	—

(a) Vedere Allegato III.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04 *(segue)*	E. I. c) superiore a 72 %:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	23 (P)	—
	2. altri	23 (P)	—
	II. non nominati:		
	a) grattugiati o in polvere	23 (P)	—
	b) altri	23 (P)	—
04.05	**Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:**		
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
	I. Uova di volatili da cortile:		
	a) Uova da cova (a)	12 (P)	—
	b) altre	12 (P)	—
	II. altre uova	12	—
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:		
	I. atti a usi alimentari:		
	a) Uova sgusciate:		
	1. essiccate	22 (P)	—
	2. altre	22 (P)	—
	b) Giallo d'uova:		
	1. liquido	22 (P)	—
	2. congelato	22 (P)	—
	3. essiccato	22 (P)	—
	II. altri (b)	esenzione	esenzione
04.06	**Miele naturale**	30	27,6

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle C.E.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;
   b) le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n. ri 05.05, 05.06 e 05.07 (Capitolo 41 o 43);
   c) le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (Sezione XI);
   d) le teste preparate per pennelli, spazzole e simili, di setole di maiale o di cinghiale e di peli (n. 96.03).
2. I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di mammout, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte e di cinghiale, nonché i denti di tutti gli animali.
4. Ai sensi della Tariffa, si considerano come «crini» i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
05.01	**Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli**	esenzione	esenzione
05.02	**Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli**	esenzione	esenzione
05.03	**Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:**		
	A. non arricciati né fissati su supporto	esenzione	esenzione
	B. altri	3	1,2
05.04	**Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci**	esenzione	esenzione
05.05	**Avanzi di pesci**	esenzione	esenzione
05.06	**Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate**	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
05.07	**Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:**		
	A. Pelli e altre parti d'uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine	3	1,6
	B. Piume da letto e calugine:		
	I. gregge	esenzione	esenzione
	II. altre	4	3,6
	C. altri	3	2,2
05.08	**Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami**	esenzione	esenzione
05.09	**Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami**	esenzione	esenzione
05.10	**Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami**	esenzione	—
05.11	**Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami**	esenzione	—
05.12	**Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie**	esenzione	esenzione
05.13	**Spugne naturali:**		
	A. gregge	esenzione	—
	B. altre	8	—
05.14	**Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio**	esenzione	esenzione
05.15	**Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:**		
	A. Pesci, crostacei e molluschi:		
	I. Pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	5	—
	II. altri	esenzione	(a)
	B. altri	esenzione	(a)

(a) Vedere Allegato III.

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli agricoltori, giardinieri e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Ne sono, tuttavia, esclusi le patate, le cipolle mangerecce, gli agli mangerecci e gli scalogni (Capitolo 7).

2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o i fogliame delle voci n. ri 06.03 o 06.04.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
06.01	**Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:**		
	A. allo stato di riposo vegetativo	10	8,4
	B. in vegetazione o fioriti:		
	I. Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	18	15,6
	II. altri	15	10,4
06.02	**Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:**		
	A. Talee e marze:		
	I. di viti	esenzione	—
	II. altre	12	—
	B. Talee innestate e barbatelle, di viti	3	—
	C. Barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione
	D. altre	15	13,4
06.03	**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**		
	A. freschi:		
	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	24	24
	II. dal 1° novembre al 31 maggio	20	17,6
	B. altri	20	—

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
06.04	**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:**		
	A. Licheni delle renne	10	esenzione
	B. altri:		
	I. freschi	12	10,4
	II. semplicemente disseccati	10	8,4
	III. non nominati	17	—

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

Nota

La voce n. 07.04 non comprende:

a) i legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);

b) i pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), polverizzati (n. 09.04);

c) le farine dei legumi secchi previsti dalla voce n. 07.05 (n. 11.03);

d) le farine, semole e fiocchi, di patate (n. 11.05).

Con riserva delle disposizioni che precedono, nell'applicazione delle voci dal n. 07.01 al n. 07.04, la designazione «ortaggi e piante mangerecce» è riferibile anche ai funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana, rafano ed agli.

Nota complementare

Sono considerati come funghi di coltivazione, ai sensi della sottovoce 07.01 Q I, esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie Psalliota (Agaricus): Psalliota hortensis, Psalliota alba o bispora e Psalliota subedulis. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente come, ad esempio, Rhodopaxillus nudus e Polypurus tuberaster, sono da classificare nella sottovoce 07.01 Q III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.01	**Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:**		
	A. Patate:		
	I. da semina (a)	10	9,2
	II. di primizia:		
	a) dal 1° gennaio al 15 maggio	15	—
	b) dal 16 maggio al 30 giugno	21	—
	III. altre:		
	a) destinate alla fabbricazione della fecola (a)	9	—
	b) non nominate	18	—
	B. Cavoli:		
	I. Cavolfiori:		
	a) dal 15 aprile al 30 novembre	17 con riscos. min. di 2 U.C. per 100 kg peso netto	—

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.01 *(segue)*	B. I. b) dal 1° dicembre al 14 aprile	12 con riscos. min. di 1,40 U.C. per 100 kg peso netto	—
	II. Cavoli bianchi e cavoli rossi	15 con riscos. min. di 0,50 U.C. per 100 kg peso netto	—
	III. altri	15	—
	C. Spinaci	13	—
	D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie:		
	I. Lattughe a cappuccio:		
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	15 con riscos. min. di 2,50 U.C. per 100 kg peso lordo	—
	b) dal 1° dicembre al 31 marzo	13 con riscos. min. di 1,60 U.C. per 100 kg peso lordo	—
	II. altre	13	—
	E. Bietole da costa e cardi	13	—
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:		
	I. Piselli:		
	a) dal 1° settembre al 31 maggio	12	10,4
	b) dal 1° giugno al 31 agosto	17	—
	II. Fagioli:		
	a) dal 1° ottobre al 30 giugno	13 con riscos. min. di 2 U.C. per 100 kg peso netto	—
	b) dal 1° luglio al 30 settembre	17 con riscos. min. di 2 U.C. per 100 kg peso netto	—
	III. altri	17	14,6
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:		
	I. Sedani-rape:		
	a) dal 1° maggio al 30 settembre	13	—
	b) dal 1° ottobre al 30 aprile	17	—

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P)	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
07.01 *(segue)*	G. II. Carote e navoni	17	—
	III. Ravanelli (Cochlearia armoracia)	17	15,4
	IV. altri	17	—
	H. Cipolle, scalogni e agli	12	12
	IJ. Porri e altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	13	—
	K. Asparagi	16	16
	L. Carciofi	13	—
	M. Pomodori:		
	I. dal 1° novembre al 14 maggio	11 con riscos. min. di 2 U.C. per 100 kg peso netto (a)	—
	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	18 con riscos. min. di 3,50 U.C. per 100 kg peso netto (a)	—
	N. Olive:		
	I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (b)	7	—
	II. altre	7 + (P)	—
	O. Capperi	7	—
	P. Cetrioli e cetriolini:		
	I. Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	20	20
	II. altri	16	—
	Q. Funghi e tartufi:		
	I. Funghi di coltivazione	16	—
	II. Galletti o gallinacci e porcini	10	7,2
	III. altri	10	8,4
	R. Finocchi	12	10,4
	S. Peperoni dolci (Capsicum grossum)	11	9,4
	T. altri	16	—
07.02	**Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:**		
	A. Olive	19	19
	B. altri	19	18,2

(a) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica una tassa di compensazione.

(b) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
07.03	**Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:**		
	A. Olive:		
	I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (a)	8	—
	II. altre	8 + (P)	—
	B. Capperi	8	6,4
	C. Cipolle	9	9
	D. Cetrioli e cetriolini	15	15
	E. Pomodori	14	—
	F. altri ortaggi e piante mangerecce	12	—
	G. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce ..	15	—
07.04	**Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:**		
	A. Cipolle	20	18,4
	B. altri	16	16
07.05	**Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:**		
	A. Piselli, ceci e fagioli	10	5,4
	B. Lenticchie	7	2,6
	C. altri	7	5,4
07.06	**Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:**		
	A. Topinambur	2	esenzione
	B. Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, a esclusione delle patate dolci	6 (P)	6
	C. altri	6 (b)	6

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è ridotto a 3% (sospensione) per una durata indeterminata.

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

Note

1. Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili.

2. Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.01	**Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:**		
	A. Datteri	12	—
	B. Banane	20 (a)	20
	C. Ananassi	9	9
	D. Avocadi	12	8
	E. Noci di cocco	2	(b)
	F. Noci di acagiù (o di anacardio)	5	2,5
	G. Noci del Brasile	5	esenzione
	H. altri	12	6
08.02	**Agrumi, freschi o secchi:**		
	A. Arance:		
	I. Arance dolci, fresche:		
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre	15 (c)	15
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo	20 (c)	—
	II. altre:		
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre	15	15
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo	20	—
	B. Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi	20 (c)	—
	C. Limoni	8 (c)	—
	D. Pompelmi e pomeli	12	7,2
	E. altri	16	—
08.03	**Fichi, freschi o secchi:**		
	A. freschi	7	—
	B. secchi	10	—

(a) Esenzione in Germania (R.F.) nei limiti di un contingente tariffario.

(b) Vedere Allegato III.

(c) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.04	**Uve, fresche o secche:**		
	A. fresche:		
	I. da tavola:		
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	18 (a)	—
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	22 (a)	—
	II. altre:		
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	18 (a)	—
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	22 (a)	—
	B. secche:		
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno	9	6 (b)
	II. altre	9	6
08.05	**Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:**		
	A. Mandorle:		
	I. amare	esenzione	esenzione
	II. altre	7	7
	B. Noci comuni	8	8
	C. Castagne e marroni	7	—
	D. Pistacchi	2	—
	E. Noci di Pecàn	4	3,2
	F. altre	4	—
08.06	**Mele, pere e cotogne, fresche:**		
	A. Mele:		
	I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10 con riscos. min. di 0,50 U.C. per 100 kg peso netto	9 con riscos. min. di 0,45 U.C. per 100 kg peso netto
	II. altre:		
	a) dal 1° agosto al 31 dicembre	14 con riscos. min. di 2,40 U.C. per 100 kg peso netto (a)	14 con riscos. min. di 2,40 U.C. per 100 kg peso netto
	b) dal 1° gennaio al 31 marzo	10 con riscos. min. di 1,70 U.C. per 100 kg peso netto (a)	10 con riscos. min. di 1,70 U.C. per 100 kg peso netto

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

(b) Fino al 30 novembre 1971 si applica il dazio dell'1,2 % nei limiti di un contingente tariffario da concedere dalle autorità competenti delle C.E.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.06 *(segue)*	A. II. c) dal 1° aprile al 31 luglio	8 con riscos. min. di 1,40 U.C. per 100 kg peso netto (a)	8 con riscos. min. di 1,40 U.C. per 100 kg peso netto
	B. Pere		
	I. Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	13 con riscos. min. di 2 U.C. per 100 kg peso netto	9 con riscos. min. di 0,45 U.C. per 100 kg peso netto
	II. altre:		
	a) dal 1° gennaio al 31 luglio	10 con riscos. min. di 1,50 U.C. per 100 kg peso netto (a)	10 con riscos. min. di 1,50 U.C. per 100 kg peso netto
	b) dal 1° agosto al 31 dicembre	13 con riscos. min. di 2 U.C. per 100 kg peso netto (a)	13 con riscos. min. di 2 U.C. per 100 kg peso netto
	C. Cotogne	9	—
08.07	**Frutta o nocciolo, fresche:**		
	A. Albicocche	25	—
	B. Pesche, comprese le pesche noci	22 (a)	—
	C. Ciliegie:		
	I. dal 1° maggio al 15 luglio	15 con riscos. min. di 3 U.C. per 100 kg peso netto (a)	—
	II. dal 16 luglio al 30 aprile	15 (a)	15
	D. Prugne:		
	I. dal 1° luglio al 30 settembre	**15** con riscos. min. di 3 U.C. per 100 kg peso netto (a)	—

(a) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.07 *(segue)*	D. II. dal 1° ottobre al 30 giugno	10 (a)	10
	E. altre	15	—
08.08	**Bacche fresche:**		
	A. Fragole:		
	I. dal 1° maggio al 31 luglio	16 con riscos. min. di 3 U.C. per 100 kg peso netto	—
	II. dal 1° agosto al 30 aprile	16	14
	B. Mirtilli rossi («airelles»)	9	esenzione
	C. Mirtilli neri	9	7,4
	D. Lamponi, ribes neri («cassis») e rossi	12	11,2
	E. Papaie	12 (b)	7,2
	F. altre	12	—
08.09	**Altre frutta fresche**	11	—
08.10	**Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:**		
	A. Fragole, lamponi, ribes neri («cassis») e rossi	20	18
	B. altre	20	—
08.11	**Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:**		
	A. Albicocche	16	—
	B. Arance	16	—
	C. Papaie	11	6,6
	D. altre	11	—
08.12	**Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):**		
	A. Albicocche	9	7,2 (c)
	B. Pesche, comprese le pesche noci	9	7
	C. Prugne	18	16
	D. Mele e pere	10	8

(a) Oltre al dazio è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

(b) Il dazio è ridotto a 3% (sospensione) per una durata indeterminata.

(c) Fino al 30 novembre 1971, il dazio è ridotto al 6 %.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.12 *(segue)*	E. Papaie	3	4,8
	F. Macedonie:		
	I. non contenenti prugne	9	8,2
	II. contenenti prugne	12	12
	G. altre	8	6
08.13	**Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche**	2	—

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:

   a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, *se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;*

   b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.

   L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b)) non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo Capitolo non comprende:

   a) alcuni peperoni del genere «Capsicum grossum», i quali non hanno sapore bruciante, presentati allo stato non polverizzato (Capitolo 7);

   b) il pepe, detto cubebe, della varietà «Cubeba officinalis Miquel» o «Piper cubeba» (n. 12.07).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
09.01	**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:**		
	A. Caffè:		
	I. non torrefatto:		
	a) non decaffeinizzato	12 (a)	9,6
	b) decaffeinizzato	21	14,6
	II. torrefatto:		
	a) non decaffeinizzato	25	17
	b) decaffeinizzato	30	20,4
	B. Bucce e pellicole	21	14,6
	C. Succedanei contenenti caffè	30	20,4
09.02	Tè:		
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	23 (b)	11,5
	B. altro	10,8 (c)	9

(a) Il dazio è ridotto a 7% (sospensione) per una durata indeterminata.

(b) Il dazio è ridotto a 5% (sospensione) per una durata indeterminata.

(c) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
09.03	**Mate**	25	esenzione
09.04	**Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta):**		
	A. non tritati né macinati:		
	I. Pepe:		
	a) destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	17
	b) altro	10	17
	II. Pimenti:		
	a) del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di «Capsicum» (a)	esenzione	esenzione
	b) destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	esenzione
	c) altri	20	10
	B. tritati o macinati:		
	I. Pimenti del genere «Capsicum»	25	12
	II. altri	25	12,5
09.05	**Vaniglia**	11,5	11,5
09.06	**Cannella e fiori di cinnamomo:**		
	A. non tritati né macinati	20 (b)	10
	B. tritati o macinati	25 (c)	15,4
09.07	**Garofani (antofilli, chiodi e steli):**		
	A. non tritati né macinati	15	15
	B. tritati o macinati	25	19,4
09.08	**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:**		
	A. non tritati né macinati:		
	I. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	esenzione
	II. altri:		
	a) Noci moscate	15 (c)	15
	b) non nominati	20	esenzione
	B. tritati o macinati:		
	I. Noci moscate	25 (d)	18
	II. Macis	25 (b)	12,5
	III. Amomi e cardamomi	25 (e)	5

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(b) Il dazio è ridotto a 8% (sospensione) per una durata indeterminata.
(c) Il dazio è ridotto a 10% (sospensione) per una durata indeterminata.
(d) Il dazio è ridotto a 12% (sospensione) per una durata indeterminata.
(e) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
09.09	**Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:**		
	A. non tritati né macinati:		
	I. d'anice	5	—
	II. di badiana	23	—
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:		
	a) destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	—
	b) altri:		
	1. di coriandolo	5	esenzione
	2. non nominati	5	—
	B. tritati o macinati:		
	I. di badiana	26	—
	II. di coriandolo	10	esenzione
	III. altri	10	—
09.10	**Timo, alloro, zafferano; altre spezie:**		
	A. Timo:		
	I. non tritato né macinato	14	—
	II. tritato o macinato	17	—
	B. Foglie di alloro	14	—
	C. Zafferano:		
	I. non tritato né macinato	16	—
	II. tritato o macinato	19	—
	D. Zenzero:		
	I. in radici intere, in pezzi o in fette:		
	a) destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (a)	esenzione	esenzione
	b) altro	20 (b)	17
	II. altrimenti presentato	25	esenzione
	E. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1 b) di questo Capitolo:		
	I. non tritati né macinati	20	—
	II. tritati o macinati:		
	a) Polvere e pasta di «curry»	25	esenzione
	b) altri	25	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

CAPITOLO 10

CEREALI

Nota

Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonché quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

Note complementari

1. *Per frumento duro, ai sensi della sottovoce 10.01 B, si intende il frumento della specie «triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «triticum durum» che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.*

2. *Sono considerati:*

   a) *come riso greggio (non pilato) o risone, ai sensi della sottovoce 10.06 A I, il riso i cui grani sono ancora rivestiti dalla lolla;*

   b) *come riso semigreggio (non pilato), ai sensi della sottovoce 10.06 A II, il riso in grani dai quali è stata asportata la lolla e che non ha subito trattamento meccanico per asportare del tutto o in parte il pericarpo;*

   c) *come riso in grani interi, ai sensi della sottovoce 10.06 B, il riso in grani ai quali è stata tolta — indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione — al massimo una parte del dente;*

   d) *come riso semilavorato, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a) e B II a), il riso in grani interi ai quali è stata tolta solo una parte del pericarpo;*

   e) *come riso lavorato a fondo, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I b) e B II b), il riso in grani interi ai quali è stato tolto tutto il pericarpo, anche se conservano striature bianche longitudinali;*

   f) *come riso spezzato (rotture), ai sensi della sottovoce 10.06 C, il riso in grani ai quali è stata tolta una parte di volume superiore al dente; le rotture comprendono:*

      — *le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);*

      — *le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiunge la taglia minima delle grosse rotture);*

      — *le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);*

      — *i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che debbono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).*

3. *Prelievo applicabile ai miscugli di cereali:*

   A. *Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 è quello applicabile:*

      a) *al principale componente in peso, se questo costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio;*

      b) *al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio.*

   B. *Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e se diversi di tali cereali costituiscono ciascuno più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è*

identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.

C. *Per i miscugli composti dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.*

D. *Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti della voce n. 10.06 è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.*

E. *Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse (sottovoci 10.06 A I, A II, B I a), B I b), B II a), B II b)), ovvero a miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse (sottovoci 10.06 A I, A II, B I a), B I b), B II a), B II b)) e di rotture (sottovoce 10.06 C), è quello applicabile:*

a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b) al componente soggetto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.

F. *Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
10.01	**Frumento, compreso quello segalato:**		
	A. Frumento tenero e frumento segalato	20 (P)	—
	B. Frumento duro	20 (P)	—
10.02	Segala	16 (P)	—
10.03	Orzo	13 (P)	—
10.04	Avena	13 (P)	—
10.05	**Granturco:**		
	A. ibrido, destinato alla semina (a)	esenzione (P)	4
	B. altro	9 (P)	—
10.06	**Riso:**		
	A. greggio o semigreggio (non pilato):		
	I. Riso greggio (non pilato) o risone	12 (P)	—
	II. Riso semigreggio (non pilato)	12 (P)	—

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
10.06 *(segue)*	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		
	I. di cui almeno 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm e un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
	a) Riso semilavorato	16 (P)	—
	b) Riso lavorato a fondo	16 (P)	—
	II. altro:		
	a) Riso semilavorato	16 (P)	—
	b) Riso lavorato a fondo	16 (P)	—
	C. spezzato (rotture)	16 (P)	—
10.07	**Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:**		
	A. Grano saraceno	10 (P)	—
	B. Miglio	8 (P)	—
	C. Sorgo	8 (P)	—
	D. altri cereali	8 (P)	—

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

Nota

Questo Capitolo non comprende:

a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.01, secondo il caso);

b) le farine preparate (ad esempio, con trattamento termico) per l'alimentazione infantile o per usi dietetici (n. 19.02); però le farine che abbiano subito un trattamento termico al solo scopo di migliorarne le qualità, ai fini della panificazione, sono da classificare in questo Capitolo;

c) i prodotti della voce n. 19.05;

d) i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);

e) gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti preparati per la profumeria o per la toletta, della voce n. 33.06.

Nota complementare

Per la distinzione tra i prodotti delle voci n.ri 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce n. 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci n. 11.01 e n. 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— *tenore di amido, calcolato sulla materia secca, superiore a 45 % (in peso);*

— *tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca (in peso), inferiore o uguale a 1 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.*

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
11.01	**Farine de cereali:**		
	A. di frumento o di frumento segalato	30 (a) (P)	—
	B. di segala	8 (P)	—
	C. di orzo	8 (P)	—
	D. di avena	8 (P)	—
	E. di granturco:		
	I. avente tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso	8 (P)	—
	II. altra	8 (P)	—
	F. di riso	14 (P)	—
	G. di grano saraceno	8 (P)	—
	H. di miglio	8 (P)	—
	IJ. di scagliola	8 (P)	—

(a) Il dazio autonomo è del 13 % per la farina di frumento segalato.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
11.01 *(segue)*	K. di sorgo	8 (P)	—
	L. altre	8 (P)	—
11.02	**Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi, esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:**		
	A. Semole, semolini:		
	I. di frumento:		
	a) di frumento duro	30 (P)	—
	b) di frumento tenero	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. di orzo	23 (P)	—
	IV. di avena	23 (P)	—
	V. di granturco, aventi tenore in sostanze grasse:		
	a) inferiore o uguale a 1,5 % in peso:		
	1. destinati all'industria della birra (a)	23 (P)	—
	2. altri	23 (P)	—
	b) altri	23 (P)	—
	VI. di riso	23 (P)	—
	VII. di grano saraceno	23 (P)	—
	VIII. di miglio	23 (P)	—
	IX. di sorgo	23 (P)	—
	X. altri	23 (P)	—
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati):		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. d'orzo	23 (P)	—
	IV. d'avena:		
	a) avena spuntata	23 (P)	—
	b) altre	23 (P)	—
	V. di granturco	23 (P)	—
	VI. di grano saraceno	23 (P)	—
	VII. di miglio	23 (P)	—
	VIII. di sorgo	23 (P)	—
	IX. altri	23 (P)	—
	C. Cereali perlati:		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. d'orzo	23 (P)	—
	IV. d'avena	23 (P)	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
11.02 *(segue)*	C. V. di granturco	23 (P)	—
	VI. di grano saraceno	23 (P)	—
	VII. di miglio	23 (P)	—
	VIII. di sorgo	23 (P)	—
	IX. altri	23 (P)	—
	D. Cereali soltanto spezzati o schiacciati:		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. d'orzo	23 (P)	—
	IV. d'avena	23 (P)	—
	V. di granturco	23 (P)	—
	VI. di grano saraceno	23 (P)	—
	VII. di miglio	23 (P)	—
	VIII. di sorgo	23 (P)	—
	IX. altri	23 (P)	—
	E. Fiocchi:		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. di segala	25 (P)	—
	III. d'orzo	28 (P)	—
	IV. di avena	28 (P)	—
	V. di granturco	23 (P)	—
	VI. di riso	23 (P)	—
	VII. di grano saraceno	23 (P)	—
	VIII. di miglio	23 (P)	—
	IX. di sorgo	23 (P)	—
	X. altri	23 (P)	—
	F. Germi di cereali, anche sfarinati:		
	I. di frumento	30 (P)	—
	II. altri	30 (P)	—
11.03	**Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:**		
	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	17	12
	B. altre	12	—
11.04	**Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:**		
	A. di banane	17	—
	B. altre	13	—
11.05	**Farina, semolino e fiocchi, di patate**	19	—
11.06	**Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:**		
	A. denaturati	28 (P)	—

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
11.06 *(segue)*	B. altri:		
	I. destinati alla fabbricazione dell'amido o della fécola (a)	28 (P)	—
	II. altri	28 (P)	—
11.07	**Malto, anche torrefatto:**		
	A. non torrefatto:		
	I. di frumento:		
	a) presentato sotto forma di farina	20 (P)	—
	b) altro	20 (P)	—
	II. altro:		
	a) presentato sotto forma di farina	20 (P)	—
	b) non nominato	20 (P)	—
	B. torrefatto	20 (P)	—
11.08	**Amidi e fecole; inulina:**		
	A. Amidi e fecole:		
	I. Amido di granturco	27 (P)	—
	II. Amido di riso	25 (P)	—
	III. Amido di frumento	28 (P)	—
	IV. Fecola di patate	25 (P)	—
	V. altri	28 (P)	—
	B. Inulina	30	—
11.09	**Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:**		
	A. non torrefatti:		
	I. di frumento	27 (P)	—
	II. altri	27 (P)	—
	B. torrefatti	27 (P)	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1. Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, la copra, sono considerati come semi oleosi (n. 12.01). Le noci di cocco sono comprese nella voce n. 08.01, le olive nei Capitoli 7 o 20, secondo la loro preparazione.

2. I semi di barbabietola, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati come semi da sementa (n. 12.03). Non sono, invece, considerati tali i legumi da granella (n. 07.05), i semi che costituiscono spezie ed altri prodotti del Capitolo 9, i cereali da semina (Capitolo 10), i semi e frutti oleosi (n. 12.01), i semi e frutti della voce n. 12.07.

3. La voce n. 12.07 comprende, tra l'altro, le piante e le loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:

   a) i semi e frutti oleosi (n. 12.01);

   b) i prodotti farmaceutici del Capitolo 30;

   c) gli articoli di profumeria e di toletta del Capitolo 33;

   d) i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n. 38.11.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
12.01	**Semi e frutti oleosi, anche frantumati**	esenzione (a)	(b)
12.02	**Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:**		
	A. di soia	10 (a)	8
	B. altre	esenzione (a)	—
12.03	**Semi, spore e frutti da sementa:**		
	A. Semi di barbabietole	15	13,4
	B. Semi da bosco	10	esenzione
	C. Semi da foraggio:		
	I. Paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie; fienarola di palude (Poa palustris); spannocchina (Poa trivialis); gramigna dei prati (Poa pratensis); loglierella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	10	6,4

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione.

(b) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
12.03 *(segue)*	C. II. Trifoglio (Trifolium sp.p.)	10	4,2
	III. altri	10	5
	D. Semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes)	10	8,4
	E. altri	10	—
12.04	**Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:**		
	A. Barbabietole da zucchero:		
	I. fresche	12 (P)	—
	II. disseccate o in polvere	12 (P)	—
	B. Canne da zucchero	esenzione (P)	—
12.05	**Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte**	2	2
12.06	**Luppolo (coni e luppolina)**	12	9,6
12.07	**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**		
	A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	3	3
	B. Cortecce di china	esenzione	(a)
	C. Radici di liquirizia	2	—
	D. Quassia amara (legno e cortecce)	esenzione	1
	E. Fave tonka	3	8
	F. Fave del Calabar	esenzione	esenzione
	G. Pepe di cubebe	esenzione	esenzione
	H. Foglie di coca	esenzione	esenzione
	IJ. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni e alghe	esenzione	esenzione
	K. altri	3	1,5
12.08	**Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:**		
	A. Carrube	8	—
	B. Semi di carrube:		
	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	2	—
	II. altri	9	—

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
12.08 *(segue)*	C. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	5	4,2
	D. altri	esenzione	esenzione
12.09	**Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate**	esenzione	esenzione
12.10	**Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:**		
	A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio ..	9	—
	B. altri	esenzione	esenzione

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio, sono considerati come succhi ed estratti vegetali (n. 13.03).

Non rientrano nella voce n. 13.03:

a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più del 10 % di zuccheri o che, qualunque sia il loro contenuto in zuccheri, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);

b) gli estratti di malto (n. 19.01);

c) gli estratti di caffé, di tè o di mate (n. 21.02);

d) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22);

e) la canfora naturale (n. 29.13) e la glicirizzina (n. 29.41);

f) i medicamenti (n. 30.03);

g) gli estratti per concia o per tinta (n. ri. 32.01 o 32.04);

h) gli oli essenziali ed i resinoidi (n. 33.01), nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (n. 33.05);

ij) la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili (n. 40.01).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
13.01	**Materie prime vegetali per tinta o per concia**	esenzione	esenzione
13.02	**Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:**		
	A. Gomma lacca:		
	I. non imbianchita	esenzione	esenzione
	II. imbianchita	esenzione	1,5
	B. Resine di conifere	2	0,7
	C. altri	esenzione	esenzione
13.03	**Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:**		
	A. Succhi ed estratti vegetali:		
	I. Oppio	esenzione	esenzione
	II. Aloe, manna	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
13.03 *(segue)*	A. III. di quassia amara	3	1,5
	IV. di liquirizia	10	5,6
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	5	5
	VI. di luppolo	6	5,2
	VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	10	5,6
	VIII. altri:		
	a) medicinali	6	3
	b) non nominati	esenzione	esenzione
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
	I. allo stato secco	24	(a)
	II. altri	14	—
	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:		
	I. Agar-agar	4	2,6
	II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube	6	3,6
	III. altri	esenzione	esenzione

(a) Vedere Allegato III.

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

2. Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n. 14.01, mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n. 44.09).

3. Dalla voce n. 14.02 deve essere esclusa la lana di legno (n. 44.12).

4. Dalla voce n. 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n. 96.03).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
14.01	**Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):**		
	A. Vimini:		
	I. non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati	esenzione	esenzione
	II. altri	3	2,2
	B. Bambù; canne e simili:		
	I. greggi o semplicemente spaccati	esenzione	esenzione
	II. altri	esenzione	1,5
	C. Canne d'India; giunchi e simili:		
	I. greggi o semplicemente spaccati	esenzione	esenzione
	II. altri	esenzione	1,5
	D. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	2	1,2
	E. altre	esenzione	esenzione
14.02	**Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie:**		
	A. su supporto	esenzione	1,5
	B. altre:		
	I. Crine vegetale	esenzione	1,5
	II. Capoc:		
	a) greggio	esenzione	esenzione
	b) altro	esenzione	1
	III. non nominate	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
14.03	**Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci**	esenzione	esenzione
14.04	**Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili)**	esenzione	esenzione
14.05	**Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:**		
	A. su supporto	esenzione	1,5
	B. altri	esenzione	esenzione

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) il lardo e il grasso di maiale e d'oca o di altri volatili, non pressati né fusi (n. 02.05);

   b) il burro di cacao (n. 18.04);

   c) i ciccioli (n. 23.01), i panelli, le sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali (n. 23.04);

   d) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;

   e) il fatturato (factis) (n. 40.02).

2. Le paste di saponificazione («soap-stocks»), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n. 15.17.

Nota complementare

Per l'applicazione della voce n. 15.07:

A. *a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:*

   — *decantazione entro i termini normali;*

   — *centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, esclusi qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;*

   b) gli oli vegetati fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi» quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

   c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo;

B. *Sono considerati come «aventi subito un processo di raffinazione», ai sensi della sottovoce A I, gli oli d'oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica K 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano (2, 2, 4 trimetilpentano) a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (a) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (b).*

(a) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula: K' 268 = K 268 — (0,023 × % del tenore in acidi grassi liberi).

(b) Questa variazione è così definita: Δ K = K 268 — 0,5 (K 262 + K 274).

C. *È considerato olio d'oliva vergine, ai sensi della sottovoce A I a), l'olio d'oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo.*

D. *Sono considerati come rientranti nella sottovoce A I b) gli oli che, all'atto di una analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato al Regolamento n. 177/66/CEE, hanno una reazione positiva.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
15.01	**Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi: grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:**		
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	4 (P)	3
	II. altri	20 (P)	—
	B. Grasso di volatili pressato o fuso	18 (P)	18
15.02	**Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»:**		
	A. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	2	0,4
	B. altri:		
	I. Sevi della specie bovina, compreso il sevo detto «primo sugo»	10	7,6
	II. non nominati	10	7,6
15.03	**Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:**		
	A. Stearina solare e oleostearina:		
	I. destinate a usi industriali (a)	esenzione	esenzione
	II. altre	8	8
	B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)	12	4
	C. altre	12	—
15.04	**Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:**		
	A. Oli di fegato di pesci:		
	I. Aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2500 unità internazionali per grammo	6 (b)	6
	II. altri	esenzione (b)	(c)
	B. Olio di balena	2 (b)	esenzione
	C. altri	esenzione (b)	esenzione

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione.

(c) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merc	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
15.05	**Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:**		
	A. Grasso di lana greggio	6	5,2
	B. altri	10	7,2
15.06	**Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)**	4	2,6
15.07	**Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:**		
	A. Olio di oliva:		
	I. che ha subito un processo di raffinazione:		
	a) ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	20 (P)	—
	b) altro	20 (P)	—
	II. altro	20 (P)	—
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica: cera di Mirica e cera del Giappone	3 (b)	(c)
	C. Olio di ricino:		
	I. destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (a)	esenzione (b)	esenzione
	II. altro	8 (b)	8
	D. altri oli:		
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:		
	a) greggi (a):		
	1. Olio di palma	5 (b)	4
	2. Olio di semi di tabacco	5 (b)	esenzione
	3. altri	5 (b)	(c)
	b) altri (a):		
	1. Olio di semi di tabacco	8 (b)	esenzione
	2. non nominati	8 (b)	(c)
	II. altri:		
	a) Olio di palma:		
	1. greggio	9 (b) (d)	9
	2. altro	14 (b)	14
	b) non nominati:		
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20 (b)	—

(a) È (sono) ammesso (i) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti delle C.E.

(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione.

(c) Vedere Allegato III.

(d) Il dazio è ridotto a 6% (sospensione) per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
15.07 *(segue)*	D. II. b) 2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:		
	aa) greggi	10 (a)	(b)
	bb) altri	15 (a)	(b)
15.08	**Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati**	15	14
15.09	**Degras**	9	6,2
15.10	**Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:**		
	A. Acido stearico	12	8,4
	B. Acido oleico	10	7,2
	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	8	4,8
	D. Alcoli grassi industriali	13	8,4
15.11	**Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:**		
	A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	3	1,5
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	10	6,4
15.12	**Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:**		
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20 (a)	—
	B. altrimenti presentati	17 (a)	(b)
15.13	**Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati**	25 (a)	25
15.14	**Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente**	7	4,2
15.15	**Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:**		
	A. gregge	esenzione	esenzione
	B. altre	10	6

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione.
(b) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
15.16	**Cere vegetali, anche colorate artificialmente:**		
	A. gregge	esenzione	esenzione
	B. altre	8	4
15.17	**Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:**		
	A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:		
	I. paste di saponificazione («soap-stocks»)	7 (P)	—
	II. altri	2 (P)	—
	B. altri:		
	I. Morchie o fecce di olio: paste di saponificazione («soap-stocks»)	7 (a)	5
	II. non nominati	2 (a)	2

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni la riscossione di un ammontare di compensazione.

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

CAPITOLO 16

PREPARAZIONE DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

Nota

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, i pesci, i crostacei e i molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati mediante i processi previsti dai Capitoli 2 e 3.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
16.01	**Salcicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:**		
	A. di fegato	24 (P)	24
	B. altri (a):		
	I. Salcicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	21 (P)	—
	II. non nominati	21 (P)	—
16.02	**Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:**		
	A. di fegato:		
	I. di oca o di anatra	20	16,8
	II. altre	25 (P)	25
	B. altre:		
	I. di volatili:		
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (b)	21 (P)	17,8
	b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne di volatili (b)	21 (P)	17,8
	c) altre	21 (P)	17,8
	II. di selvaggina o di coniglio	21	17
	III. non nominate:		
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo e i grassi di ogni natura o origine:		
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	26 (P)	—
	bb) Spalle, anche in parti	26 (P)	—
	cc) altre	26 (P)	—

(a) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.

(b) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili il peso delle ossa non è preso in considerazione.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P)	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
16.02 *(segue)*	B. III. a) 2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo e i grassi di ogni natura o origine	26 (P)	—
	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo e i grassi di ogni natura o origine	26 (P)	—
	b) altre:		
	1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina	26	26
	2. non nominate:		
	aa) di ovini	26	20,4
	bb) altre	26	26
16.03	**Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:**		
	A. di 20 kg o più	esenzione	esenzione
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	9	7
	C. di 1 kg o meno	24	20
16.04	**Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:**		
	A. Caviale e succedanei del caviale:		
	I. Caviale (uova di storione)	30	30 (a)
	II. altri	30	30
	B. Salmonidi	20	13,6
	C. Aringhe	23	20,4
	D. Sardine	25	25
	E. Tonni	25	24,2
	F. Boniti, sgombri e acciughe	25	(b)
	G. altre	25	20
16.05	**Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:**		
	A. Granchi	20	16,8
	B. altri	20	20

(a) Fino al 30 novembre 1971, il dazio è ridotto a 24 %.

(b) Vedere Allegato III.

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n. 18.06);

   b) gli zuccheri chimicamente puri (n. 29.43); tale esclusione non riguarda il saccarosio, il glucosio ed il lattosio chimicamente puri;

   c) i prodotti farmaceutici contenenti zuccheri (Capitolo 30).

2. Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n. 17.01, qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.

Note complementari

1. *Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come:*

   — *zuccheri bianchi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;*

   — *zuccheri greggi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.*

2. *Le merci della sottovoce 17.04 D, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in saccarosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.01	**Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:**		
	A. denaturati (a):		
	I. zuccheri bianchi	80 (P)	—
	II. zuccheri greggi	80 (P)	—
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	80 (P)	—
	II. zuccheri greggi:		
	a) destinati a essere raffinati (a)	80 (P)	—
	b) altri	80 (P)	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.02	**Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale: zuccheri e melassi, caramellati:**		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (a)	24 (P)	—
	II. altri	24 (P)	—
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:		
	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (b):		
	a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	25 (P)	—
	b) altri	25 (P)	—
	II. altri:		
	a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	50 (P)	—
	b) non nominati	50 (P)	—
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	42 (P)	20
	D. altri zuccheri e sciroppi	80 (P)	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	50 (P)	—
	F. Zuccheri e melassi, caramellati	47 (P)	—
17.03	**Melassi, anche decolorati**	65 (c) (P)	—
17.04	**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:**		
	A. Estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	21	—
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	I. inferiore a 60 %	16,5 + em	9,7 + em con riscos. mas. del 23
	II. uguale o superiore a 60 %	16,5 + em	9,7 + em con riscos. mas. del 23
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz

(a) Il regime stabilito per il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa sottovoce (17.02 A I).

(b) Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio della sottovoce 17.02 B II è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio di questa sottovoce (17.02 B I).

(c) Il dazio autonomo è:
— nullo (esenzione) per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali;
— di 9 % per i melassi di canna non decolorati contenenti, in estratto secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè;
— di 19 % per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell'acido citrico.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.04 *(segue)*	D. altri:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:		
	aa) non contenenti amido o fecola	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	bb) altri	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	8. uguale o superiore a 90 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
17.04 *(segue)*	D. II. non nominati:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	4. uguale o superiore al 70 %	20,7 + em	14,5 + em con riscos. mas. del 27 + daz
17.05	**Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:**		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	67 (P)	—
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:		
	I. Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	67 (P)	
	II. altri	67 (P)	—
	C. altri	67 (P)	—

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni al cacao o alla cioccolata da classificare nelle voci n.ri 19.02, 19.08, 22.02, 22.09, 30.03.

2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della Nota 1 di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Nota complementare

Le merci della sottovoce 18.06 C, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	6,7 (a)	5,4
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	9	6,1
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	25	17
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao	22	13,6
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	27	18,2
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:		
	I. inferiore a 65 %	29,6 + em	13,9 + em
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	29,6 + em	13,9 + em
	III. uguale o superiore a 80 %	29,6 + em	13,9 + em
	B. Gelati:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz

(a) Il dazio è ridotto a 4% (sospensione) per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
18.06 *(segue)*	B. II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	b) uguale o superiore a 7 %	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	II. altri:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. inferiore a 50 %	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	2. uguale o superiore a 50 %	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	4. uguale o superiore a 6 %	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
18.06 *(segue)*	D. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	b) altre	22,3 (a) + em	—
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 + em	14 + em con riscos. mas. del 27 + daz
	2. altre	22,3 (a) + em	—
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 + em	14 + em
	2. altre:		
	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolati, dette «chocolate milk crumb», aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5 % ed inferiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (ivi compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50 % ed inferiore a 60 %, presentate in pezzi irregolari	22,3 (a) + em	27 + daz
	bb) non nominate	22,3 (a) + em	—
	c) uguale o superiore a 26 %		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3 + em	14 + em
	2. altre	22,3 (a) + em	—

(a) Il dazio è sospeso a 19 % per uno durata indeterminata.

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50 % in peso (n. 18.06);
   b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23.07);
   c) le preparazioni farmaceutiche (Capitolo 30).
2. Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.

Nota complementare

Le merci della sottovoce 19.08 B, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in fecola o amido, in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.01	**Estratti di malto:**		
	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	16,3 + em	9,6 + em
	B. altri	16,3 + em	9,6 + em
19.02	**Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:**		
	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %	19,6 + em	12,7 + em
	B. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	12,7 + em
	2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 %	19,6 + em	12,7 + em
	bb) uguale o superiore a 60 %	19,6 + em	12,7 + em

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.02 *(segue)*	B. I. b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	12,7 + em
	2. altre	19,6 + em	12,7 + em
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	12,7 + em
	2. altre	19,6 + em	12,7 + em
	d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	12,7 + em
	2. altre	19,6 + em	12,7 + em
	e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	12,7 + em
	2. altre	19,6 + em	12,7 + em
	f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6 + em	12,7 + em
	2. altre	19,6 + em	12,7 + em
	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	19,6 + em	12,7 + em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	19,6 + em	12,7 + em
	b) uguale o superiore a 5 %	19,6 + em	12,7 + em
19.03	**Paste alimentari:**		
	A. contenenti uova	17,3 + em	13 + em
	B. altre:		
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	17,3 + em	13 + em
	II. non nominate	17,3 + em	13 + em

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.04	**Tapioca, compresa quella di fecola di patate**	15,4 + em	11 + em
19.05	**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:**		
	A. a base di granturco	14,3 + em	9,2 + em
	B. a base di riso	14,3 + em	9,2 + em
	C. altri	14,3 + em	9,2 + em
19.06	**Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili**	19,5 + em	9,5 + em
19.07	**Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:**		
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	24 (a) + em	12 + em con riscos. mas. del 24 + daf
	B. Pane azimo (Mazoth)	20 + em	8,8 + em con riscos. mas. del 20 + daf
	C. Pane di glutine per diabetici	27,9 + em	16,7 + em
	D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:		
	I. inferiore a 50 %	26,5 + em	16,5 + em
	II. uguale o superiore a 50 %	26,5 + em	16,5 + em
19.08	**Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:**		
	A. Preparazioni dette «pan pepato», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	I. inferiore a 30 %	29,2 + em	16,2 + em
	II. uguale superiore a 30 % e inferiore a 50 %	29,2 + em	16,2 + em
	III. uguale o superiore a 50 %	29,2 + em	16,2 + em

(a) Vedere Allegato II.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.08 *(segue)*	B. altri:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	a) inferiore a 70 %	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	b) uguale o superiore a 70 %	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..	28 + em	16 + em con riscos. mas. del 30 + daf
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.08 *(segue)*	B. II. d) 2. altri	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	28 + em	16 + em con riscos. mas. del 30 + daf
	2. altri	28 + em	16 + em con riscos. mas. del 30 + daf
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	28 + em	16 + em con riscos. mas. del 30 + daf

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
19.08 *(segue)*	B. IV. a) 2. altri	**28** + em	16 + em con riscos. mas. del 30 + daf
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	2. altri	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..	28 + em	16 + em con riscos. mas. del 30 + daf
	b) altri	29,2 + em	16,2 + em con riscos. mas. del 35 + daz

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati dai Capitoli 7 e 8;

   b) le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n. 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).

2. Gli ortaggi e le piante mangerecce, previsti dalle voci n.ri 20.01 e 20.02, sono quelli che, preparati diversamente sono classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05, compresi i vegetali di cui all'ultimo comma della Nota del Capitolo 7.

3. Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.

4. I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.

Note complementari

1. *Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo Capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita, alla temperatura di 20° C, dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 — e moltiplicata per il fattore:*

   — 0,93 per i prodotti della voce n. 20.06 e

   — 0,95 per prodotti delle altre voci.

2. *I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, a una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta:*

   — ananassi, uve ..... *13 %*

   — altre frutta, compresi i miscugli di frutta ..... *9 %*

3. *Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n. 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sottoindicate, secondo la specie dei succhi:*

   — succhi di limone o di pomodoro *3*

   — succhi di mele *11*

   — succhi di uve *15*

   — succhi di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi *13*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.01	**Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:**		
	A. «Chutney» di mango	22	esenzione
	B. altri	22	22
20.02	**Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:**		
	A. Funghi	23	—
	B. Tartufi	20	18,4
	C. Pomodori	18	18
	D. Asparagi	22	22
	E. Crauti	20	—
	F. Capperi e olive	20	—
	G. Piselli e fagiolini	24	24
	H. altri, compresi i miscugli	24	22,4
20.03	**Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:**		
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	26 + (P)	26 + daz
	B. altre	26	26
20.04	**Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):**		
	A. Zenzero	25	esenzione
	B. altre:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25 + (P)	25 + daz
	II. non nominate	25	25
20.05	**Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:**		
	A. Puree e paste di marroni:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	30 + (P)	30 + das
	II. altre	30	30
	B. marmellate di agrumi:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	30 + (P)	27,6 + das
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	30 + (P)	27,6 + daz
	III. altre	30	27,6
	C. altre:		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %		
	a) Puree e pasta di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (a)	30	30 + daz

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alla condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.05 *(segue)*	C. I. b) altre	30 + (P)	30 + daz
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	30 + (P)	30 + daz
	III. non nominate	30	30
20.06	**Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:**		
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	I. di più di 1 kg	17	15
	II. di 1 kg o meno	22	18
	B. altre:		
	I. con aggiunta di alcole:		
	a) Zenzero	32	—
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di più di un kg:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	32 + (P)	—
	bb) altri	32	—
	2. di 1 kg o meno:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	32 + (P)	—
	bb) altri	32	—
	c) Uve:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	32 + (P)	—
	2. altre	32	—
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di più di 1 kg:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	32 + (P)	—
	bb) altre	32	—
	2. di 1 kg o meno:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	32 + (P)	—
	bb) altre	32	—
	e) altre frutta:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	32 + (P)	—
	2. altre	32	—
	f) miscugli di frutta:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %	32 + (P)	—

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.06 *(segue)*	B. I. f) 2. altri	32	—
	II. senza aggiunta di alcole:		
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
	1. Zenzero	23	esenzione
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	23 + (P)	20 + daz
	3. Mandarini	23 + (P)	21,4 + daz
	4. Uve	23 + (P)	22,2 + daz
	5. Ananassi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	23 + (P)	22,2 + daz
	bb) altri	23	22,2
	6. Pesche, pere e albicocche:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	23 + (P)	22,2 + daz
	bb) non nominate	23	22,2
	7. altre frutta	23 + (P)	22,2 + daz
	8. Miscugli di frutta:		
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	23 + (P)	21,4 + daz
	bb) altri	23 + (P)	22,2 + daz
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	1. Zenzero	27	esenzione
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	27 + (P)	20 + daz
	3. Mandarini	27 + (P)	22,6 + daz
	4. Uve	27 + (P)	24,2 + daz
	5. Ananassi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	27 + (P)	24,2 + daz
	bb) altri	27	24,2
	6. Pesche, pere e albicocche:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	27 + (P)	24,2 + daz
	bb) altre	27	24,2
	7. altre frutta	27 + (P)	24,2 + daz

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.06 *(segue)*	B. II. b) 8. Miscugli di frutta:		
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	27 + (P)	22,6 + daz
	bb) altri	27 + (P)	24,2 + daz
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	1. di 4,5 kg o più:		
	aa) Albicocche	17	(a)
	bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne	19	(a)
	cc) altre frutta	23	(a)
	dd) Miscugli di frutta	23	(a)
	2. di meno di 4,5 kg	25	23
20.07	**Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:**		
	A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:		
	I. di uve:		
	a) di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto	50	—
	b) altri:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	50 + (P)	—
	2. non nominati	50	—
	II. altri:		
	a) di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto	42	—
	b) non nominati:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	42 + (P)	—
	2. altri	42	—
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
	I. di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	a) di valore superiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto:		
	1. di uve	28	(a)
	2. di mele e di pere:		
	aa) contenenti zuccheri addizionati	25	24,2 + daz
	bb) altri	25	25
	3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	25	—

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.07 *(segue)*	B. I. b) di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto:		
	1. di uve:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	28 + (P)	28 + daz
	bb) altri	28	(a)
	2. di mele:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + (P)	24,2 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25	24,2 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	25	25
	3. di pere:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + (P)	24,2 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25	24,2 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	25	25
	4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + (P)	—
	bb) altri	25	—
	II. altri:		
	a) di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto:		
	1. di arance	21	(a)
	2. di pompelmi e di pomeli	21	(a)
	3. di limoni e di altri agrumi:		
	aa) con zuccheri addizionati	21	18,2 + daz
	bb) altri	21	19
	4. di ananassi:		
	aa) con zuccheri addizionati	22	19,2 + daz
	bb) altri	22	20
	5. di pomodori:		
	aa) con zuccheri addizionati	21	20,2 + daz
	bb) altri	21	21
	6. di altre frutta e ortaggi:		
	aa) con zuccheri addizionati	24	21,2 + daz
	bb) altri	24	22

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.07 *(segue)*	B. II. a) 7. Miscugli:		
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	11. con zuccheri addizionati	22	19,2 + daz
	22. altri	22	20
	bb) altri:		
	11. con zuccheri addizionati	24	21,2 + daz
	22. non nominati	24	22
	b) di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto:		
	1. di arance:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	19,2 + daz
	bb) altri	21	(a)
	2. di pompelmi e di pomeli:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	15,8 + daz
	bb) altri	21	(a)
	3. di limoni:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	18,2 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21	18,2 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	21	19
	4. di altri agrumi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	18,2 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21	18,2 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	21	19
	5. di ananassi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	22 + (P)	19,2 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	22	19,2 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	22	20

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.07 *(segue)*	B. II. b) 6. di pomodori:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + (P)	20,2 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21	20,2 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	21	21
	7. di altre frutta e ortaggi:		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	24 + (P)	21,2 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	24	21,2 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	24	22
	8. Miscugli:		
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	22 + (P)	19,2 + daz
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	22	19,2 + daz
	33. senza zuccheri addizionati	22	20
	bb) altri:		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	24 + (P)	21,2 + daz
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	24	21,2 + daz
	33. senza zuccheri addizionati	24	22

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i miscugli di ortaggi della voce n. 07.04;
   b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n. 09.01);
   c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
   d) i lieviti aventi i caratteri dei medicamenti della voce n. 30.03.

2. Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla Nota 1 b) surriportata sono da classificare nella voce n. 21.02.

Nota complementare

Ai sensi della sottovoce 21.07 E, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (Kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di un kg o meno.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle C.E.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.01	**Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti:**		
	A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé:		
	I. Cicoria torrefatta	18	—
	II. altri	16,9 + em	9,7 + em
	B. Estratti:		
	I. di cicoria torrefatta	22	—
	II. altri	16,9 (a) + em	—
21.02	**Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:**		
	A. Estratti o essenze di caffè; preparazioni a base di questi estratti o essenze	30	19,2
	B. Estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	30	14,4

(a) Il dazio è sospeso a 14 % per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.03	**Farina di senapa e senapa preparata:**		
	A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	I. di 1 kg o meno	10	8,4
	II. di più di 1 kg	5	4,2
	B. Senapa preparata	17	16,2
21.04	**Salse; condimenti composti:**		
	A. «Chutney» di mango liquido	20	esenzione
	B. altri	20	18,4
21.05	**Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati**	22	18,8
21.06	**Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:**		
	A. Lieviti naturali vivi:		
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	23	18,2
	II. Lieviti di panificazione:		
	a) secchi	22,1 + em	16,4 + em
	b) altri	22,1 + em	16,4 + em
	III. altri	31	24,6
	B. Lieviti naturali morti:		
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	17	13,8
	II. altri	10	8,4
	C. Lieviti artificiali preparati	19	11,4
21.07	**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:**		
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:		
	I. Granturco	20,8 + em	14,5 + em
	II. Riso	20,8 + em	14,5 + em
	III. altri	20,8 + em	14,5 + em
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte: paste alimentari ripiene:		
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	20,8 + em	14,5 + em

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 *(segue)*	B. II. Paste alimentari ripiene:		
	a) cotte	20,8 + em	14,5 + em
	b) altre	20,8 + em	14,5 + em
	C. Gelati:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	20,8 + em	14,5 + em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	20,8 + em	14,5 + em
	b) uguale o superiore a 7 %	20,8 + em	14,5 + em
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:		
	I. Iogurt preparati:		
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. inferiore a 1,5 %	20,8 + em	14,5 + em
	2. uguale o superiore a 1,5 %	20,8 + em	14,5 + em
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. inferiore a 1,5 %	20,8 + em	14,5 + em
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	20,8 + em	14,5 + em
	3. uguale o superiore a 4 %	20,8 + em	14,5 + em
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):		
	1. inferiore a 40 %	20,8 + em	14,5 + em
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	20,8 + em	14,5 + em
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	20,8 + em	14,5 + em
	4. uguale o superiore a 70 %	20,8 + em	14,5 + em
	b) uguale o superiore a 1,5 %	20,8 + em	14,5 + em
	E. Preparazioni dette «fondute»	20,8 + em con riscos. mas. di 35 U.C. per 100 kg peso netto	14,5 + em

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 *(segue)*	F. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	25	21
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	20,8 + em	14,5 + em
	cc) uguale o superiore a 45 %	20,8 + em	14,5 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	20,8 + em	14,5 + em
	cc) uguale o superiore a 45 %	20,8 + em	14,5 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	20,8 + em	14,5 + em
	cc) uguale o superiore a 45 %	20,8 + em	14,5 + em
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 *(segue)*	F. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	20,8 + em	14,5 + em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	20,8 + em	14,5 + em
	cc) uguale o superiore a 45 %	20,8 + em	14,5 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 *(segue)*	F. II. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	20,8 + em	14,5 + em
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	bb) uguale o superiore a 32 %	20,8 + em	14,5 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	20,8 + em	14,5 + em
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 *(segue)*	F. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	20,8 + em	14,5 + em
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	20,8 + em	14,5 + em
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	20,8 + em	14,5 + em
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
21.07 *(segue)*	F. VII. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	20,8 + em	14,5 + em
	2. altre	20,8 + em	14,5 + em
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) ..	20,8 + em	14,5 + em
	b) altre	20,8 + em	14,5 + em
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	20,8 + em	14,5 + em

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) l'acqua di mare (n. 25.01);
   b) l'acqua distillata e di conducibilità (n. 28.58);
   c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % d'acido acetico (n. 29.14);
   d) i medicamenti della voce n. 30.03;
   e) i prodotti di profumeria o di toletta (Capitolo 33).

2. Per l'applicazione delle voci n. ri 22.08 e 22.09, la gradazione alcolica presa in considerazione è quella ottenuta con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15° C.

   Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

Note complementari

1. *Per l'applicazione dei n.ri 22.04, 22.05, 22.06 e della sottovoce 22.07 A, a seconda del caso, si intende per:*

   a) gradazione alcolometrica effettiva: il numero di volumi di alcole contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;

   b) gradazione alcolometrica potenziale: il numero di volumi d'alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;

   c) gradazione alcolometrica totale: la somma delle gradazioni alcolometriche effettiva e potenziale;

   d) grado alcolico o gradazione alcolica: gradazione alcolometrica effettiva.

   La determinazione del grado alcolico deve essere effettuata a 20° C.

2. *Per l'applicazione del n. 22.04, si considera come mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto avente una gradazione alcolometrica effettiva inferiore ai 3/5 della sua gradazione alcolometrica totale.*

3. *Per l'applicazione del n. 22.05:*

   A. si considera come vino spumante (sottovoce 22.05 A), il prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 8°5 e ottenuto:

   — *sia dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;*

   — *sia ottenuto da vino e caratterizzato, all'atto della stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas,*

   e che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenti una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere.

   B. si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

   La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20° C con il metodo densitometrico.

C. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella sottovoce 22.05 C delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV;

I. prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno:
90 g o meno di estratto secco totale per litro;

II. prodotti con gradazione alcolica superiore a 13° e non superiore a 15°:
130 g o meno di estratto secco totale per litro;

III. prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°:
130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV. prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°:
330 g o meno di estratto secco totale per litro;

i prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella sottovoce 22.05 B V;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle sottovoci 22.05 C III a) e 22.05 C IV a).

4. La sottovoce 22.05 C comprende, in particolare:

a) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

— *avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 18° e non superiore a 24°,*

— *ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva massima di 86°, a un vino non contenente zucchero residuo, e*

— *avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l;*

b) il vino liquoroso, cioè il prodotto:

— *avente una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17°5 nonchè una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°, e*

— *ottenuto da mosto di uve, da vino nuovo ancora in fermentazione o da vino:*

— *mediante congelazione o*

— *mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino.*

5. Per l'applicazione delle sottovoci 22.05 C III a) e 22.05 C IV a), sono considerati vini con denominazione di origine unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) ed il moscatello di Setubal.

L'ammissione in queste sottovoci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dalle autorità competenti.

6. Per l'applicazione della sottovoce 22.07 A, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

7. Per l'applicazione della sottovoce 22.10 A, si considera come «aceto di vino», l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore a 60 g/l.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.01	**Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:**		
	A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	8	4
	B. altri	esenzione	esenzione
22.02	**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:**		
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	20	16
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	I. inferiore a 0,2 %	12,7 + em	8,9 + em
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	12,7 + em	8,9 + em
	III. uguale o superiore a 2 %	12,7 + em	8,9 + em
22.03	**Birra**	30	25,2
22.04	**Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole**	40 (a)	—
22.05	**Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):**		
	A. Vini spumanti	40 U.C. l'hl (a)	—
	B. Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore a 1 atmosfera ed inferiore a 3 atmosfere misurata a 20° C	40 U.C. l'hl (a)	—
	C. altri:		
	I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	12 U.C. l'hl (a)	—
	b) più di due litri	9 U.C. l'hl (a)	9 U.C. l'hl
	II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	14 U.C. l'hl (a)	—
	b) più di due litri	11 U.C. l'hl (a)	11 U.C. l'hl
	III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:		
	a) con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	15 U.C. l'hl	13,8 U.C. l'hl

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P)	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
22.05 *(segue)*	C. III. a) 2. più di due litri:		
	aa) Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal	12 U.C. l'hl	11,2 U.C. l'hl
	bb) altri	12 U.C. l'hl	—
	b) altri, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	17 U.C. l'hl (a)	—
	2. più di due litri	14 U.C. l'hl (a)	—
	IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:		
	a) con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	16 U.C. l'hl	14,8 U.C. l'hl
	2. più di due litri:		
	aa) Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal	13 U.C. l'hl	12,2 U.C. l'hl
	bb) altri	13 U.C. l'hl	—
	b) altri	19 U.C. l'hl (a)	19 U.C. l'hl
	V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl (a)	—
	b) più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl (a)	—
22.06	**Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:**		
	A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	I. due litri o meno	17 U.C. l'hl	—
	II. più di due litri	14 U.C. l'hl	—
	B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	I. due litri o meno	19 U.C. l'hl	—
	II. più di due litri	16 U.C. l'hl	—

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.06 *(segue)*	C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	I. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl	—
	II. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
22.07	**Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:**		
	A. Vinello	1,60 U.C. per grado e per hl con riscos. min. di: 9 U.C. l'hl (a)	—
	B. altri:		
	I. spumanti	30 U.C. l'hl	—
	II. non spumanti, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	12 U.C. l'hl	—
	b) più di due litri	9 U.C. l'hl	—
22.08	**Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:**		
	A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	16 U.C. l'hl	—
	B. Alcole etilico non denaturato di 80° e più	30 U.C. l'hl	—
22.09	**Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:**		
	A. Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, presentato in recipienti contenenti:		
	I. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl (a)	(b)

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

(b) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.09 *(segue)*	A. II. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl (a)	(b)
	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»):		
	I. Amari aromatici, con gradazione alcolica da 44° a 49° e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	30 con riscos. min. di 1,60 U.C. per grado e per hl	esenzione
	II. altre	30 con riscoss. min. di 1,60 U.C. per grado e per hl	27,6 con riscos. min. di 1,60 U.C. per grado e per hl
	C. Bevande alcoliche:		
	I. Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,10 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl	1,02 U.C. per grado e per hl + 6 U.C. l'hl
	b) più di due litri	1,10 U.C. per grado e per hl	1,02 U.C. per grado e per hl
	II. Gin, presentato in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl	1,04 U.C. per grado e per hl + 6 U.C. l'hl
	b) più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	1,04 U.C. per grado e per hl
	III. Whisky:		
	a) Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti contenenti (c):		
	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl	0,76 U.C. per grado e per hl + 6 U.C. l'hl

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.
(b) Vedere Allegato III.
(c) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.09 *(segue)*	C. III. a) 2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,76 U.C. per grado e per hl
	b) altro, presentato in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl	0,84 U.C. per grado e per hl + 6 U.C. l'hl
	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,84 U.C. per grado e per hl
	IV. Vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie, presentate in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl	1,36 U.C. per grado e per hl + 6 U.C. l'hl
	b) più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	1,36 U.C. per grado e per hl
	V. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl	(a)
	b) più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	(a)
22.10	**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:**		
	A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:		
	I. due litri o meno	8 U.C. l'hl (b)	—
	II. più di due litri	6 U.C. l'hl (b)	—
	B. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	I. due litri o meno	8 U.C. l'hl	—
	II. più di due litri	6 U.C. l'hl	—

(a) **Vedere Allegato III.**

(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Note complementari

1. *Per l'applicazione delle sottovoci 23.05 A e 23.06 A I, si intende per:*

   — *tenore totale in alcole, la somma del tenore in alcole effettivo e del tenore in alcole potenziale;*

   — *tenore in alcole effettivo, il numero di litri di alcole contenuto in 100 kg di prodotto;*

   — *tenore in alcole potenziale, il numero di litri di alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.*

2. *Per l'applicazione della sottovoce 23.07 B, sono considerati come prodotti lattiero-caseari, i prodotti che rientrano nelle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e nelle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
23.01	**Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:**		
	A. Farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli	4	esenzione
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	5	2
23.02	**Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:**		
	A. di cereali:		
	I. di granturco o di riso:		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	21 (P)	—
	b) altri:		
	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (a)	21 (P)	—
	2. non nominati	21 (P)	—
	II. di altri cereali:		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	21 (P)	—
	b) altri	21 (P)	—
	B. di legumi:		
	I. aventi tenore di amido superiore a 7 % in peso	21	—
	II. altri	8	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
23.03	**Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili**	esenzione	esenzione
23.04	**Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:**		
	A. Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva	esenzione (P)	—
	B. altri	esenzione	esenzione
23.05	**Fecce di vino; tartaro greggio:**		
	A. Fecce di vino:		
	I. aventi un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 10 l di alcole puro per 100 kg, e un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 25 % in peso	esenzione (a)	—
	II. altri	1,60 U.C. per l di alcole totale (a)	—
	B. Tartaro greggio	esenzione (a)	—
23.06	**Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:**		
	A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:		
	I. Vinaccia:		
	a) avente un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 5,50 l d'alcole puro per 100 kg e un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 40 % in peso	esenzione (a)	esenzione
	b) altri	1,60 U.C. per l di alcole totale (a)	—
	II. altri	esenzione	esenzione
	B. non nominati	4	2,4
23.07	**Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:**		
	A. Prodotti detti «solubili» di pesci o di balena	9	6,6
	B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (P)	—
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (P)	—
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	15 (P)	—
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	15 (P)	—

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
23.07 *(segue)*	B. I. b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (P)	—
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (P)	—
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15 (P)	—
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	1. non continenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (P)	—
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (P)	—
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15 (P)	—
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15 (P)	—
	C. non nominati	15	—

CAPITOLO 24

TABACCHI

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
24.01	**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:**		
	A. Tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg peso netto	15 con riscos. mas. di 70 U.C. per 100 kg peso netto	—
	B. altri	30 con riscos. min. di 29 U.C. e riscos. mas. di 42 U.C. per 100 kg peso netto	24 con riscos. min. di 28,2 U.C. e riscos. mas. di 34 U.C. per 100 kg peso netto
24.02	**Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:**		
	A. Sigarette	180	108
	B. Sigari e sigaretti	80	57,6
	C. Tabacco da fumo	180	129,6
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100	72
	E. Polveri di tabacco	40	28,8
	F. Tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto	40	26
	G. Estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie; altri	40	28,8

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

Note

1. Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);
   b) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come $Fe_2 O_3$ (n. 28.23);
   c) i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);
   d) gli articoli di profumeria e di toletta e i cosmetici (n. 33.06);
   e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n. 68.01), i cubi e tessere per mosaici (n. 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n. 68.03);
   f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 71.02);
   g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di sodio (n. 90.01);
   h) i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi (n. 98.05).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.01	**Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:**		
	A. Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:		
	I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (a)	1 U.C. per 1000 kg	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
25.01 *(segue)*	A. II. altri:		
	a) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana (a)	5 U.C. per 1000 kg	3 U.C. per 1000 kg
	b) non nominati	16 U.C. per 1000 kg	9,6 U.C. per 1000 kg
	B. Acque madri di saline; acqua di mare	esenzione	esenzione
25.02	**Piriti di ferro non arrostite**	esenzione	esenzione
25.03	**Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:**		
	A. greggi	esenzione	esenzione
	B. altri	10	4,8
25.04	**Grafite naturale**	esenzione	esenzione
25.05	**Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01**	esenzione	esenzione
25.06	**Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate:**		
	A. greggi o semplicemente sgrossati	esenzione	esenzione
	B. altri	3	esenzione
25.07	**Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas**	esenzione	esenzione
25.08	**Creta**	esenzione	esenzione
25.09	**Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali:**		
	A. Terre coloranti:		
	I. non calcinate né mescolate:		
	a) gregge	esenzione	esenzione
	b) lavate o polverizzate	3	1,8
	II. altre	9	4,2
	B. Ossidi di ferro micacei naturali	3	2,1

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.10	**Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche**	esenzione	esenzione
25.11	**Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario:**		
	A. Solfato di bario	esenzione	esenzione
	B. Carbonato di bario, anche calcinato	3	1,3
25.12	**Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate**	esenzione	0,5
25.13	**Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:**		
	A. Pietra pomice in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	11	6,6
	B. altri:		
	I. greggi od in pezzi irregolari	esenzione	esenzione
	II. non nominati	3	1,3
25.14	**Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata**	esenzione	esenzione
25.15	**Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati:**		
	A. greggi; sgrossati; semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
	B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:		
	I. Alabastro	esenzione	esenzione
	II. altri	10	6,8
25.16	**Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati:**		
	A. greggi; sgrossati; semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
	B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:		
	I. Granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	7	4,2
	II. altre pietre da taglio o da costruzione:		
	a) Pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5	6	3,6
	b) altre	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.17	**Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e tarmacadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali, ferroviarie o d'altro tipo; selce e ciottoli, anche trattati termicamente; granuli e scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16**	esenzione	esenzione
25.18	**Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite:**		
	A. Dolomite cruda	esenzione	esenzione
	B. Dolomite sinterizzata o calcinata	4	2,4
	C. Pigiata di dolomite	5	3
25.19	**Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio**	esenzione	esenzione
25.20	**Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria**	esenzione	esenzione
25.21	**Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia**	esenzione	esenzione
25.22	**Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio**	4	3,6
25.23	**Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati**	8	4,8
25.24	**Amianto (asbesto)**	esenzione	esenzione
25.25	**Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo**	esenzione	esenzione
25.26	**Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings») e i cascami di mica**	esenzione	esenzione
25.27	**Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco:**		
	A. Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
25.27 *(segue)*	B. Steatite naturale, frantumata o in polvere:		
	I. Talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8	4,8
	II. altra	3	1,3
25.28	**Criolite e chiolite naturali**	esenzione	esenzione
25.29	**Solfuri di arsenico naturali**	esenzione	esenzione
25.30	**Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco**	esenzione	esenzione
25.31	**Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:**		
	A. Spato fluore	3	2,6
	B. altri	esenzione	esenzione
25.32	**Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate né comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici**	esenzione	esenzione

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);
   b) le scorie di defosforazione del Capitolo 31;
   c) le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);
   d) i prodotti compresi nella voce n. 71.11 (ceneri di oreficeria);
   e) le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).

2. Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per «minerali metallurgici» i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.50 o dei metalli delle Sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3. Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
26.01	**Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):**		
	A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):		
	I. Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	esenzione	esenzione
	II. altri *(C.E.C.A.)*		
	B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso *(C.E.C.A.)*		
	C. Minerali d'uranio:		
	I. Minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5 % in peso *(EURATOM)*	esenzione	esenzione
	II. altri	esenzione	esenzione
	D. Minerali di torio:		
	I. Monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20 % in peso *(EURATOM)*	esenzione	esenzione
	II. altri	esenzione	esenzione
	E. Minerali di piombo	esenzione	esenzione
	F. Minerali di zinco	esenzione	esenzione
	G. altri minerali	esenzione	esenzione
26.02	**Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:**		
	A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno) *(C.E.C.A.)*		
	B. altri	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
26.03	**Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:**		
	A. di zinco:		
	I. Matte di zinco	esenzione	esenzione
	II. altri, contenenti in peso:		
	a) meno di 80 % di zinco	esenzione	esenzione
	b) 80 % o più di zinco	esenzione	esenzione
	B. di piombo	esenzione	esenzione
	C. Liscivie residuate dal trattamento della carnallite	3	1,8
	D. altri	esenzione	esenzione
26.04	**Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech:**		
	A. Ceneri di varech	3	1,8
	B. altre	esenzione	esenzione

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; questa esclusione non riguarda il metano chimicamente puro che rientra nella voce n. 27.11;
   b) i medicamenti della voce n. 30.03.

2. La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che sono ottenuti per distillazione di catrami di carbon fossile a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.

3. La denominazione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il processo di fabbricazione.

4. La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.

Note complementari *(a)*:

1. *Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come:*

   A. *oli leggeri (sottovoce 27.10 A), gli oli e le preparazioni che a 210° C distillano, comprese le perdite, 90 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;*

   B. *benzine speciali (sottovoce 27.10 A III a)), gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A e il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60° C;*

   C. *acqua ragia minerale (sottovoce 27.10 A III a) 1.), le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (b);*

   D. *oli medi (sottovoce 27.10 B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210° C meno del 90 % e a 250° C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;*

   E. *petrolio lampante (sottovoce 27.10 B III a)), gli oli medi definiti nel precedente paragrafo D e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (b);*

   F. *oli pesanti (sottovoce 27.10 C), gli oli e le preparazioni che a 250° C distillano, comprese le perdite, meno del 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata col suddetto metodo;*

(a) Per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'«American Society for Testing and Materials» e pubblicati nel dicembre 1962 nella 39a Edizione sulle definizioni e specificazioni convenzionate (standards) per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(b) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) pubblicato nell'ottobre 1963 dal Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

G. oli da gas (sottovoce 27.10 C I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F e che a 350° C distillano, comprese le perdite, l'85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

H. oli combustibili (sottovoce 27.10 C II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo G e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

— inferiore o eguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939;

— oppure superiore o eguale ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o eguale a 10° C, secondo il metodo ASTM D 97;

— oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II, se detti oli a 300° C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, il 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 % in volume a 300° C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C, secondo il metodo ASTM D 97.

Tabella di corrispondenza Colore diluito C / Viscosità V

Colore C		*0*	*0,5*	*1*	*1,5*	*2*	*2,5*	*3*	*3,5*	*4*	*4,5*	*5*	*5,5*	*6*	*6,5*	*7*	*7,5 e più*
Viscosità	*I*	*4*	*4*	*4*	*5,4*	*9*	*15,1*	*25,3*	*42,4*	*71,1*	*119*	*200*	*335*	*562*	*943*	*1580*	*2650*
V	*II*	*7*	*7*	*7*	*7*	*9*	*15,1*	*25,3*	*42,4*	*71,1*	*119*	*200*	*335*	*562*	*943*	*1580*	*2650*

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50° C espressa in centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili di questa sottovoce deve essere naturale.

Questa sottovoce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, per i quali non è possibile determinare:

— o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250° C, secondo il metodo ASTM D 86;

— o la viscosità cinematica a 50° C, secondo il metodo ASTM D 445;

— o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nella sottovoce 27.10 C III.

2. *Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propano e butano commerciali (sottovoce 27.11 A) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o eguale a 25 kg per cm²* — o 24,5 bar — secondo il metodo ASTM D 1267.

3. *Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27.12 A) la vaselina che presenta una coloratione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.*

4. *Per l'applicazione della sottovoce 27.13 B I, si considerano come greggi i prodotti che presentano:*

a) un tenore di olio eguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100° C è inferiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445; oppure

b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100° C è eguale o superiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

5. *Per «trattamento definito», ai sensi delle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e della sottovoce 27.13 B, si intendono le operazioni seguenti:*

a) la distillazione sotto vuoto;

b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) il cracking;

d) il reforming;

e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;

g) la polimerizzazione;

h) l'alchilazione;

ij) l'isomerizzazione;

k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);

l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C;

m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atm. ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della sottovoce 27.10 C III, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, «hydrofinishing» o decolorazione);

n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C II, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci 27.10 A, 27.10 B o 27.10 C I(*) sono passibili dei dazi doganali previsti per la sottovoce 27.10 C II c), secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti;

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C III.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

6. *I quantitativi di prodotti eventualemente ottenuti durante la trasformazione chimica e che rientrano nelle voci o sottovoci 27.07 B I, 27.10, 27.11,27.12, 27.13 B, 27.14 C, 29.01 A I, 29.01 B II a), 29.01 D I a) sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e nella sottovoce 27.13 B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti.*

7. *Sono ammessi nella sottovoce 27.10 C III c) soltanto gli oli destinati ad essere miscelati, dall'importatore, con altri oli o con prodotti della voce n. 38.14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, in imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione*

(*) Fino al 31 dicembre 1971, non si tiene conto della sottovoce 27.10 C I.

doganale di cui alle precedenti Note complementari 5 e 6 relative alla voce n. 27.10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in istallazioni che comprendano congiuntamente:

— *almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;*

— *almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento, e che consenta l'aggiunta di additivi;*

— *apparecchi di condizionamento.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
27.01	**Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:**		
	A. Carboni fossili *(C.E.C.A.)*		
	B. altri *(C.E.C.A.)*		
27.02	**Ligniti e agglomerati di ligniti:**		
	A. Ligniti *(C.E.C.A.)*		
	B. Agglomerati di ligniti *(C.E.C.A.)*		
27.03	**Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:**		
	A. Torba	esenzione	esenzione
	B. Agglomerati di torba	3	1,8
27.04	**Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:**		
	A. di carbon fossile:		
	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	3	1,8
	II. altri *(C.E.C.A.)*		
	B. di lignite *(C.E.C.A.)*		
	C. altri	3	1,8
27.05	**Carbone di storta**	3	1,8
27.05 bis	**Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili**	esenzione	esenzione
27.06	**Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti**	esenzione	esenzione
27.07	**Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:**		
	A. Oli greggi:		
	I. Oli leggeri greggi, distillanti 90 % o più del loro volume fino a 200° C	10	4,8
	II. altri	2	1,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
27.07 *(segue)*	B. Benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:		
	I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	10	6
	II. destinati ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	C. Prodotti basici	6	3,6
	D. Fenoli, cresoli, xilenoli	3	2,6
	E. Naftalina	esenzione	1,5
	F. Antracene	esenzione	esenzione
	G. altri:		
	I. Prodotti aromatici destinati alla fabbricazione del nerofumo (a)	esenzione	3,6
	II. non nominati	5	3,6
27.08	**Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali**	esenzione	esenzione
27.09	**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi**	esenzione	esenzione
27.10	**Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:**		
	A. Oli leggeri:		
	I. destinati a subire un trattamento definito (a)	14 (b)	8,4
	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 A I (a)	14 (b) (c)	8,4 (c)
	III. destinati ad altri usi:		
	a) Benzine speciali:		
	1. Acqua ragia minerale	14 (d)	8,4
	2. altre	14 (d)	8,4
	b) non nominati	14 (d)	8,4
	B. Oli medi:		
	I. destinati a subire un trattamento definito (a)	14 (b)	8,4
	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 B I (a)	14 (b) (c)	8,4 (c)
	III. destinati ad altri usi:		
	a) Petrolio lampante	14 (d)	8,4
	b) non nominati	14 (d)	8,4

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(c) Vedere Nota complementare 6.

(d) Il dazio è ridotto al 6 % (sospensione) per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
27.10 *(segue)*	C. Oli pesanti:		
	I. Oli da gas:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	10 (b)	6
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C I a) (a)	10 (b) (c)	6 (c)
	c) destinati ad altri usi	10 (d)	6
	II. Oli combustibili:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	10 (b)	6
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C II a) (a)	10 (b) (c)	6 (c)
	c) destinati ad altri usi	10 (d)	6
	III. Oli lubrificanti ed altri:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	12 (b)	7,2
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C III a) (a)	12 (b) (c)	7,2 (c)
	c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della Nota complementare 7 di questo Capitolo (a)	12 (e)	7,2
	d) destinati ad altri usi	12 (f)	7,2
27.11	**Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:**		
	A. Propano e butano commerciali:		
	I. destinati a subire un trattamento definito (a)	3,5 (b)	1,9
	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.11 A I (a)	3,5 (b) (c)	1,9 (c)
	III. destinati ad altri usi	3,5	1,9
	B. altri:		
	I. presentati allo stato gassoso	3,5 (b)	1,9
	II. non nominati	3,5 (b)	1,9
27.12	**Vaselina:**		
	A. greggia:		
	I. destinata a subire un trattamento definito (a)	2,5 (b)	2,1
	II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.12 A I (a)	2,5 (b) (c)	2,1 (c)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(c) Vedere Nota complementare 6.

(d) Il dazio è ridotto a 3,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(e) Il dazio è ridotto a 4 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(f) Il dazio è ridotto a 7 % (sospensione) per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
27.12 *(segue)*	A. III. destinata ad altri usi	2,5	2,1
	B. altra	10	7,6
27.13	**Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati:**		
	A. Ozocerite, cera di lignite o di torba:		
	I. gregge	3	1,7
	II. altre	10	6
	B. altri:		
	I. greggi:		
	a) destinati a subire un trattamento definito (a)	2,5 (b)	2,1
	b) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.13 B I a) (a)	2,5 (b) (c)	2,1 (c)
	c) destinati ad altri usi	2,5	2,1
	II. altri	10	6,8
27.14	**Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
	A. Bitume di petrolio	esenzione	esenzione
	B. Coke di petrolio	esenzione	esenzione
	C. altri:		
	I. Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi destinati alla fabbricazione del nerofumo (a)	esenzione	2,2
	II. non nominati	4	2,2
27.15	**Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche**	esenzione	esenzione
27.16	**Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.):**		
	A. Mastici bituminosi	8	3,6
	B. altre	3	1,3
27.17	**Energia elettrica**	esenzione	esenzione

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(c) Vedere Nota complementare 6.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.50 o 28.51, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.

   b) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.49 o 28.52, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.

2. Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota 1, ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci n.ri 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 e 38.11, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

Note

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:

   a) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;

   b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);

   c) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;

   d) i prodotti dei paragrafi a), b), c) suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto.

2. Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n. 28.36), ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n. 28.42), ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n. 28.43), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.44), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n. 28.56), sono da classificare in questo Capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati:

   a) gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (nella voce n. 28.13);

   b) gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n. 28.14);

c) il solfuro di carbonio (nella voce n. 28.15);

d) i tiocarbonati, i seleniocarbonati e telluriocarbonati, i seleniocianati e telluriocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (nella voce n. 28.48);

e) l'acqua ossigenata solida (nella voce n. 28.54), l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n. 28.58), ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto del 25 % o meno, in peso, allo stato secco, che è compresa nel Capitolo 31.

3. Questo Capitolo non comprende:

a) i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione V;

b) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla Nota 2 precedente;

c) i prodotti contemplati nelle Note 1, 2, 3 e 4 del Capitolo 31;

d) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «*luminescenti*» compresi nella voce n. 32.07;

e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n. 38.19; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19;

f) le pietre preziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n. 71.02 al n. 71.04), nonché i metalli preziosi compresi nel Capitolo 71;

g) i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione XV;

h) gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio (n. 90.01).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n. 28.13.

5. Le voci dal n. 28.29 al n. 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio. Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci, i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n. 28.48.

6. La voce n. 28.50 comprende soltanto:

a) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti: l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235, il plutonio ed i suoi isotopi;

b) gli elementi chimici radioattivi seguenti: il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore;

c) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle Sezioni XIV o XV);

d) i composti inorganici o organici di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non, anche miscelati fra loro;

e) le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;

f) gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari.

Il termine «isotopi», menzionato qui sopra e nel testo delle voci n.ri 28.50 e 28.51, si estende agli «isotopi arricchiti», esclusi, tuttavia, gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio impoverito in U 235.

7. Rientrano nella voce n. 28.55 i ferro-fosfori contenenti, in peso, 15 % e più di fosforo e i cuprofosfori contenenti, in peso, più di 8 % di fosforo.

Nota complementare

Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. ELEMENTI CHIMICI		
28.01	**Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):**		
	A. Fluoro	9	7,2
	B. Cloro	14	11,2
	C. Bromo	15	12
	D. Iodio:		
	I. greggio	esenzione	esenzione
	II. altro	15	12
28.02	**Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale**	10	6,4
28.03	**Carbonio (nero di gas di petrolio o «carbon black», neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)**	5	3,2
28.04	**Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:**		
	A. Idrogeno	7	4,8
	B. Gas rari	11	7,2
	C. altri metalloidi:		
	I. Ossigeno	9	7,2
	II. Selenio	esenzione	esenzione
	III. Tellurio ed arsenico	4	2,4
	IV. Fosforo	15	9,6
	V. altri	8	6,4
28.05	**Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio:**		
	A. Metalli alcalini:		
	I. Sodio	7	5,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.05 *(segue)*	A. II. Potassio	9	7,2
	III. Litio	9	5,6
	IV. Cesio e rubidio	5	4
	B. Metalli alcalino-terrosi	11	8,8
	C. Metalli delle terre rare	5	3,2
	D. Mercurio:		
	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 U.C.	8,40 U.C. per bombola	6,72 U.C. per bombola
	II. altro	esenzione	esenzione
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI		
28.06	**Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico**	12	9,6
28.07	**Anidride solforosa (biossido di zolfo)**	15	12
28.08	**Acido solforico; oleum**	4	3,2
28.09	**Acido nitrico; acidi solfonitrici**	15	9,6
28.10	**Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)**	14	13,2
28.11	**Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici:**		
	A. Anidride arseniosa	8	6,4
	B. Anidride arsenica	11	8,8
	C. Acido arsenico	11	8,8
28.12	**Acido borico e anidride borica**	8	4,8
28.13	**Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:**		
	A. Acido fluoridrico	13	8
	B. Anidride solforica	8	6,4
	C. Ossidi di azoto	11	7,2
	D. Anidride carbonica	15	9,6
	E. Anidride silicica	10	6,4
	F. altri	12	8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	III. DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI		
28.14	**Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi:**		
	A. Cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:		
	I. Cloruri di iodio	15	12
	II. Cloruri di zolfo	14	11,2
	III. Ossicloruro di selenio	14	11,2
	IV. altri	12	9,6
	B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi	14	8,8
28.15	**Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:**		
	A. Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo	13	8
	B. Solfuro di carbonio	8	6,4
	C. altri	8	4,8
	IV. BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI		
28.16	**Ammoniaca liquefatta o in soluzione**	15	11,2
28.17	**Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:**		
	A. Idrossido di sodio (soda caustica)	14	12,8
	B. Idrossido di potassio (potassa caustica)	13	11,8
	C. Perossidi di sodio e di potassio	13	8
28.18	**Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:**		
	A. di stronzio	12	9,6
	B. di bario	11	8,8
	C. di magnesio:		
	I. Ossido e idrossido	9	5,6
	II. Perossido	13	8
28.19	**Ossido di zinco; perossido di zinco**	14	12,8
28.20	**Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:**		
	A. Ossido e idrossido di alluminio (allumina)	11	8,8
	B. Corindoni artificiali	10	7,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.21	**Ossidi e idrossidi di cromo**	15	13,4
28.22	**Ossidi di manganese:**		
	A. Biossido di manganese	12	8
	B. altri	15	12
28.23	**Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)**	10	6,4
28.24	**Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto**	10	6,4
28.25	**Ossidi di titanio**	15	9,6
28.26	**Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)**	11	8,8
28.27	**Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione**	13	12,2
28.28	**Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici:**		
	A. Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	15	9,6
	B. Ossido e idrossido di litio	13	8
	C. Ossido, idrossido e perossido di calcio:		
	I. Ossido e idrossido	10	6,4
	II. Perossido	13	10,4
	D. Ossido e idrossido di berillio:		
	I. Ossido	10	8
	II. Idrossido	13	10,4
	E. Ossidi e idrossidi di nichelio:		
	I. Ossidi	esenzione	esenzione
	II. Idrossidi	9	7,2
	F. Ossidi e idrossidi di molibdeno	13	8
	G. Ossidi e idrossidi di tungsteno	8	6,4
	H. Ossidi e idrossidi di vanadio:		
	I. Pentossido (anidride vanadica)	9	5,6
	II. altri	12	8
	IJ. Ossido di zirconio e ossidi di germanio	10	8
	K. Ossidi e idrossidi di rame:		
	I. Ossidi	5	4
	II. Idrossidi	12	9,6
	L. Ossidi di mercurio	7	5,6
	M. altri	14	11,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonom %	convenzionali %
1	2	3	4
	V. SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28.29	**Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:**		
	A. Fluoruri:		
	I. di berillio	9	7,2
	II. di ammonio, di sodio	14	11,2
	III. altri	12	8
	B. Fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:		
	I. Fluosilicati di sodio, di potassio	15	12
	II. Fluozirconato di potassio	9	7,2
	III. Fluoalluminato di sodio	11	8,8
	IV. altri	13	8
28.30	**Cloruri ed ossicloruri:**		
	A. Cloruri:		
	I. di ammonio, di alluminio	14	11,2
	II. di bario	11	8,8
	III. di calcio, di magnesio	10	6,4
	IV. di ferro	3	2,4
	V. di cobalto, di nichelio	13	10,4
	VI. di stagno	9	5,6
	VII. altri	12	9,6
	B. Ossicloruri:		
	I. di rame, di piombo	5	4
	II. altri	12	8
28.31	**Cloriti e ipocloriti:**		
	A. Cloriti	13	8
	B. Ipocloriti:		
	I. di sodio, di potassio	14	11,2
	II. altri	15	12
28.32	**Clorati e perclorati:**		
	A. Clorati:		
	I. di ammonio, di sodio, di potassio	10	8
	II. di bario	9	7,2
	III. altri	12	9,6
	B. Perclorati:		
	I. di ammonio	7	5,6
	II. di sodio	10	6,4
	III. di potassio	9	7,2
	IV. altri	12	9,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.33	**Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti**	15	12
28.34	**Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:**		
	A. Ioduri	15	12
	B. Iodati	15	12
	C. altri	15	12
28.35	**Solfuri, compresi i polisolfuri:**		
	A. Solfuri:		
	I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio	11	8,8
	II. di calcio, di antimonio, di ferro	8	6,4
	III. altri	15	12
	B. Polisolfuri:		
	I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno	12	9,6
	II. altri	15	12
28.36	**Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati**	15	12
28.37	**Solfiti e iposolfiti**	12	8
28.38	**Solfati e allumi; persolfati:**		
	A. Solfati:		
	I. di sodio, di cadmio	11	7,2
	II. di potassio, di rame	5	3,2
	III. di bario, di zinco	14	11,2
	IV. di magnesio, di alluminio, di cromo	15	9,6
	V. di cobalto, di titanio	10	8
	VI. di ferro, di nichelio	9	5,6
	VII. di mercurio, di piombo	8	6,4
	VIII. altri	13	8
	B. Allumi:		
	I. di ammonio	12	9,6
	II. di potassio	15	12
	III. di cromo	13	10,4
	IV. altri	14	11,2
	C. Persolfati	13	10,4
28.39	**Nitriti e nitrati:**		
	A. Nitriti	12	8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.39 *(segue)*	B. Nitrati:		
	I. di sodio	14	8,8
	II. di potassio	10	8
	III. di calcio	12	9,6
	IV. di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichelio	11	8,8
	V. di rame, di mercurio	8	6,4
	VI. di piombo	15	12
	VII. altri	14	11,2
28.40	**Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:**		
	A. Fosfiti e ipofosfiti	15	9,6
	B. Fosfati:		
	I. di ammonio	12	8
	II. altri, compresi i polifosfati	15	11,2
28.41	**Arseniti e arseniati:**		
	A. Arseniti:		
	I. di mercurio	10	8
	II. altri	14	11,2
	B. Arseniati:		
	I. di mercurio	8	6,4
	II. altri	12	9,6
28.42	**Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:**		
	A. Carbonati:		
	I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio)	12	9,6
	II. di sodio	13	10,4
	III. di calcio	9	7,2
	IV. di magnesio, di rame	6	4,8
	V. di berillio, di cobalto, di bismuto	10	8
	VI. di litio	14	10,2
	VII. altri	14	8,8
	B. Percarbonati	14	11,2
28.43	**Cianuri semplici e complessi:**		
	A. Cianuri semplici:		
	I. di sodio, di potassio, di calcio	15	12

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
28.43 *(segue)*	A. II. di cadmio	13	10,4
	III. altri	11	8,8
	B. Cianuri complessi	15	12
28.44	**Fulminati, cianati e tiocianati:**		
	A. Fulminati	12	9,6
	B. Cianati	10	8
	C. Tiocianati	15	12
28.45	**Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:**		
	A. di zirconio	11	8,8
	B. altri	15	9,6
28.46	**Borati e perborati:**		
	A. Borati:		
	I. di sodio:		
	a) anidri:		
	1. destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (a)	esenzione	esenzione
	2. altri	7	4,8
	b) idrati	12	8
	II. altri	12	8
	B. Perborati	15	12
28.47	**Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):**		
	A. Alluminati	15	12
	B. Cromati, bicromati e percromati:		
	I. Cromati	15	13,4
	II. altri	14	12,4
	C. Manganiti, manganati e permanganati	15	12
	D. Antimoniati, molibdati	14	11,2
	E. Zincati, vanadati	10	6,4
	F. altri	13	10,4
28.48	**Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati:**		
	A. Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	10	8
	B. Cloruro doppio di stagno e ammonio (clorostannato d'ammonio)	9	5,6

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.48 *(segue)*	C. Ioduri doppi o complessi	15	12
	D. Solfato doppio di magnesio e potassio	6	4,8
	E. Solfato doppio di nichelio e ammonio	9	5,6
	F. altri:		
	I. Solfati doppi o complessi	14	8
	II. Fosfati doppi o complessi	14	11,2
	III. Carbonati doppi o complessi	14	8,8
	IV. Silicati doppi o complessi	14	9,6
	V. Zincati e vanadati, doppi o complessi	14	6,4
	VI. Cromati doppi o complessi	14	13,4
	VII. Bicromati e percromati, doppi o complessi	14	12,4
	VIII. non nominati	14	11,2
	VI. PRODOTTI VARI		
28.49	**Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non:**		
	A. Metalli preziosi allo stato colloidale:		
	I. Argento	10	8
	II. altri	8	4,8
	B. Amalgame di metalli preziosi	12	8
	C. Sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:		
	I. dell'argento	12	9,6
	II. di altri metalli preziosi	5	3,2
28.50	**Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:**		
	A. Elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e «cermet», compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari:		
	I. Uranio naturale:		
	a) greggio; cascami e rottami *(EURATOM)*	esenzione	—
	b) lavorato:		
	1. Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri *(EURATOM)*	esenzione	esenzione
	2. altro *(EURATOM)*	2	1,6
	II. altri *(EURATOM)*	esenzione	—

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.50 *(segue)*	B. Isotopi radioattivi artificiali e loro composti *(EURATOM)*	esenzione	(a)
	C. altri	esenzione	esenzione
28.51	**Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:**		
	A. Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5000 *(EURATOM)*	10	—
	B. altri	15	9,6
28.52	**Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:**		
	A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro *(EURATOM)*	esenzione	(a)
	B. altri	6	4
28.53	**Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa**	7	5,6
28.54	**Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida:**		
	A. solido	18	14,4
	B. altro	15	12
28.55	**Fosfuri:**		
	A. di calcio	12	8
	B. di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo	11	7,2
	C. altri	14	11,2
28.56	**Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):**		
	A. di silicio	9	8,6
	B. di boro	7	5,6
	C. di calcio	15	14,2
	D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio	12	9,6
	E. altri	13	8

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
28.57	**Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri:**		
	A. Idruri	10	6,4
	B. Azoturi	10	6,4
	C. Azotidrati:		
	I. di piombo	9	7,2
	II. altri	13	10,4
	D. Siliciuri	11	8,8
	E. Boruri	13	8
28.58	**Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi:**		
	A. Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	4	3,2
	B. Amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	12	9,6
	C. Calciocianamide	12	8
	D. altri	15	9,6

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:

   a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;

   b) miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi e non (Capitolo 27);

   c) i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.43 ed i prodotti della voce n. 29.44, di costituzione chimica definita o non;

   d) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati;

   e) le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;

   f) i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e) sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

   g) i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonché le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.

2. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti compresi nella voce n. 15.04, nonché la glicerina (n. 15.11);

   b) l'alcole etilico (n.ri 22.08 e 22.09);

   c) il metano (n. 27.11);

   d) i composti del carbonio menzionati nella Nota 2 del Capitolo 28;

   e) l'urea con tenore in azoto inferiore o uguale a 45 %, in peso, allo stato secco, che è compresa nelle voci n.ri 31.02 o 31.05, secondo la presentazione;

   f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze «luminescenti», i prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonché le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);

   g) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonché i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm^3 (n. 36.08);

   h) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; i prodotti detti «scolorine» condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;

   ij) gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).

3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo Capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci,* nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21, *n. 29.22 e n. 29.23* inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).

   I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come «funzioni azotate» ai sensi della voce n. 29.30.

5. a) Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sottocapitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sottocapitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;

   b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei Sottocapitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;

   c) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a), b) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;

   d) i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sottocapitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;

   e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.

6. I prodotti delle voci dal n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.

   Sono esclusi dalle voci n.ri 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli emiacetali interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici, le ureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.

Nota complementare

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, sempreché, nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale «altri» (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale «altri».

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
	I. IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.01	**Idrocarburi:**		
	A. aciclici:		
	I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ..	25	17,5
	II. destinati ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	B. cicloparaffinici e cicloolefinici:		
	I. Azuleni	16	12,8
	II. altri:		
	a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25	17,5
	b) destinati ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	C. cicloterpenici:		
	I. Pineni, canfene, dipentene	13	9,6
	II. altri	18	11,2
	D. aromatici:		
	I. Benzolo, toluolo, xiloli:		
	a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25	16
	b) destinati ad altri usi (a)	esenzione	esenzione
	II. Stirolo, etilbenzolo	8	6,4
	III. Isopropilbenzolo (cumolo)	8	8
	IV. Naftalina, antracene	esenzione	3
	V. Difenile, trifenili	15	12
	VI. Cimeni	13	10,4
	VII. altri	16	10,4
29.02	**Derivati alogenati degli idrocarburi:**		
	A. Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:		
	I. Fluoruri e polifluoruri	18	14,4
	II. Cloruri e policloruri:		
	a) saturi:		
	1. Cloruro di metile, cloruro di etile	18	14,4
	2. altri	16	12,8
	b) non saturi	19	15,2
	III. Bromuri e polibromuri	23	18,4
	IV. Ioduri e poliioduri	25	17,5
	V. Derivati misti	17	13,6

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
29.02 *(segue)*	B. Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17	13,6
	C. Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici	18	14,4
29.03	**Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:**		
	A. Derivati solfonati	16	12,8
	B. Derivati nitrati e nitrosi:		
	I. Trinitrotoluoli, dinitronaftaline	10	8
	II. altri	16	12,8
	C. Derivati misti:		
	I. Derivati solfoalogenati	14	11,2
	II. altri	16	12,8
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.04	**Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Monoalcoli saturi:		
	I. Alcole metilico (metanolo)	18	14,4
	II. Alcoli propilico ed isopropilico	15	12
	III. Alcoli butilici:		
	a) Alcole butilico terziario	8	6,4
	b) altri alcoli butilici	14	11,2
	IV. Alcoli amilici	20	16
	V. altri	18	15,8
	B. Monoalcoli non saturi:		
	I. Alcole allilico	14	11,2
	II. altri	16	12
	C. Polialcoli:		
	I. Dioli, trioli e tetroli	19	16,4
	II. Mannite	12 + em	—
	III. Sorbite:		
	a) in soluzione acquosa:		
	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 + em	—
	2. altra	12 (a) + em	—
	b) altra:		
	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12 + em	—
	2. altra	12 (a) + em	—

(a) Il dazio è sospeso a 9 % per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.04 *(segue)*	C. IV. altri polialcoli	14	11,2
	V. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	18	14,4
29.05	**Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	I. Cicloesanolo, metile- e dimetilcicloesanoli	20	16
	II. Mentolo	11	8,8
	III. Steroli, inositoli	14	11,2
	IV. altri	16	12,8
	B. aromatici:		
	I. Alcole cinnamico	13	10,4
	II. altri	17	13,6
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.06	**Fenoli e fenoli-alcoli:**		
	A. Monofenoli:		
	I. Fenolo e suoi sali	4	3,2
	II. Cresoli, xilenoli, e loro sali	3	2,4
	III. Naftoli e loro sali	18	14,4
	IV. altri	17	13,6
	B. Polifenoli:		
	I. Resorcina e suoi sali	17	13,6
	II. Idrochinone	18	14,4
	III. Diossinaftaline e loro sali	17	13,6
	IV. 2,2 di (p-ossifenil) propano	15	9,6
	V. altri	15	12
	C. Fenoli-alcoli	18	14,4
29.07	**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli:**		
	A. Derivati alogenati	15	12
	B. Derivati solfonati	18	14,4
	C. Derivati nitrati e nitrosi:		
	I. Trinitrofenolo (acido picrico); trinitroresorcinato di piombo; trinitroxilenoli e loro sali	10	8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.07 *(segue)*	C. II. Dinitrocresoli, trinitrometacresolo	16	12,8
	III. altri	18	14,4
	D. Derivati misti	18	14,4
	IV. ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.08	**Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Eteri-ossidi:		
	I. aciclici:		
	a) Ossido di etile (etere etilico), ossidi di etile diclorurati	25	17,5
	b) altri	17	13,6
	II. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17	13,6
	III. aromatici:		
	a) Eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	13	10,4
	b) Ossido di fenile	17	13,6
	c) Mono- e dinitrofenetoli	17	13,6
	d) altri	16	12,8
	B. Eteri-ossidi-alcoli:		
	I. aciclici	20	16
	II. ciclici	14	11,2
	C. Eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:		
	I. Guaiacolo, solfoguaiacolato di potassio	19	15,2
	II. altri	15	12
	D. Perossidi di alcoli e perossidi di eteri	17	11,2
29.09	**Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18	15,8
29.10	**Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Piperonilbutossido	13	10,4
	B. altri	18	14,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
29.11	**Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:**		
	A. Aldeidi acicliche:		
	I. Metanale (formaldeide), triossimetilene e paraformaldeide	18	14,4
	II. Etanale	24	19,2
	III. Paraldeide e metaldeide	17	13,6
	IV. Butanale	19	15,2
	V. altre	16	12,8
	B. Aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	14	11,2
	C. Aldeidi aromatiche:		
	I. Aldeide cinnamica	18	14,4
	II. altre	16	12,8
	D. Aldeidi-alcoli	16	12,8
	E. Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
	I. Aldeide metilprotocatechica (vanillina) e aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)	20	16
	II. altre	17	12
29.12	**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11**	16	12,8
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
29.13	**Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Chetoni aciclici:		
	I. Monochetoni:		
	a) Acetone	17	11,2
	b) altri	14	11,2
	II. Polichetoni	12	9,6
	B. Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	I. Canfora:		
	a) naturale greggia	11	8,8
	b) altra (naturale raffinata e sintetica)	16	12,8
	II. altri	15	12
	C. Chetoni aromatici:		
	I. Metilnaftilchetone	14	11,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.13 *(segue)*	C. II. Benzilidenacetone	17	13,6
	III. altri	18	14,4
	D. Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
	I. aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	14	11,2
	II. aromatici	18	14,4
	E. Chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	18	14,4
	F. Chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	17	13,6
	G. Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	I. Muschio chetone	14	11,2
	II. Bromuro di canfora	23	18,4
	III. altri	16	12,8
	VII. ACIDI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.14	**Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Monoacidi aciclici saturi:		
	I. Acido formico, suoi sali e suoi esteri	19	15,2
	II. Acido acetico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido acetico:		
	1. Acido pirolegnoso	14	11,2
	2. altro	21	16,8
	b) Sali dell'acido acetico:		
	1. Piroligniti (di calcio, ecc.)	10	8
	2. Acetato di sodio	19	15,2
	3. Acetato di cobalto	14	11,2
	4. altri	17	13,6
	c) Esteri dell'acido acetico:		
	1. Acetati di etile, di vinile, di propile, d'isopropile	20	16
	2. Acetati di metile, di butile, di isobutile, di amile, di isoamile, di glicerina	19	15,2
	3. Acetati di paracresile, di fenilpropile, di fenilmetile, di rodinile, di santalile, di fenilglicole	13	10,4
	4. Acetato di deidropregnenolone 16, 17	12	9,6
	5. altri	17	13,6
	III. Anidride acetica	20	16

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.14 *(segue)*	A. IV. Alogenuri dell'acido acetico	18	14,4
	V. Acidi cloroacetici, loro sali e loro esteri	16	12,8
	VI. Acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	23	18,4
	VII. Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	14	8,8
	VIII. Acidi butirrici, loro sali e loro esteri	15	12
	IX. Acidi valerianici, loro sali e loro esteri	13	10,4
	X. Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido palmitico	11	8,8
	b) Sali ed esteri dell'acido palmitico	16	12,8
	XI. Acido stearico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido stearico	12	9,6
	b) Sali ed esteri dell'acido stearico:		
	1. Stearati di zinco, di magnesio	13	10,4
	2. altri	15	12
	XII. altri	16	12,8
	B. Monoacidi aciclici non saturi:		
	I. Acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	17	13,6
	II. Acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido undecilenico	13	10,4
	b) Sali ed esteri dell'acido undecilenico	16	12,8
	III. Acido oleico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido oleico	12	9,6
	b) Sali ed esteri dell'acido oleico	16	12,8
	IV. altri:		
	a) Acido sorbico, acido acrilico	15	9,6
	b) altri	15	12
	C. Monoacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17	13,6
	D. Monoacidi aromatici:		
	I. Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	17	13,6
	II. Cloruro di benzoile	18	14,4
	III. Acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri	19	15,2
	IV. altri	16	12,8
29.15	**Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Poliacidi aciclici:		
	I. Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	19	15,2
	II. Acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri	17	13,6
	III. Anidride maleica	15	12

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.15 *(segue)*	A. IV. Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
	a) Acido azelaico, acido sebacico	12	9,6
	b) Sali ed esteri degli acidi azelaico e sebacico	16	12,8
	V. altri	16	10,4
	B. Poliacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17	11,2
	C. Poliacidi aromatici:		
	I. Anidride ftalica	18	14,4
	II. Acido tereftalico, suoi sali e suoi esteri	18	11,2
	III. altri	18	14,4
29.16	**Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Acidi-alcoli:		
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	17	13,6
	II. Acido malico, suoi sali e suoi esteri	15	12
	III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Tartrato di calcio greggio	9	7,2
	b) altri	18	14,4
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido citrico	19	15,2
	b) Citrato di calcio greggio	7	5,6
	c) altri	20	16
	V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	23	18,4
	VI. Acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	20	16
	VII. Acido colico, acido desossicolico, loro sali e loro esteri:		
	a) Acido colico, acido desossicolico, e loro sali	13	10,4
	b) Esteri degli acidi colico e desossicolico	16	12,8
	VIII. altri:		
	a) aciclici	15	12
	b) ciclici	18	14,4
	B. Acidi-fenoli:		
	I. Acido salicilico, acido acetilsalicilico, loro sali e loro esteri:		
	a) Acido salicilico	21	16,8
	b) Sali dell'acido salicilico	19	15,2
	c) Esteri dell'acido salicilico:		
	1. Salicilati di metile, di fenile (salolo)	22	17,6
	2. altri	18	14,4
	d) Acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	21	16,8
	II. Acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri	18	14,4
	III. Acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	16	12,8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.16 *(segue)*	B. IV. Acido gallico, suoi sali e suoi esteri:		
	a) Acido gallico	14	11,2
	b) Sali ed esteri dell'acido gallico	17	13,6
	V. Acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri	18	14,4
	VI. altri	17	13,6
	C. Acidi-aldeidi e acidi-chetoni:		
	I. Acido deidrocolico e suoi sali	13	10,4
	II. Acetilacetato di etile e suoi sali	20	16
	III. altri	17	13,6
	D. altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse	17	13,6
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.17	**Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18	14,4
29.18	**Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Dinitroglicole, esanitromannite	12	9,6
	B. Trinitroglicerina, tetranitropentaeritrite (pentrite)	15	12
	C. Dinitrodietilenglicole	15	12
	D. altri	17	13,6
29.19	**Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
	A. Acido inositesafosforico, inositesafosfati, lattofosfati	15	12
	B. Tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato	15	11,2
	C. altri	17	13,6
29.20	**Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18	14,4
29.21	**Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	17	13,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
29.22	**Composti a funzione ammina:**		
	A. Monoammine acicliche:		
	I. Mono-, di- e trimetilammina, e loro sali	16	12,8
	II. Dietilammina e suoi sali	11	8,8
	III. altri	14	11,2
	B. Poliammine acicliche:		
	I. Esametilendiammina e suoi sali	16	12,8
	II. altri	15	9,6
	C. Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:		
	I. Cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina, e loro sali	13	10,4
	II. altri	16	12,8
	D. Monoammine aromatiche:		
	I. Anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	a) Trinitroaniline, tetranitroaniline	14	11,2
	b) altri	16	12,8
	II. Tetranitromonometilanilina (tetril)	8	6,4
	III. Toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	16	12,8
	IV. Xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	15	12
	V. Difenilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	a) Esanitrodifenilammina (exil)	8	6,4
	b) altri	16	12,8
	VI. Alfanaftilammina, betanaftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	a) Betanaftilammina e suoi sali	14	11,2
	b) altri	16	12,8
	VII. altri	16	12,8
	E. Poliammine aromatiche:		
	I. Fenilendiammine e toluilendiammine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	14	11,2
	II. altre	16	12,8
29.23	**Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:**		
	A. Ammino-alcoli; ammino-eteri; ammino-esteri:		
	I. Monoetanolammina e suoi sali	14	11,2
	II. altri	16	12,8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.23 *(segue)*	B. Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli; ammino-arileteri; ammino-arilesteri:		
	I. Anisidine, dianisidine, fenetidine, e loro sali	18	14,4
	II. altri	16	12,8
	C. Ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni	16	12,8
	D. Ammino-acidi:		
	I. Lisina, suoi esteri, e loro sali	13	10,4
	II. Sarcosina e suoi sali	15	12
	III. Acido glutammico e suoi sali	19	(a)
	IV. Acido ammino-acetico	17	11,2
	V. altri	17	13,6
	E. Ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse	17	13,6
29.24	**Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi:**		
	A. Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	14	8,8
	B. altri	17	13,6
29.25	**Composti a funzione ammide:**		
	A. Ammidi acliche:		
	I. Urea	16	12,8
	II. Asparagina e suoi sali:		
	a) Asparagina	14	11,2
	b) Sali dell'asparagina	17	13,6
	III. altri	18	14,4
	B. Ammidi cicliche:		
	I. Ureine:		
	a) Parafenetolurea (dulcina)	12	9,6
	b) altre	15	12
	II. Ureidi:		
	a) Feniletilmalonilurea e suoi sali	22	17,6
	b) Dietilmalonilurea e suoi sali	19	15,2
	c) altre	17	13,6
	III. altre ammidi cicliche:		
	a) 2,6 dietilamminoaceto-xilidide	17	12
	b) altre	17	13,6
29.26	**Composti a funzione immide o a funzione immina:**		
	A. Immidi:		
	I. Immide ortosolfobenzoica (saccarina) e suoi sali	15	12

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
29.26 *(segue)*	A. II. altre	17	13,6
	B. Immine:		
	I. Aldimmine	18	14,4
	II. altre immine:		
	a) Guanidina e suoi sali	17	13,6
	b) Esametilentetrammina	18	14,4
	c) Trimetilentrinitrammina (esogeno)	11	8,8
	d) altre	17	13,6
29.27	**Composti a funzione nitrile**	17	15,2
29.28	**Diazo-, azo- o azossi composti**	16	12,8
29.29	**Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina**	17	13,6
29.30	**Composti ad altre funzioni azotate**	17	13,6
	X. COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI		
29.31	**Tiocomposti organici:**		
	A. Xantogenati	14	11,2
	B. altri	18	14,4
29.32	**Composti organo-arsenicali**	17	13,6
29.33	**Composti mercurio-organici**	17	13,6
29.34	**Altri composti organo-minerali:**		
	A. Piombo tetraetile	20	16
	B. altri	18	14,4
29.35	**Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:**		
	A. Furfurolo e benzofurano (cumarone)	14	11,2
	B. Alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico	17	13,6
	C. Tiofene	14	11,2
	D. Carbazolo e suoi sali	13	10,4
	E. Piridina e suoi sali	10	8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.35 *(segue)*	F. Indolo e beta-metilindolo (scatolo), e loro sali	12	9,6
	G. Esteri dell'acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali	14	11,2
	H. Chinolina e suoi sali	17	13,6
	IJ. Amminoacridine e loro derivati	13	10,4
	K. 1-fenil- 2,3-dimetil- 5-pirazolone (analgesina) e 1-fenil- 2,3-dimetil- 4-dimetil-ammino- 5-pirazalone (dimetil-amminoanalgesina), e loro derivati:		
	I. 1-fenil- 2,3-dimetil- 4-isopropil- 5-pirazolone (isopropilanalgesina)	15	10,4
	II. altri	25	17,5
	L. Acidi nucleinici e loro sali	18	14,4
	M. Betapicolina	12	9,6
	N. Disolfuro di benzotiazile; mercaptobenzimidazolo; mercaptobenzotiazolo e suoi sali	18	14,4
	O. Santonina	13	8
	P. Cumarina e metilcumarina	18	14,4
	Q. Etilcumarina	14	11,2
	R. Fenolftaleina	18	14,4
	S. 1-Metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-tienil) -piperidina, suoi tartrati e suoi maleati; 3-Metilmercapto-10- [2'-(N-metil-piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali, oppure, 2-Metiltio-10- [2'-(N-metil-2 piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali; Cloridrato di 1-metil-4- (m-ossifenil) -4-propionil- piperidina; Cloridrato e nitrato di 2-(1-naftilmetil) imidazolina; 2-(N-p-tolil-N-m-ossifenil-amminometil) imidazolina; 3,5-Diosso -1,2-difenil-4-normal butil pirazolidina; Cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil) imminodibenzile; 0,0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidiltiofosfato; 2,4-bis-(etilammino)-6-cloro-triazina; 2-Etilammino-4-isopropilammino-6-cloro-triazina; (d)-3-Metossi-N-metilmorfinano e suoi sali; 6-Allil-6,7-diidro-5 H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali; 7-Cloro-2-metilammino- 5 -fenil-3 H-1,4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali; N-Isonicotinoil-N' isopropilidrazina; 2-Metil-9-fenil-2, 3, 4, 9-tetraidro-1 H-indeno (2, 1-c)-piridina e suoi sali, oppure, 1, 2, 3, 4-Tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali; Bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio; 2-Cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden) - tioxantene; Cloridrato di 2-benzilimidazolina; 2,4 bis-(isopropilammino)-6-cloro-triazina; 3 - Etilmercapto - 10 - (I'-metilpiperazinil-4'-propil) - fenotiazina; Derivati alogenati della chinolina; Derivati degli acidi chinolincarbonici	16	8,4
	T. altri	16	10,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.36	**Solfammidi**	18	11,2
29.37	**Sultoni e sultami**	17	13,6
	XI. PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI		
29.38	**Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:**		
	A. Provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa	14	7,1
	B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:		
	I. Vitamine A	9	4,5
	II. Vitamine B_2, B_3, B_6, B_{12} e H	9	5,8
	III. Vitamina B_9	18	14,4
	IV. Vitamina C	12	9,6
	V. altre vitamine	14	9,1
	C. Concentrati naturali di vitamine:		
	I. Concentrati naturali di vitamine A + D	9	5,6
	II. altri	14	11,2
	D. Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	18	11,7
29.39	**Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi, e loro derivati utilizzati principalmente come ormoni:**		
	A. Adrenalina	17	13,6
	B. Insulina	16	12,8
	C. Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:		
	I. Ormoni gonadotropi	11	8,8
	II. altri	15	12
	D. Ormoni cortico-surrenali:		
	I. Cortisone, idrocortisone, e loro acetati; deidrocortisone, 1,2-deidroidrocortisone	11	8,8
	II. altri	14	11,2
	E. altri ormoni	14	11,2
29.40	**Enzimi**	13	10,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
29.41	**Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:**		
	A. Digitaline	12	9,6
	B. Glicirizzina e glicirizzati	11	8,8
	C. Rutina e suoi derivati	18	14,4
	D. altri	14	11,2
29.42	**Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:**		
	A. Alcaloidi del gruppo dell'oppio:		
	I. Tebaina e suoi sali	13	10,4
	II. altri	17	13,6
	B. Alcaloidi della china:		
	I. Chinina e solfato di chinina	9	7,2
	II. altri	12	9,6
	C. altri alcaloidi:		
	I. Caffeina e suoi sali	13	10,4
	II. Cocaina e suoi sali:		
	a) Cocaina greggia	5	esenzione
	b) altri	17	11,2
	III. Emetina e suoi sali	10	8
	IV. Efedrina e suoi sali	16	12,8
	V. Nicotina e suoi sali	11	8,8
	VI. Teobromina e suoi derivati:		
	a) Teobromina	10	8
	b) Derivati della teobromina	15	12
	VII. Teofillina, teofillina-etilendiammina, e loro sali	17	13,6
	VIII. altri	13	8,4
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
29.43	**Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42:**		
	A. Ramnosio, raffinosio, mannosio	15	—
	B. altri	20	—

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
29.44	**Antibiotici:**		
	A. Penicilline	21	16,8
	B. Cloramfenicolo	13	10,4
	C. altri antibiotici	9	8
29.45	**Altri composti organici:**		
	A. Acetoarsenito di rame (verde di Schweinfurt)	13	10,4
	B. altri	20	16

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Il termine «medicamenti», ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile:

   a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;

   b) ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.

   Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande «toniche», acque minerali) né ai prodotti delle voci n.ri 30.02 e 30.04. Per l'applicazione di queste disposizioni e della Nota 3 d) del Capitolo, sono considerati:

   A) come prodotti non miscelati:

      1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

      2) tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli 28 e 29;

      3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.03, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

   B) come prodotti miscelati:

      1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso le zolfo colloidale);

      2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

      3) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.

2. Questo Capitolo non comprende:

   a) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali (n. 33.05);

   b) i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n. 33.06;

   c) i saponi medicinali della voce n. 34.01.

3. Nella voce n. 30.05 sono compresi soltanto:

   a) i cat-gut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;

   b) le laminarie sterili;

   c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;

   d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonché i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n. 30.02), siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;

   e) i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;

   f) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
30.01	**Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:**		
	A. Ghiandole ed altri organi, disseccati:		
	I. polverizzati	10	8
	II. non polverizzati:		
	a) Midollo spinale e polmoni	3	2,4
	b) altri	8	6,4
	B. altri	11	8,8
30.02	**Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili:**		
	A. Sieri e vaccini	15	9,6
	B. Colture di microrganismi	17	13,6
	C. altri	14	11,2
30.03	**Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:**		
	A. non condizionati per la vendita al minuto:		
	I. contenenti iodio o suoi composti	29	20,3
	II. altri:		
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati:		
	1. contenenti penicillina o suoi derivati	17	13,2
	2. altri	17	11,2
	b) non nominati	15	7,8
	B. condizionati per la vendita al minuto:		
	I. contenenti iodio o suoi composti	34	23,8
	II. altri:		
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati	22	17,6
	b) non nominati	20	10,4
30.04	**Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo**	17	11,2
30.05	**Altre preparazioni ed articoli farmaceutici**	15	12

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

      1) il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16,3 %;

      2) il nitrato di ammonio, anche puro;

      3) il solfonitrato di ammonio, anche puro;

      4) il solfato di ammonio, anche puro;

      5) il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16 %;

      6) il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;

      7) la calciocianamide con tenore in azoto inferiore od uguale al 25 %, anche impregnata di olio;

      8) l'urea con tenore in azoto inferiore od uguale al 45 %;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

   C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;

   D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 A) 2) o 1 A) 8) o di un miscuglio di questi prodotti.

2. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

      1) le scorie di defosforazione;

      2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;

      3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

      4) il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale allo 0,2 %;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

   C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

      1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);

      2) il salino di barbabietole;

      3) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota 6 c);

4) il solfato di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale al 52 % ;

5) il solfato di magnesio e di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale al 30 % ;

B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).

4. I fosfati di ammonio con tenore in arsenico superiore od uguale a 6 mg per chilogrammo rientrano nella voce n. 31.05.

5. I tenori limiti di cui alle Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4 si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.

6. Questo Capitolo non comprende:

a) il sangue di bestiame della voce n. 05.15;

b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4;

c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
31.01	**Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente**	esenzione	esenzione
31.02	**Concimi minerali o chimici azotati:**		
	A. Nitrato di sodio naturale (a)	esenzione	esenzione
	B. altri	10	8
31.03	**Concimi minerali o chimici fosfatici:**		
	A. Previsti alla lettera A) della Nota 2 di questo Capitolo:		
	I. Scorie di defosforazione	esenzione	esenzione
	II. Perfosfati	6	4,8
	III. altri	esenzione	esenzione
	B. previsti alle lettere B) e C) della Nota 2 di questo Capitolo	4	2,4
31.04	**Concimi minerali o chimici potassici:**		
	A. previsti alla lettera A) della Nota 3 di questo Capitolo	esenzione	esenzione
	B. prevista alla lettera B) della Nota 3 di questo Capitolo	3	2,4
31.05	**Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:**		
	A. altri concimi:		
	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	7	6,6
	II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
	a) Fosfato di ammonio	7	6,6

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
31.05 *(segue)*	A. II. b) contenenti fosfati e nitrati	7	6,6
	c) altri:		
	1. con tenore in azoto superiore al 10 % in peso	10	8
	2. altri	7	4,8
	III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio:		
	a) Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % (a)	10	esenzione
	b) altri:		
	1. con tenore in azoto superiore al 10 % in peso	10	8
	2. altri	7	4,8
	IV. altri:		
	a) con tenore in azoto superiore al 10 % in peso	10	8
	b) altri	4	3,2
	B. Prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	11	8,8

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci n.ri 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come «sostanze luminescenti» (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n. 32.09;

   b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, n. 29.44 e dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso.

2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzate nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classificare nella voce n. 32.05.

3. Sono comprese nelle voci n.ri 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n. 32.09.

4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5. Ai sensi di questo Capitolo, la dizione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6. Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

   a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

   b) da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
32.01	**Estratti per concia di origine vegetale:**		
	A. di mimosa	10	9,2
	B. di quebraco	esenzione	esenzione
	C. di sommacco, di vallonee, di querce o di castagno	9	—
	D. altri	9	8,2 (a)

(a) Per gli estratti tannici di eucalipto, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 250 tonnellate metriche da concedere dalle autorità competenti delle C.E., si applica il dazio del 4,2 % sul valore.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
32.02	**Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati**	10	8
32.03	**Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)**	10	8
32.04	**Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:**		
	A. Sostanze coloranti d'origine vegetale:		
	I. Catecù	esenzione	esenzione
	II. Estratti di grani di Persia ed estratti di robbia; guado	6	4,8
	III. Tornasole	3	2,4
	IV. altre	9	5,6
	B. Sostanze coloranti d'origine animale	10	8
32.05	**Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale:**		
	A. Sostanze coloranti organiche sintetiche	17	11
	B. Preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo	20	14
	C. Prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	19	16,8
	D. Prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra	17	10,4
	E. Indaco naturale	9	8,4
32.06	**Lacche coloranti**	16	14
32.07	**Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»:**		
	A. altre sostanze coloranti:		
	I. Neri minerali non nominati né compresi altrove	9	7,2
	II. Estratto di Cassel e prodotti simili	9	7,2
	III. Pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)	12	9,6
	IV. Pigmenti a base di ossido di titanio	15	9,6
	V. Pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio:		
	a) Rossi di molibdeno	11	8,8
	b) altri	17	13,6
	VI. altre:		
	a) Magnetite	esenzione	7
	b) non nominate	14	11,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
32.07 *(segue)*	B. Preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo	16	12,8
	C. Prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	12	8
32.08	**Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:**		
	A. Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati	15	12
	B. Preparazioni vetrificabili	16	10,4
	C. Lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi	13	8
	D. Fritta di vetro ed altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	8	4,8
32.09	**Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:**		
	A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture:		
	I. Essenza di perle o essenza d'Oriente	16	12,8
	II. altri	19	12
	B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	17	11,2
	C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	16	12,8
32.10	**Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori**	22	14,4
32.11	**Siccativi preparati**	17	11,2
32.12	**Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina**	11	7,2
32.13	**Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:**		
	A. Inchiostri da scrivere o da disegno	15	12
	B. Inchiostri da stampa	18	11,2
	C. altri inchiostri	16	12,8

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) le preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»), per la fabbricazione delle bevande, della voce n. 22.09;

   b) i saponi (n. 34.01);

   c) l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n. 38.07.

2. La voce n. 33.06 comprende tra l'altro i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n. 33.05), atti ad essere utilizzati come prodotti da profumeria o da toletta o come cosmetici e condizionati per la vendita al minuto per tali usi.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
33.01	**Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:**		
	A. Oli essenziali non deterpenati:		
	I. di agrumi	12	11,2
	II. altri:		
	a) di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang	5	3,2
	b) non nominati	esenzione	(a)
	B. Oli essenziali deterpenati:		
	I. di agrumi	12	12
	II. altri	10	6,4
	C. Resinoidi	7	5,6
33.02	**Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali**	10	6,4
33.03	**Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione**	9	7,2
33.04	**Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie**	10	8

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
33.05	**Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali**	12	9,6
33.06	**Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati:**		
	A. Creme da barba	20	12,8
	B. altri	18	11,2

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ARTE DENTARIA»

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i composti isolati di costituzione chimica definita;

   b) i dentifrici, le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33.06).

2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua, addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc.).

3. La denominazione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla Nota 3 del Capitolo 27.

4. La denominazione «cere preparate non emulsionate e senza solvente», usata nel testo della voce n. 34.04, è da considerarsi riferita soltanto:

   A) ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;

   B) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonché ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;

   C) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purché questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.

   La voce n. 34.04, invece, non comprende:

   a) le cere della voce n. 27.13;

   b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
34.01	**Saponi, compresi i saponi medicinali**	19	12
34.02	**Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone**	17	12
34.03	**Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
	A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	10	6,4
	B. altri	10	6,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente	12	8
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04	15	9,6
34.06	Candele, ceri, cerini, lumini da notte e prodotti simili	16	12,8
34.07	Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette «cere per l'arte dentaria», presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili	16	10,4

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

Nota

Questo Capitolo non comprende:

a) le sostanze proteiche presentate come medicamenti (n. 30.03);

b) i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina (Capitolo 49).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
35.01	**Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:**		
	A. Caseine:		
	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (a)	2	2
	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (a)	6	5
	III. altre	14	—
	B. Colle di caseina	13	—
	C. altri	10	10
35.02	**Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:**		
	A. Albumine:		
	I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (b)	esenzione	esenzione
	II. altre:		
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina:		
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	10 (c)	—
	2. altre	10 (c)	—
	b) non nominate	10	—
	B. Albuminati ed altri derivati delle albumine	12	12
35.03	**Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:**		
	A. Ittiocolla solida	10	8
	B. altri	15	12

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(c) Il dazio ad valorem è sostituito da una imposizione specifica stabilita conformemente alle disposizioni del Regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
35.04	**Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo**	12	8
35.05	**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:**		
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	23,9 + em	15,9 + em
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:		
	I. inferiore a 25 % in peso	16,3 (a) + em	13,6 + em con riscos. mass. del 18
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %, in peso	16,3 (a) + em	13,6 + em con riscos. mass. del 18
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %, in peso	16,3 (a) + em	13,6 + em con riscos. mass. del 18
	IV. uguale o superiore a 80 % in peso	16,3 (a) + em	13,6 + em con riscos. mass. del 18
35.06	**Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:**		
	A. Colle preparate non nominate né comprese altrove:		
	I. Colle vegetali:		
	a) di gomme naturali	11	8,8
	b) altre	19	15,2
	II. altre colle	16	12,8
	B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg	19	15,2

(a) Vedere Allegato II.

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1. Questo Capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti dalla seguente Nota 2, lettere a) o b).

2. La voce n. 36.08 comprende unicamente:

   a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

   b) i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a 300 cm^3;

   c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
36.01	**Polveri da sparo:**		
	A. Polvere nera	8	6,4
	B. altre	11	8,8
36.02	**Esplosivi preparati**	16	12,8
36.03	**Micce; cordoni detonanti**	15	9,6
36.04	**Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori**	24	19,2
36.05	**Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili):**		
	A. Stoppini in strisce o in rotoli per accendisigari, lampade da minatori, e simili	13	10,4
	B. altri	18	11,2
36.06	**Fiammiferi**	14	11,2
36.07	**Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma**	15	9,6
36.08	**Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili**	19	15,2

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1. Questo Capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto.

2. La voce n. 37.08 comprende soltanto:

   a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;

   b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purché condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso.

   Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.

Note complementari

1. *Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.*

2. *Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 37.07 B I, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
37.01	**Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto**	21	13,6
37.02	**Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce**	20	12,8
37.03	**Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati**	23	14,4
37.04	**Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:**		
	A. Pellicole cinematografiche:		
	I. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	II. altre positive	2,35 U.C. per 100 m	1,52 U.C. per 100 m
	B. altre	esenzione	esenzione
37.05	**Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:**		
	A. Microfilm	5	4
	B. altre	12	8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
37.06	**Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive**	esenzione	(a)
37.07	**Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:**		
	A. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	B. altre positive:		
	I. Pellicole cinematografiche d'attualità	2,25 U.C. per 100 m	1,57 U.C. per 100 m
	II. altre, d'una larghezza:		
	a) inferiore a 10 mm	0,50 U.C. per 100 m	0,32 U.C. per 100 m
	b) da 10 mm inclusi a 34 mm esclusi	3,50 U.C. per 100 m	2,80 U.C. per 100 m
	c) da 34 mm inclusi a 54 mm esclusi	5 U.C. per 100 m	3,20 U.C. per 100 m
	d) di 54 mm o più	5 U.C. per 100 m	4 U.C. per 100 m
37.08	**Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo**	15	9,6

(a) Vedere Allegato III.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

      1) la grafite artificiale (n. 38.01);

      2) i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili, presentati in forme o recipienti o involucri previsti nella voce n. 38.11;

      3) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.17);

      4) i prodotti elencati nelle Note 2 a), 2 c), 2 d), 2 f) seguenti;

   b) i medicamenti (n. 30.03).

2. Rientrano nella voce n. 38.19, e non in altre voci della Tariffa:

   a) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;

   b) gli oli di flemma;

   c) i prodotti detti «scolorine», condizionati per la vendita al minuto;

   d) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;

   e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;

   f) i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria;

   g) le miscele di alchileni a grado di polimerizzazione molto basso.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.01	**Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio:**		
	A. Grafite artificiale:		
	I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10	6,4
	II. altra	6	4,6
	B. Grafite naturale o artificiale, allo stato colloidale	9	5,6
38.02	**Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito**	7	5,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.03	**Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate:**		
	A. Carboni attivati	16	10,4
	B. altri	14	8,8
38.04	**Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante:**		
	A. Acque ammoniacali	10	8
	B. Masse depuranti esaurite	4	3,2
38.05	**Tallol:**		
	A. greggio	4	esenzione
	B. altro	7	5,6
38.06	**Lignosolfiti**	9	7,2
38.07	**Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:**		
	A. Essenza di trementina	5	4
	B. Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	7	4
	C. altri	7	4,8
38.08	**Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina:**		
	A. Colofonie (comprese le «peci resinose»)	6	5
	B. Essenza di resina ed oli di resina	7	4,8
	C. altri	10	6,4
38.09	**Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone:**		
	A. Catrami di legno	4	2,4
	B. Creosoto di legno	11	8,8
	C. Alcole metilico greggio	16	12,8
	D. altri	8	6,4
38.10	**Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali**	8	6,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.11	**Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:**		
	A. Zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	9	7,2
	B. Preparazioni cupriche	8	6,4
	C. altri	15	9,6
38.12	**Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:**		
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:		
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:		
	a) inferiore a 55 % in peso	18,8 (a) + em	14,1 + em con riscos. mas. del 20
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	18,8 (a) + em	14,1 + em con riscos. mas. del 20
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	18,8 (a) + em	14,1 + em con riscos. mas. del 20
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	18,8 (a) + em	14,1 + em con riscos. mas. del 20
	II. altri	14	8,8
	B. Preparazioni per la mordenzatura	14	11,2
38.13	**Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:**		
	A. Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo d'apporto e di altri prodotti	14	11,2
	B. Preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	9	5,6
	C. altre	9	7,2

(a) Vedere Allegato II.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.14	**Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali:**		
	A. Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	19	15,8
	B. altri:		
	I. per lubrificanti:		
	a) contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	13	8
	b) altri	16	10,4
	II. Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile, di piombo etil-metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile	17	11,8
	III. non nominati	17	11,2
38.15	**«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati**	16	10,4
38.16	**Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi**	11	7,2
38.17	**Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici**	15	12
38.18	**Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili**	18	11,2
38.19	**Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:**		
	A. Oli di flemma; olio di Dippel	7	5,6
	B. Acidi naftenici	6	4
	C. Sali insolubili in acqua di acidi naftenici; esteri di acidi naftenici	12	8
	D. Solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	14	8,8
	E. Miscele di alchileni	esenzione	esenzione
	F. Alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele	13	10,4
	G. Scambiatori di ioni:		
	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	9	7,2
	II. altri	14	11,2
	H. Catalizzatori	14	11,2
	IJ. Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12	9,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
38.19 *(segue)*	K. Miscugli non agglomerati di carburi metallici	12	8
	L. Cementi, malte e composizioni simili, refrattari	4	3,2
	M. Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	9	7,2
	N. Composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	10	8
	O. Composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio	15	12
	P. Carboni (esclusi quelli della sottovoce 38.01 A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	6	4,8
	Q. Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18	12,8
	R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	18	12,8
	S. Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	18	12,8
	T. altri	18	14,4

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;

   b) le cere artificiali (n. 34.04);

   c) la gomma sintetica, come è definita al Capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

   d) gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n. 42.01), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n. 42.02;

   e) i lavori da panieraio e da stuoiaio (Capitolo 46);

   f) i tessili sintetici e artificiali e gli oggetti fatti con queste materie (Sezione XI);

   g) le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;

   h) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n. 71.16;

   ij) gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

   k) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII;

   l) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo 90;

   m) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;

   n) gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo 92;

   o) i mobili e loro parti (Capitolo 94);

   p) gli oggetti del Capitolo 96 (spazzole, spazzolini, pennelli e simili);

   q) i giuochi, giocattoli, ed attrezzi sportivi (Capitolo 97);

   r) i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.

2. Si considerano come rientranti nelle voci n.ri 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:

   a) le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;

   b) i siliconi;

   c) i resoli, il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione.

3. Si considerano come rientranti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:

a) prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;

b) blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);

c) monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;

d) lastre, fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce n. 51.02 dalla Nota 4 del Capitolo 51), anche stampate o diversamente lavorate in superficie, e oggetti finiti di forma quadrata o rettangolare ottenuti per semplice taglio, senza altra lavorazione, di queste lastre, fogli o nastri;

e) cascami e rottami di lavori.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
39.01	**Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):**		
	A. Scambiatori di ioni	19	12
	B. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16	10,4
	C. altri:		
	I. Fenoplasti:		
	a) nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	15	12
	b) in altre forme	17	12,8
	II. Amminoplasti:		
	a) nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	15	12
	b) in altre forme	17	13,6
	III. Alchidi ed altri poliesteri	20	16
	IV. Resine epossidiche o etossiliniche	18	14,4
	V. Poliammidi	22	17,6
	VI. Poliuretani	22	17,6
	VII. Siliconi	20	17,6
	VIII. non nominati	22	14,4
39.02	**Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):**		
	A. Scambiatori di ioni	22	14,4
	B. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16	10,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
39.02 *(segue)*	C. altri:		
	I. Polietilene:		
	a) nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20 (a)	16 (b)
	b) in altre forme	23	18,4
	II. Polietileni tetraalogenati	23	14,4
	III. Polisolfoetileni alogenati	23	18,4
	IV. Polipropilene	23	18,4
	V. Poliisobutilene	23	18,4
	VI. Polistirolo e suoi copolimeri:		
	a) nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20	16
	b) in altre forme	23	18,4
	VII. Cloruro di polivinile:		
	a) nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20	16
	b) in altre forme	23	18,4
	VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile	19	15,2
	IX. Acetato di polivinile	19	12
	X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	21	16,8
	XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici	21	13,6
	XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici	21	16,8
	XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaron-indeniche	19	12
	XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:		
	a) nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	21	16,8
	b) in altre forme	23	18,4
39.03	**Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:**		
	A. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16	10,4
	B. altri:		
	I. Cellulosa rigenerata:		
	a) allo stato spugnoso o cellulare	22	17,6
	b) altra:		
	1. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	23	18,4
	2. non nominata	19	12
	c) Cascami e rottami di lavori	16	10,4

(a) Il dazio autonomo applicabile alle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord è del 32 %.

(b) I prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord non sono ammessi al beneficio di questo dazio convenzionale.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
39.03 *(segue)*	B. II. Nitrati di cellulosa:		
	a) non plastificati:		
	1. Collodi e celloidina	20	16
	2. altri	12	9,6
	b) plastificati:		
	1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):		
	aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	15	12
	bb) altri	17	13,6
	2. Cascami e rottami di lavori	14	11,2
	III. Acetati di cellulosa:		
	a) non plastificati	19	15,2
	b) plastificati:		
	1. Prodotti detti «polveri da stampaggio»	15	12
	2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	13	10,4
	3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	19	15,2
	4. altri:		
	aa) Cascami e rottami di lavori	14	11,2
	bb) non nominati	17	13,6
	IV. altri esteri della cellulosa:		
	a) non plastificati	18	11,2
	b) plastificati:		
	1. Prodotti detti «polveri da stampaggio»	15	9,6
	2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	14	11,2
	3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	20	12,8
	4. altri:		
	aa) Cascami e rottami di lavori	14	8,8
	bb) non nominati	18	11,2
	V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:		
	a) non plastificati:		
	1. Etilcellulosa	15	12
	2. altri	19	15,2
	b) plastificati:		
	1. Cascami e rottami di lavori	16	12,8
	2. altri:		
	aa) Etilcellulosa	16	12,8
	bb) non nominati	20	16
	VI. Fibra vulcanizzata	14	8,8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
39.04	**Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)** ..	10	8
39.05	**Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):**		
	A. Resine naturali modificate per fusione (pirocoppali)	14	8,8
	B. Resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici	17	11,2
	C. Derivati chimici della gomma naturale	18	11,2
39.06	**Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:**		
	A. Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	11	7,2
	B. altri	20	16
39.07	**Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:**		
	A. di cellulosa rigenerata	23	18,4
	B. di fibra vulcanizzata	19	12
	C. di sostanze albuminoidi indurite	18	11,2
	D. di derivati chimici della gomma	17	11,2
	E. di altre sostanze	22 (a)	17,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

CAPITOLO 40

GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.

2. Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella Sezione XI:

   a) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n. 40.10), nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;

   b) i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, rivestiti internamente di gomma o con un'anima costituita da una guaina di gomma (n. 59.15);

   c) gli altri tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma (esclusi i prodotti della voce n. 40.10):

      — di peso inferiore o uguale a 1500 g al m^2 oppure

      — di peso superiore a 1500 g al m^2 e contenenti più di 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;

   d) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più di 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti da detti feltri;

   e) le «stoffe non tessute», impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il loro peso per m^2, nonché gli oggetti fatti con tali «stoffe»;

   f) i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per m^2, nonché gli oggetti fatti con tali manufatti.

   Tuttavia, i fogli, le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili, nonché gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, rientrano in questo Capitolo, a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto.

3. Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:

   a) le calzature e parti di calzature del Capitolo 64;

   b) i cappelli, copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo 65;

   c) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella Sezione XVI;

   d) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 92, 94 e 96;

   e) i giuochi, giocattoli ed oggetti sportivi (diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40.11) (Capitolo 97);

   f) i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.

4. La denominazione «gomma sintetica», usata nella Nota 1 di questo Capitolo e nelle voci n.ri 40.02, 40.05 e 40.06, si riferisce:

   a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo, selenio o tellurio, e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di

vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 15° e i 20° C, possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale, e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di due ore, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

Questi prodotti comprendono specialmente il «cis»-poliisoprene, il polibutadiene, il policlorobutadiene (GRM), il polibutadiene-stirolo (GRS), il policlorobutadiene-acrilonitrile (GRN), il polibutadiene-acrilonitrile (GRA) e la gomma butile (GRI);

b) ai tioplasti (GRP);

c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali, se tale prodotto risponde alle condizioni di vulcanizzazione, d'elasticità e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a).

5. Le voci n.ri 40.01 e 40.02 non comprendono:

a) i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione, di cariche inerti o attive, di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente destinate a facilitarne l'identificazione) o di altre sostanze; tuttavia, i lattici semplicemente stabilizzati o concentrati, nonché il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo, sono da comprendere nelle voci n.ri 40.01 o 40.02, secondo il caso;

b) la gomma alla quale, prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o anidride silicica (con o senza oli minerali) nonché la gomma alla quale, dopo coagulazione, sono state aggiunte sostanze di ogni specie;

c) le mescole di due o più prodotti previsti dalla Nota 1 di questo Capitolo, addizionate o non di altre sostanze.

6. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n. 40.08.

7. La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato, ricoperto o stratificato (fogliettato) di gomma, nonché quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.

8. Ai sensi della voce n. 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato.

Ai sensi delle voci dal n. 40.07 al n. 40.14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.

9. Per «lastre, fogli e nastri», ai sensi delle voci n.ri 40.05, 40.08 e 40.15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro). Per profilati, bastoni e tubi delle voci n.ri. 40.08 e 40.15, si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. GOMMA GREGGIA		
40.01	**Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe:**		
	A. Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato	esenzione	esenzione
	B. Gomma naturale	esenzione	esenzione
	C. Balata, guttaperca e gomme naturali analoghe	esenzione	esenzione
40.02	**Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):**		
	A. Fatturato (factis)	10	4,8
	B. Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato	esenzione	esenzione
	C. Prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali	10 (a)	6
	D. altri	esenzione	esenzione
40.03	**Gomma rigenerata**	3	1,3
40.04	**Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il ricupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita**	esenzione	esenzione
	II. GOMMA NON VULCANIZZATA		
40.05	**Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma:**		
	A. Gomma addizionata di nero fumo o di anidride silicica («mescole-madri»)	6,5	3,7
	B. Granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione	14	6,6
	C. altri	10	4,8

(a) Il dazio è sospeso al 5% per una durata indeterminata.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
40.06	**Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):**		
	A. Soluzioni e dispersioni	18	8,4
	B. altri	14	6,6
	III. LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA		
40.07	**Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:**		
	A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15	10,4
	B. Filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	10	8,4
40.08	**Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:**		
	A. Lastre, fogli e nastri:		
	I. di gomma spugnosa o cellulare	18	10,8
	II. di altra gomma	17	8,4
	B. Profilati	15	7,2
40.09	**Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita**	18	8,4
40.10	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata**	15	10,4
40.11	**Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori («flaps»), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:**		
	A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture	19	9
	B. altri	22 (a)	10,8
40.12	**Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite**	20	12

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
40.13	**Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:**		
	A. Guanti, comprese le muffole	20	9,6
	B. Oggetti di vestiario e loro accessori	20	12
40.14	**Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:**		
	A. di gomma spugnosa o cellulare	20	9,6
	B. altri:		
	I. Articoli per usi tecnici	15 (a)	7,2
	II. non nominati	18	7,6
	IV. EBANITE E SUOI LAVORI		
40.15	**Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:**		
	A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi	10	4,8
	B. Cascami, polveri e rottami, di ebanite	esenzione	esenzione
40.16	**Lavori di ebanite**	19	9

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (n.ri 05.05 o 05.06);

   b) le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);

   c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwanz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet (Capitolo 43). Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.

2. L'espressione «cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti», in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n. 41.10.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
41.01	**Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello:**		
	A. Pelli di ovini munite del vello	esenzione	esenzione
	B. altre:		
	I. fresche, salate o secche	esenzione	esenzione
	II. passate per calce o piclate	esenzione	esenzione
41.02	**Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	A. di vacchette delle Indie («Kips»), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	—
	B. altri cuoi e pelli:		
	I. semplicemente conciati	9	8,2
	II. non nominati	10	8,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
41.03	**Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
	B. altre pelli:		
	I. semplicemente conciate	6	3,6
	II. non nominate	10	6
41.04	**Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
	B. altre pelli:		
	I. semplicemente conciate	7	4,2
	II. non nominate	10	6
41.05	**Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	A. di rettili, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
	B. altre pelli:		
	I. semplicemente conciate	8	4,8
	II. non nominate	9	5,4
41.06	**Cuoio e pelli, scamosciati:**		
	A. Pelli ovine scamosciate, non pomiciate né tagliate	8	6
	B. altri	10	6
41.07	**Cuoio e pelli, pergamenati**	10	6
41.08	**Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati**	12	6
41.09	**Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli**	esenzione	esenzione
41.10	**Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati**	10	6

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i catgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30.05);
   b) gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonché gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso);
   c) le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI;
   d) gli oggetti del Capitolo 64;
   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   f) le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02;
   g) le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (n.ri 92.09 o 92.10);
   h) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   ij) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per gli sport, del Capitolo 97;
   k) i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del Capitolo 71.

2. Gli oggetti incompleti o non finiti di questo Capitolo sono da classificare come i corrispondenti oggetti completi o finiti, purché ne abbiano le caratteristiche essenziali.

3. I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
42.01	**Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia**	18	10,8
42.02	**Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:**		
	A. di materie plastiche artificiali in fogli	21	15,4
	B. di altre materie	19	9

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
42.03	**Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:**		
	A. Oggetti di vestiario	20	9,6
	B. Guanti, comprese le muffole:		
	I. di protezione per qualunque mestiere	17	13,2
	II. speciali per sport	19	11,8
	III. altri	19	12,2
	C. altri accessori per oggetti di vestiario	19	9
42.04	**Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici:**		
	A. Cinghie di trasmissione o di trasporto	10	6
	B. Tacchetti e salvatacchetti per telai da tessitura	16	9,6
	C. altri	13	8,4
42.05	**Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti**	17	8,4
42.06	**Lavori di budella, di pellicola di intestini («baudruches»), di vesciche o di tendini:**		
	A. Corde di budella	7	6,2
	B. altri	12	7,2

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43.01, l'espressione «pelli da pellicceria» o «pelliccia», in tutte le Sezioni della Tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);

   b) le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo 41 per effetto della Nota 1 c) premessa a tale Capitolo;

   c) i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n. 42.03);

   d) gli oggetti del Capitolo 64;

   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;

   f) i giocattoli, giuochi e attrezzi per sport, del Capitolo 97.

3. Si considerano come «tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili», ai sensi della voce n. 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette «allungate»), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n. 43.03.

4. Sono da classificare nelle voci n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della Nota 2 di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonché quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5. Si considerano come «pellicce artificiali», ai sensi della voce n. 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
43.01	**Pelli da pellicceria gregge**	esenzione	esenzione
43.02	**Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti:**		
	A. Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti	9	5
	B. Cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella sottovoce A ..	esenzione	3,5

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
43.03	**Pelliccerie lavorate o confezionate:**		
	A. Oggetti di vestiario e loro accessori	24	11,4
	B. Oggetti per usi tecnici	18	8,4
	C. altri	24	11,4
43.04	**Pellicce artificiali, anche confezionate**	22	10,8

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Note

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (n. 12.07);
   b) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n. 13.01);
   c) i carboni attivati (n. 38.03);
   d) gli oggetti rientranti nel Capitolo 46;
   e) le calzature e loro parti, del Capitolo 64;
   f) i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti (Capitolo 66);
   g) i lavori compresi nella voce n. 68.09;
   h) le minuterie di fantasia della voce n. 71.16;
   ij) gli oggetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;
   k) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   l) gli strumenti musicali e loro parti (Capitolo 92);
   m) le parti e i pezzi staccati di armi (n. 93.06);
   n) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   o) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi (Capitolo 97);
   p) le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.

2. I lavori di legno, anche con parti ed accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati, sono da classificare come quelli montati, purché le diverse parti siano presentate contemporaneamente.

3. Si considerano come legni cosiddetti «migliorati», ai sensi di questo Capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.

4. Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonché quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n. 44.19 al n. 44.28 incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.

5. Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n. 44.25, purché tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.

Nota complementare

Si intende per farina di legno, ai sensi della voce n. 44.12, la polvere di legno che passi attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm, con un massimo dell'8 %, in peso, di residui.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
44.01	**Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura**	esenzione	esenzione
44.02	**Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato**	13	6,5
44.03	**Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:**		
	A. Pali di conifere d'una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado	8	3,6
	B. altro	esenzione	esenzione
44.04	**Legno semplicemente squadrato**	esenzione	esenzione
44.05	**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:**		
	A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (a)	esenzione	esenzione
	B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm	13	10,6
	C. altro	esenzione	esenzione
44.06	**Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade**	6	3,6
44.07	**Traversine di legno per strade ferrate:**		
	A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado	10	6
	B. altre	8	3,6
44.08	**Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato**	7	4,2
44.09	**Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi**	8	4,8

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
44.10	**Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili**	7	3,6
44.11	**Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature**	9	6,2
44.12	**Lana (paglia) di legno; farina di legno**	10	6
44.13	**Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:**		
	A. Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	10	5
	B. altro	10	6
44.14	**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore:**		
	A. Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (a)	esenzione	7,2
	B. altri	10	7,2
44.15	**Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:**		
	A. Legno impiallacciato e legno compensato aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla o di abete di Douglas (Pseudotsuga taxifolia)	15	13,2
	B. altri	15	13,4
44.16	**Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune**	10	6
44.17	**Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili**	10	4,8
44.18	**Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili**	13	12,2
44.19	**Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili**	15	9

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
44.20	**Cornici di legno per quadri, specchi e simili**	15	9
44.21	**Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti:**		
	A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	17	13
	B. altri	13	10,6
44.22	**Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08**	14	6,6
44.23	**Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:**		
	A. Casseforme per gettate di calcestruzzo	14	6,6
	B. altri:		
	I. Porte e finestre; costruzioni smontabili	14	8,4
	II. non nominati	14	7
44.24	**Oggetti di uso domestico di legno**	15	9
44.25	**Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:**		
	A. Manichi per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole	16	7,8
	B. altri	12	7,2
44.26	**Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito:**		
	A. Rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc.	9	4,2
	B. altri	16	9,6
44.27	**Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti**	18	8,4
44.28	**Altri lavori di legno:**		
	A. Modelli per fonderia	7	4,2
	B. Rulli per serrande avvolgibili, con o senza molle	14	7,8
	C. altri	14	8,4

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le calzature e le loro parti, del Capitolo 64;
   b) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   c) i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97).

2. Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
45.01	**Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:**		
	A. Sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm	5	3,4
	B. altri	8	4
45.02	**Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli**	12	8,8
45.03	**Lavori di sughero naturale**	20	16,8
45.04	**Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:**		
	A. Rondelle destinate alla fabbricazione di tappi a corona (a)	11	16
	B. altri	20	16,8

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

Note

1. Sono considerati «materiali da intreccio» particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo 51.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);

   b) le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli 64 e 65;

   c) i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (Capitolo 87);

   d) i mobili e loro parti (Capitolo 94).

3. Sono considerati «materiali da intreccio parallelizzati», ai sensi della voce n. 46.02, i manufatti costituiti da steli o da fibre disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
46.01	**Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce:**		
	A. di materiali vegetali non filati	3	0,2
	B. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	10	6
	C. altri	13	7,8
46.02	**Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:**		
	A. Stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione	9	5,4
	B. Stuoie di Cina e simili	14	6,6
	C. altri oggetti:		
	I. di materiali vegetali non filati:		
	a) non foderati di carta o di tessuto	9	6,2
	b) foderati di carta o di tessuto	14	6,6
	II. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	14	6,6
	III. di altri materiali da intreccio	19	11,4
46.03	**Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n. ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa**	18	10,8

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
47.01	**Paste per carta:**		
	A. Paste di legno meccaniche e semichimiche	6	3,6 (a)
	B. Paste di legno chimiche:		
	I. al solfato o alla soda:		
	a) gregge	6	3,6 (b)
	b) altre	6	3,6 (b)
	II. al bisolfito:		
	a) gregge	6	3,6 (b)
	b) altre	6	3,6 (b)
	III. per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (c):		
	a) ad alto tenore di alfa cellulosa (94 % o più, in peso)	esenzione	esenzione
	b) altre	esenzione	esenzione
	C. altre:		
	I. Paste di linters di cotone	esenzione	esenzione
	II. Paste di fibre vegetali imbianchite	esenzione	esenzione
	III. non nominate	esenzione	esenzione
47.02	**Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:**		
	A. Avanzi di carta e di cartone:		
	I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta	esenzione	esenzione
	II. altri:		
	a) resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (c)	esenzione	esenzione
	b) non nominati	3	1,8
	B. Vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	esenzione	esenzione

(a) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 170 000 tonnellate.

(b) Esenzione per i prodotti delle sottovoci B I a), B I b), B II a) e B II b), nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 1 935 000 tonnellate metriche.

(c) Sono ammesse(i) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;

   b) la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);

   c) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta (n. 34.05);

   d) la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);

   e) i laminati plastici, cioè le materie plastiche artificiali stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07);

   f) gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);

   g) gli oggetti del Capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);

   h) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI);

   ij) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15); viceversa, la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n. 48.07;

   k) la carta ed i cartoni sui quali sono stati applicati esternamente fogli di metallo (Sezione XV);

   l) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);

   m) gli oggetti compresi nei Capitoli 97 o 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota 3, si considerano compresi nelle voci n.ri 48.01 e 48.02 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonché la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.

3. La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.

4. Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

   a) in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a 15 cm;

   b) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a 36 cm (a foglio spiegato, se ciò è necessario);

   c) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.02.

5. Si considerano come «carta da parati e lincrusta», ai sensi della voce n. 48.11:

   a) la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti:

      — presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;

      — per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a 60 cm;

   b) i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.

6. Sono particolarmente comprese nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente Nota 7.

7. Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.

8. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purché di carattere accessorio, che non siano di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo 49. *Tuttavia, i modelli per sartoria, di carta o di cartone, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture stampate che essi presentano.*

Nota complementare

È da considerare «carta da giornali», ai sensi della sottovoce 48.01 A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 48 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02 edite almeno dieci volte in un anno.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI		
48.01	**Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:**		
	A. Carta da giornali (a)	7	7 (b)
	B. Carta da sigarette	14	8,4
	C. Carta e cartoni kraft:		
	I. Carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (a)	6	3,6
	II. altri	18	12,8
	D. Carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (a)	6	5,2
	E. altri	18	12,8
48.02	**Carta e cartoni fabbricati a mano**	15	9
48.03	**Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli**	18	13,8
48.04	**Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli**	18	13,8
48.05	**Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:**		
	A. Carta e cartoni ondulati	21	15,4
	B. altri	18	14
48.06	**Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli**	20	13,6
48.07	**Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:**		
	A. patinati per flani di stereotipia	14	12,4
	B. micacei	15	10,4

(a) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 625 000 tonnellate metriche.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
48.07 *(segue)*	C. incatramati, bitumati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi	17	12,4
	D. altri	19	12,6
48.08	**Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta**	17	13,8
48.09	**Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili**	15	11,8
	II. CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE		
48.10	**Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti**	15	9
48.11	**Carta da parati, lincrusta e vetrofanie:**		
	A. Carta da parati e lincrusta	19	14,2
	B. Vetrofanie	17	13,8
48.12	**Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum**	19	15
48.13	**Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)**	19	12,6
48.14	**Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza**	20	16
48.15	**Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:**		
	A. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16	7,8
	B. altri	19	12,8
48.16	**Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone:**		
	A. di carta o di cartone ondulati	21	16,2
	B. altri	20	16
48.17	**Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili**	20	15,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
48.18	**Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone**	21	**16,2**
48.19	**Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette**	20	15,2
48.20	**Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti**	19	15
48.21	**Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:**		
	A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	13	7,8
	B. altri	19	15

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonché i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo (Capitolo 48);

   b) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo 97;

   c) le incisioni, stampe e litografie originali (n. 99.02), i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n. 99.04, nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo 99.

2. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n. 49.01. Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.

3. Rientrano egualmente nella voce n. 49.01:

   a) le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

   b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

   c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.

   Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.

4. Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci n.ri 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n. 49.11.

5. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa.

6. Sono da comprendere nella voce n. 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati.

7. Ai sensi della voce n. 49.09, per «cartoline postali illustrate» s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
49.01	**Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti**	esenzione	esenzione
49.02	**Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati**	esenzione	esenzione
49.03	**Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini**	15	13,4
49.04	**Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata**	esenzione	esenzione
49.05	**Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:**		
	A. Globi (terrestri o celesti) stampati	16	7,8
	B. altri	esenzione	esenzione
49.06	**Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica; testi manoscritti o dattilografati**	esenzione	esenzione
49.07	**Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:**		
	A. Francobolli, marche da bollo e simili	6	3,6
	B. Biglietti di banca	esenzione	esenzione
	C. altri:		
	I. firmati e numerati	esenzione	esenzione
	II. non nominati	15	9
49.08	**Decalcomanie di ogni sorta:**		
	A. per usi industriali	12	8,4
	B. altre	16	9,6
49.09	**Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni**	15	11,8
49.10	**Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare**	19	11,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
49.11	**Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:**		
	A. Fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (a)	esenzione	esenzione
	B. altri	16	9,8

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1. Sono esclusi da questa Sezione:

   a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);

   b) i capelli ed i lavori di capelli (n.ri 05.01, 67.03 e 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17;

   c) i prodotti vegetali del Capitolo 14;

   d) le fibre di amianto ed i manufatti di amianto (n.ri 25.24, 68.13 e 68.14);

   e) i prodotti delle voci n.ri 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.);

   f) i tessuti sensibilizzati della voce n. 37.03;

   g) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm, di materie plastiche artificiali (Capitolo 39), nonché le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (Capitolo 46);

   h) i tessuti, feltri e «stoffe non tessute», impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purché siano da classificare nel Capitolo 40;

   ij) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (Capitolo 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci n.ri 43.03 e 43.04;

   k) gli oggetti di tessuto previsti dalle voci n.ri 42.01 e 42.02;

   l) l'ovatta di cellulosa (Capitolo 48);

   m) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo 64;

   n) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del Capitolo 65;

   o) le retine per capelli fatte con tulle, rete, maglia, ecc., (n.ri 65.05 o 67.04, secondo il caso);

   p) i prodotti del Capitolo 67;

   q) i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasavi (n. 68.06);

   r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (Capitolo 70);

   s) i prodotti del Capitolo 94 (mobili; oggetti letterecci e simili);

   t) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.).

2. Prodotti misti:

   A) I prodotti tessili dei Capitoli dal 50 al 57 incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue:

      a) i prodotti costituiti per più del 10 %, in peso, di fibre tessili previste dal Capitolo 50 (seta e cascami di seta) e considerate complessivamente, sono da classificare in tale Capitolo e precisamente nella voce relativa alla materia serica prevalente in peso;

      b) gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalente in peso;

B) Per l'applicazione di queste regole:

a) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come un prodotto tessile ai fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

b) quando una stessa voce prevede più materie tessili (per esempio, seta e cascami di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono da considerare come una sola materia tessile;

c) non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo B) a) di cui sopra.

C) Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle Note 3 e 4 seguenti.

3. A) Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa Sezione come «spago, corde e funi», i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)):

a) di seta, di cascami di seta o di fibre artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 2 g per metro (18.000 denari);

b) di fibre sintetiche (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 1 g per metro (9.000 denari);

c) di canapa e di lino:

— lucidati, la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi, è inferiore a 7.000 metri;

— non lucidati, di peso superiore a 2 g per metro;

d) di cocco, a tre capi o più;

e) di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g per metro;

f) armati di metallo.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

a) ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;

b) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (câbles) di qualsiasi specie, nastri o lucignoli;

c) al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo 51;

d) ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n. 52.01; per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A) f) di cui sopra;

e) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58.07.

4. A) Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B), sono considerati come «preparati per la vendita al minuto» nei Capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56, i filati avvolti:

a) su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di:

200 g per il lino ed il ramié;

85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;

125 g per le altre materie tessili;

b) in matasse o matassine, del peso massimo di:

85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;

125 g per le altre materie tessili;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina:

85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;

125 g per le altre materie tessili.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione:

— per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;

— per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di 2.000 m per kg;

b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

— di seta o di cascami di seta, comunque presentati;

— di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;

c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti 75 000 metri o più per ogni kg di filato ritorto;

d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati:

— in matasse ad aspatura incrociata;

— su supporti che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali, per esempio: tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni).

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramié sono egualmente valide per la canapa.*

5. Si considerano come:

a) tessuti a «punto di garza», ai sensi della voce n. 55.07, i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili drittì) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;

b) tulli o tessuti a «maglie annodate» (reti), lisci, ai sensi della voce n. 58.08, quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno né riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.

6. In questa Sezione si considerano «confezionati»:

a) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;

b) i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;

d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).

7. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 o nei Capitoli dal 58 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della Nota 6. Non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 i manufatti da classificare nel Capitolo 58 o 59.

Nota complementare

La classificazione dei prodotti costituiti da due o più materie tessili deve essere effettuata, occorrendo, all'interno delle voci dei Capitoli da 58 a 63, in conformità delle regole stabilite dalla Nota 2 A) e B) di questa Sezione, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni seguenti:

a) per i prodotti delle voci n.ri da 58.01 a 58.05 inclusa, che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata, a ricci o con fili formanti un disegno, è fatta astrazione del tessuto di fondo;

b) per i prodotti della voce n. 58.07 che comportano un'armatura, un'anima o un'imbottitura, non si tiene conto di questa armatura, di questa anima o di questa imbottitura;

c) per i ricami della voce n. 58.10 si tiene conto solamente del tessuto di fondo. Tuttavia, per i pizzi chimici o «aériennes» e per i ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo;

d) per i prodotti dei Capitoli da 59 a 63, composti di due o più tessuti, feltri, trecce, ecc., di materie tessili differenti, associate o non a parti costituenti unicamente accessori (fodere, rinforzi, colli, polsini, risvolti, nastri ed altre guarnizioni, anche ornamentali), non si deve tener conto, per l'applicazione della regola di classificazione suindicata, che della parte considerata come determinante ai sensi della Regola generale 3 per l'interpretazione della Tariffa.

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
50.01	**Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura**	2	1,2
50.02	**Seta greggia (non torta)**	10	6
50.03	**Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)**	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
50.04	**Filati di seta non preparati per la vendita al minuto**	12	8
50.05	**Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto**	7	4,2
50.06	**Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto:**		
	A. greggi	5	3
	B. altri	6	3,2
50.07	**Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:**		
	A. Filati di seta	13	10,6
	B. Filati di borra di seta (schappe)	11	6,2
	C. Filati di roccadino o pettenuzzo di seta	10	6
50.08	**Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta**	7	4,2
50.09	**Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):**		
	A. Crespi	17	13
	B. Pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili) ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	16	9,6
	C. altri:		
	I. Pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili)	17	14,6
	II. non nominati	17	13,8
50.10	**Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)**	17	10,2

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

Note

1. Le espressioni «fibre tessili sintetiche» o «fibre tessili artificiali», figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

   a) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;

   b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati.

   Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a), si considerano «sintetici» e quelli della lettera b) «artificiali».

2. La voce n. 51.01 non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo 56.

3. Non sono considerati continui i filati detti «rotti», costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo 56).

4. I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a 1 mm, sono classificati:

   — nella voce n. 51.01, se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);

   — nella voce n. 51.02, in caso contrario.

   I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm, sono da classificare nel Capitolo 39.

   Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02, qualora la loro larghezza non oltrepassi i 5 mm, e nel Capitolo 39 in caso contrario.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
51.01	**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:**		
	A. Filati di fibre tessili sintetiche	15	9,6
	B. Filati di fibre tessili artificiali:		
	I. Filati a vacuoli	15	3
	II. altri	15	11,8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
51.02	**Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:**		
	A. di materie tessili sintetiche:		
	I. Monofili	13	9,8
	II. altri	14	11,2
	B. di materie tessili artificiali:		
	I. Monofili	9	5,4
	II. altri	10	6
51.03	**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:**		
	A. Filati di fibre tessili sintetiche	19	11,4
	B. Filati di fibre tessili artificiali	18	10,8
51.04	**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. ri 51.01 o 51.02):**		
	A. Tessuti di fibre tessili sintetiche	21 (a)	13,8 (c)
	B. Tessuti di fibre tessili artificiali	20 (b)	15,2 (c)

(a) Il dazio autonomo applicabile alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord è del 35 %.

(b) Il dazio autonomo applicabile alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord è del 30 %.

(c) I prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord non sono ammessi al beneficio di questo dazio convenzionale.

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
52.01	**Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati**	10	7,2
52.02	**Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili**	17	10,2

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

Nota

Sotto la denominazione di «peli fini» sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
53.01	**Lane in massa**	esenzione	esenzione
53.02	**Peli fini o grossolani, in massa:**		
	A. Peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati	3	1,8
	B. altri	esenzione	esenzione
53.03	**Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati**	esenzione	esenzione
53.04	**Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)**	esenzione	esenzione
53.05	**Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati**	3	3
53.06	**Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:**		
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini	5	(a)
	B. altri	10	8
53.07	**Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:**		
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini	5	(a)
	B. altri	10	10
53.08	**Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto**	5	4
53.09	**Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto**	9	5,4
53.10	**Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto**	11	11

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
53.11	**Tessuti di lana o di peli fini:**		
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili	13	(a)
	B. altri	18	(a)
53.12	**Tessuti di peli grossolani**	16	9,6
53.13	**Tessuti di crine**	16	9,6

(a) Vedere Allegato III.

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
54.01	**Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
54.02	**Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
54.03	**Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:**		
	A. di lino, lucidati	16	9,8
	B. altri:		
	I. semplici, misuranti per ogni kg:		
	a) 45 000 m o meno	10	7,2 (a)
	b) più di 45 000 m	6	5,2
	II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10	7,2
54.04	**Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:**		
	A. di lino, lucidati	16	10,6
	B. altri	17	10,2
54.05	**Tessuti di lino o di ramiè**	21	16

(a) Dazio del 2,2 % per i filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), che misurano, per ogni kg, 30 000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 500 tonnellate da concedere dalle autorità competenti delle C.E. Inoltre, sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da determinare dalle autorità competenti.

CAPITOLO 55

COTONE

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
55.01	**Cotone in massa**	esenzione	esenzione
55.02	**Linters di cotone**	esenzione	esenzione
55.03	**Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati**	esenzione	esenzione
55.04	Cotone cardato o pettinato	3	1,8
55.05	**Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:**		
	A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	10	8
	B. altri:		
	I. misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più:		
	a) presentati in filati semplici	10	4,8
	b) altri	10	6,4
	II. non nominati	10	7
55.06	**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto**	16	12,8
55.07	**Tessuti di cotone a punto di garza (a):**		
	A. pesanti, per m^2, 70 g o meno	15	9,6
	B. altri	15	10
55.08	**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna**	18	15
55.09	**Altri tessuti di cotone:**		
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:		
	I. di larghezza inferiore a 85 cm	17	13
	II. altri	17	14
	B. altri:		
	I. di larghezza inferiore a 85 cm	19	14
	II. non nominati	19	15

(a) Vedere Nota 5 a) della Sezione XI.

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

Sono considerati come «fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali», ai sensi della voce n. 56.02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti:

a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);

d) solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100 % la loro lunghezza;

e) peso totale del fascio:

— superiore a 0,5 g per metro (4 500 denari) per le materie tessili artificiali;

— superiore a 1,66 g per metro (15 000 denari) per le materie tessili sintetiche.

I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
56.01	**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**		
	A. di fibre tessili sintetiche	14	9,4
	B. di fibre tessili artificiali	12	8,4
56.02	**Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:**		
	A. di fibre tessili sintetiche	14	9
	B. di fibre tessili artificiali	12	8,4
56.03	**Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:**		
	A. di fibre tessili sintetiche	14	9
	B. di fibre tessili artificiali	12	8,4
56.04	**Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:**		
	A. di fibre tessili sintetiche	14	9
	B. di fibre tessili artificiali	13	10,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
56.05	**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:**		
	A. di fibre tessili sintetiche	15	11,8
	B. di fibre tessili artificiali	14	10
56.06	**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:**		
	A. di fibre tessili sintetiche	19	15
	B. di fibre tessili artificiali	18	14,8
56.07	**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:**		
	A. di fibre tessili sintetiche:		
	I. Tessuti a punto di garza di peso, per m^2, uguale o superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g	21	15,4
	II. altri	21	16,2
	B. di fibre tessili artificiali	19	16

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
57.01	**Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
57.02	**Abaca (canapa di Manilla o «Musa textilis») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
57.03	**Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di juta (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
57.04	**Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
57.05	**Filati di canapa:**		
	A. non preparati per la vendita al minuto:		
	I. lucidati	16	9,8
	II. altri	10	6,4
	B. preparati per la vendita al minuto	16	8,4
57.06	**Filati di juta**	10	8
57.07	**Filati di altre fibre tessili vegetali:**		
	A. Filati di cocco	esenzione	esenzione
	B. altri	10	6
57.08	**Filati di carta**	10	8,4
57.09	**Tessuti di canapa**	21	12,6
57.10	**Tessuti di juta:**		
	A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m^2:		
	I. inferiore a 310 g	23	20
	II. uguale a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23	19
	III. superiore a 500 g	23	15
	B. di larghezza superiore a 150 cm	23	22
57.11	**Tessuti di altre fibre tessili vegetali**	20	12
57.12	**Tessuti di filati di carta**	19	10,2

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI; PASSAMANERIA; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI); PIZZI E GUIPURES; RICAMI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel Capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.

2. Sono considerati come «tappeti», ai sensi delle voci n.ri 58.01 e 58.02, i tappeti da pavimento nonché i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo 59.

3. Si considerano come «nastri, galloni e simili», ai sensi della voce n. 58.05:

   a) — i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm, munite di vere cimose;

   — le strisce di larghezza non superiore a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

   b) i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a 30 cm;

   c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a 30 cm.

   I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07.

4. Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59.05.

5. Il termine «ricami» della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58.03).

6. Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.

Nota complementare

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce 58.01 A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
58.01	**Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:**		
	A. di lana o di peli fini	32 con riscos. mass. di 5 U.C. per m²	24 con riscos. mass. di 4 U.C. per m²
	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo	40	24
	C. di altre materie tessili	24	14,4
58.02	**Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:**		
	A. Tappeti:		
	I. Tappeti di cocco e tappeti «tufted»	23	23
	II. altri	23	20,6
	B. Tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili	21	10,5
58.03	**Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati**	21	10,2
58.04	**Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05:**		
	A. di fibre tessili sintetiche	22	15
	B. di altre materie tessili	19	15
58.05	**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:**		
	A. Nastri, galloni e simili:		
	I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:		
	a) di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone	21	12,6
	b) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	20	12
	c) di altre materie tessili	18	8,4
	II. altri	18	14,6
	B. Bolduc	16	11,2
58.06	**Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati**	20	12
58.07	**Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:**		
	A. Filati di ciniglia	16	9,6
	B. Filati di materie tessili, spiralati	16	9,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
58.07 *(segue)*	C. Trecce:		
	I. di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci n.ri 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramié o di fibre tessili vegetali del Capitolo 57	13	7,8
	II. altre	16	9,6
	D. altri manufatti	16	9,6
58.08	**Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci (a):**		
	A. Tulli	20	12
	B. Tessuti a maglie annodate (reti)	22	13,2
58.09	**Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:**		
	A. Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti)	22	14
	B. Pizzi:		
	I. a mano	20	14
	II. a macchina	23	12,8
58.10	**Ricami in pezza, in strisce o in motivi:**		
	A. Pizzi chimici e ricami a fondo tagliato:		
	I. di valore superiore a 35 U.C. per kg netto	17	10
	II. altri	17	13
	B. altri:		
	I. di valore superiore a 17,5 U.C. per kg netto	17	10
	II. non nominati	17	13

(a) Vedere Nota 5 b) della sezione XI.

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1. Il termine «tessuti», usato in questo Capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal 50 al 57 e delle voci n.ri 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci n.ri 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.

2. Le voci n.ri 59.08 e 59.12 comprendono i tessuti impregnati o intonacati in modo appariscente; non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, dei cambiamenti di colore provocati dall'impregnazione o dall'intonaco. La voce n. 59.12 non comprende i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi e per simili usi) e i tessuti ricoperti da borre di cimatura, polvere di sughero od altri prodotti simili, che presentano disegni derivanti da tali trattamenti, né i tessuti che hanno ricevuto gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di materie simili.

3. Si intendono per «tessuti gommati», ai sensi della voce n. 59.11:

   a) i tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma:

      — del peso, per m^2, inferiore od uguale a 1500 g; o

      — del peso, per m^2, superiore a 1500 g e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili;

   b) i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma;

   c) i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, diversi da quelli che rientrano nel Capitolo 40 in virtù dell'ultimo comma della Nota 2 di detto Capitolo.

4. Dalla voce n. 59.16 sono escluse:

   a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

   b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).

5. La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione XI:

   a) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16):

      — tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;

      — veli e tele da buratti;

      — tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

      — tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple);

— tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;

— tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici;

— cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati;

b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi. *Non sono considerati come articoli tessili per usi tecnici i tessuti, le ovatte, i feltri e le «stoffe non tessute», in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
59.01	**Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:**		
	A. Ovatte e manufatti di ovatta:		
	I. di materie tessili sintetiche o artificiali:		
	a) Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	10	6
	b) altri	10	8,4
	II. di altre materie tessili	10	6
	B. Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	8	4,8
	II. di altre materie tessili	esenzione	esenzione
59.02	**Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati:**		
	A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare	16	12,4
	B. altri	19	11,4
59.03	**«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o intonacati**	18	12,4
59.04	**Spago, corde e funi, anche intrecciati**	16	13
59.05	**Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde:**		
	A. Reti (in forme determinate o non) per la pesca:		
	I. di materie tessili vegetali	14	11,6
	II. di altre materie tessili	19	14,6
	B. altre:		
	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	19	14,6
	II. di altre materie tessili	19	11,4
59.06	**Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto**	18	10,8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
59.07	**Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria**	18	11,6
59.08	**Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali**	18	14,8
59.09	**Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:**		
	A. Tele incerate ed altri tessuti ricoperti di intonaco a base di olio	19	9
	B. Tessuti oleati	17	8,4
59.10	**Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati**	20	9,6
59.11	**Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:**		
	A. Tessuti gommati:		
	I. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16	7,8
	II. Tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare	18	10,8
	III. altri	18	9,6
	B. Manufatti detti nappe previsti dalla Nota 3 b) di questo Capitolo	15	14,2
59.12	**Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili**	18	8,4
59.13	**Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma**	18	11,6
59.14	**Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione**	17	10,2
59.15	**Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie**	19	11,8
59.16	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati**	14	8,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
59.17	**Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:**		
	A. Tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	13	8,4
	B. Veli e tele da buratti, anche confezionati (a):		
	I. di seta o di borra di seta (schappe)	10	4,8
	II. di altre materie tessili	16	7,8
	C. Tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple):		
	I. di seta, di fibre tessili sintetiche o artificiali	15	9,6
	II. di altre materie tessili	15	7,2
	D. altri	16	10,8

(a) I veli e le tele da buratti, non confezionati, sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.09;

   b) i manufatti a maglia del Capitolo 59;

   c) i busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, reggicalze, giarrettiere e manufatti simili (n. 61.09);

   d) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;

   e) gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).

2. Rientrano nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.05 incluso (e non nei Capitoli 61 e 62) non soltanto i manufatti a maglia (anche finiti, completi od incompleti) tessuti in forme determinate, ma anche i manufatti fabbricati con stoffe a maglia, cuciti o confezionati (comprese le parti di questi manufatti). La stessa regola si applica ai manufatti previsti dalla voce n. 60.06.

3. Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n. 60.06, i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.

4. Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nell'arredamento ed usi simili.

5. In questo Capitolo devono intendersi per:

   a) stoffe e manufatti di maglia «elastica», i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;

   b) stoffe e manufatti di maglia «gommati», i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o fabbricati con filati tessili impregnati o ricoperti di gomma.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
60.01	**Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:**		
	A. di lana o di peli fini	16	13,6
	B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20	13
	C. di altre materie tessili	19	14
60.02	**Guanti a maglia non elastica né gommata**	23	20,8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
60.03	**Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata**	22	14,8
60.04	**Sottovesti a maglia non elastica né gommata:**		
	A. di cotone	21	17
	B. di altre materie tessili	21	17,8
60.05	**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:**		
	A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
	I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	21	12,6
	II. altri	21	18,6
	B. altri	20	13,6
60.06	**Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:**		
	A. Stoffe in pezza	18	11
	B. altri	20	16,8

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

Note

1. Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro o di «stoffe non tessute», con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.

2. Sone esclusi da questo Capitolo:

   a) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;

   b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).

3. Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61.04, è da tener presente quanto segue:

   a) gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (n.ri 61.02 o 61.04, secondo il caso);

   b) i termini «indumenti esterni o sottovesti, per bambini» comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.

4. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm, sono da classificare nella voce n. 61.06.

5. Le voci di questo Capitolo comprendono anche i manufatti incompleti o non finiti, nonché i pezzi di maglia a forme determinate per la confezione dei manufatti della voce n. 61.09 ed i pezzi di ogni altro tessuto tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
61.01	**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo**	20	17
61.02	**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:**		
	A. Manufatti per bambini piccoli (bébés)	22	12
	B. altri	20	17
61.03	**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini**	20	17
61.04	**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini**	22	14

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
61.05	**Fazzoletti da naso e da taschino:**		
	A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 U.C. per kg netto	20	12
	B. altri	20	14
61.06	**Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili**	21	17
61.07	**Cravatte**	21	12,6
61.08	**Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna**	21	12,6
61.09	**Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici**	21	10,2
61.10	**Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia**	21	15,8
61.11	**Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.**	21	12,6

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

Note

1. Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i manufatti compresi nei Capitoli 58, 59 e 61;
   b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
62.01	**Coperte:**		
	A. a riscaldamento elettrico	19	13,4
	B. altre:		
	I. di cotone	19	14
	II. di altre materie tessili	19	15
62.02	**Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:**		
	A. Tendine	22	18,4
	B. altri	22	19
62.03	**Sacchi e sacchetti da imballaggio:**		
	A. di tessuti di juta:		
	I. usati	11	8,6
	II. altri:		
	a) di tessuti di peso, per m², inferiore a 310 g	23	20
	b) di tessuti di peso, per m², uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23	**19**
	c) di tessuti di peso, per m², superiore a 500 g	23	15
	B. di tessuti di altre materie tessili:		
	I. usati:		
	a) di tessuti di lino o di sisal	10	8,4
	b) altri	19	10
	II. altri	19	13
62.04	**Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:**		
	A. di cotone	19	15
	B. di altre materie tessili	19	16

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
62.05	**Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:**		
	A. Strisce per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm inclusi a 102 mm inclusi, costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali, di cui la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga	21	9,6
	B. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati	21	16,2
	C. altri	21	12,6

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
63.01	**Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili:**		
	A. Indumenti usati	18	8
	B. altri	18	8,4
63.02	**Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso**	esenzione	esenzione

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le calzature di maglia (n. 60.03) o di altri tessuti (n. 62.05), senza suole riportate;

   b) le calzature usate della voce n. 63.01;

   c) gli oggetti d'amianto (n. 68.13);

   d) le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n. 90.19);

   e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o da rotelle) fissati stabilmente (Capitolo 97).

2. Non sono considerate come «parti», ai sensi delle voci n.ri 64.05 e 64.06, le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (n. 98.01).

3. Ai fini dell'applicazione della voce n. 64.01, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica artificiale.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
64.01	**Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale**	20	20
64.02	**Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:**		
	A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	20	9,6
	B. altre	20	(a)
64.03	**Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero**	18	10,8

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
64.04	**Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)**	18	8,4
64.05	**Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:**		
	A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	18	10,8
	B. altre	16	7,8
64.06	**Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti**	19	11,4

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1. Sono escluse da questo Capitolo:

   a) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n. 63.01;

   b) le retine di capelli (n. 67.04);

   c) i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);

   d) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo 97).

2. Dalla voce n. 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
65.01	**Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:**		
	A. di feltro di peli o di lana e peli	13	8
	B. altri	11	8
65.02	**Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate:**		
	A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	8	4,6
	B. di fibre tessili sintetiche od artificiali, di materie plastiche artificiali, di lamette di carta o di fibre ricoperte o combinate con materie plastiche artificiali	16	7,8
	C. di altre materie	13	7,2
65.03	**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:**		
	A. non guarniti:		
	I. di feltro di peli o di lana e peli	15	9
	II. altri	15	9,4
	B. guarniti:		
	I. di feltro di peli o di lana e peli	17	11,2
	II. altri	17	11

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
65.04	**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:**		
	A. non guarniti:		
	I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate	11	6,6
	II. di altre materie	16	7,8
	B. guarniti	18	10,8
65.05	**Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti**	19	11,4
65.06	**Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti**	19	11,4
65.07	**Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:**		
	A. Strisce per la guarnitura interna	12	6
	B. altre	16	9,6

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) le canne metriche e simili (n. 90.16);

   b) i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (Capitolo 93);

   c) gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per sci.

2. I fornimenti di materie tessili nonché i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
66.01	**Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili**	20	16
66.02	**Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili**	17	8,4
66.03	**Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02:**		
	A. Impugnature e pomi:		
	I. interamente o parzialmente di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	13	7,8
	II. altri	17	8
	B. Ossature montate, anche con fusto o manico	19	15
	C. altre parti, guarnizioni ed accessori	17	13,2

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

Note

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
   a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.17);
   b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (Sezione XI);
   c) le calzature (Capitolo 64);
   d) le acconciature (Capitolo 65);
   e) gli spolverini e le scopette di piume (n. 96.04), i piumini di calugine (n. 96.05), gli stacci di capelli (n. 96.06);
   f) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli oggetti per alberi e per feste di Natale (alberi di Natale artificiali, in particolare) (Capitolo 97).

2. La voce n. 67.01 non comprende:
   a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n. 94.04;
   b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
   c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce n. 67.02;
   d) i ventagli della voce n. 67.05.

3. La voce n. 67.02 non comprende:
   a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (Capitolo 70);
   b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
67.01	**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati:**		
	A. Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine:		
	I. Pelli d'oche preparate, spiumate ma rivestite ancora della loro calugine, non tagliate	9	5,4
	II. altre	15	9
	B. Piume, parti di piume e calugine	15	9

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
67.01 *(segue)*	C. Oggetti confezionati	22	10,8
67.02	**Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:**		
	A. Fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti:		
	I. Parti	18	14
	II. altri	21	16,2
	B. Oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	23	18,2
67.03	**Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature:**		
	A. Capelli semplicemente rimessi	9	5,4
	B. altri	14	8,4
67.04	**Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)**	19	9
67.05	**Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia**	21	10,2

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

Note

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:

   a) i prodotti del Capitolo 25;

   b) le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n. 48.07 (quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);

   c) i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

   d) gli oggetti del Capitolo 71;

   e) gli utensili e parti di utensili del Capitolo 82;

   f) le pietre litografiche della voce n. 84.34;

   g) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;

   h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.17);

   ij) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;

   k) gli oggetti della voce n. 95.07;

   l) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per sport (Capitolo 97);

   m) i bottoni (n. 98.01), le matite di ardesia (n. 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno (n. 98.06);

   n) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (Capitolo 99).

2. Ai sensi della voce n. 68.02, la denominazione «pietre da taglio o da costruzione» si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
68.01	**Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia**	4	2,8
68.02	**Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:**		
	A. Lavori di pietre da taglio o da costruzione:		
	I. semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:		
	a) di pietre calcaree o di alabastro	10	8,4
	b) di altre pietre:		
	1. di selce per il rivestimento interno delle macine	6	5
	2. altri	8	4,8
	II. modanati o torniti ma non altrimenti lavorati:		
	a) di pietre calcaree o di alabastro	12	7,2
	b) di altre pietre	10	6
	III. lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti:		
	a) di pietre calcaree o di alabastro	15	9
	b) di altre pietre:		
	1. di peso netto inferiore a 10 kg	13	9,4
	2. altri	13	7,8
	IV. scolpiti	14	8,4
	B. Cubi e tessere per mosaici; polveri, granulati e scaglie, colorati artificialmente	14	8,4
68.03	**Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:**		
	A. Blocchi, lastroni, lastre e tavole; ardesie per la scrittura od il disegno; ardesie per tetti o per facciate:		
	I. non lucidati	6	5,2
	II. lucidati	9	5,8
	B. altri	10	6
68.04	**Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:**		
	A. di abrasivi agglomerati:		
	I. costituiti da diamanti naturali o sintetici	10	4,8
	II. altri	10	5,6
	B. non nominati	8	3,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
68.05	**Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:**		
	A. di abrasivi agglomerati	11	5,4
	B. altri	8	4,8
68.06	**Abrasi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti**	11	5,4
68.07	**Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69:**		
	A. Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili	10	6
	B. altri	9	4,2
68.08	**Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)**	8	3,6
68.09	**Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali**	14	7,2
68.10	**Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:**		
	A. Tavole, lastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati	7	4,2
	B. altri	10	4,8
68.11	**Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»**	10	4,8
68.12	**Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:**		
	A. Materiali da costruzione	10	4,8
	B. altri	13	7,8
68.13	**Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:**		
	A. Amianto lavorato (fibre cardate, tinte, ecc.)	10	8,4
	B. Lavori di amianto:		
	I. Quadrelli da rivestimento o da pavimentazione a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento o dalle materie plastiche artificiali	20	12,8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
68.13 *(segue)*	B. II. Fili, cordoni, corde, trecce, baderne e tessuti:		
	a) Tessuti	17	11,8
	b) Fili:		
	1. Fili con anima di acciaio	11	9,4
	2. altri	14	9,6
	c) Cordoni, corde, trecce e baderne	16	12,8
	III. altri	17 (a)	12,8
	C. Miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:		
	I. Miscele	10	6
	II. Lavori	18	8,4
68.14	**Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie**	20 (a)	9,6
68.15	**Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):**		
	A. Foglie o lamine di mica	7	4,6
	B. Lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	8	5,6
	C. altri	10	8,4
68.16	**Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:**		
	A. Mattoni non cotti, di cromite	14	9
	B. altri	14 (a)	6,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Il presente Capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refratttari.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i prodotti del Capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
   b) i cermet della voce n. 81.04;
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90.19);
   e) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria;
   f) i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97);
   g) i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo 98;
   h) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (Capitolo 99).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI		
69.01	**Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili:**		
	A. Mattoni pesanti, per m^3, più di 650 kg	10 con riscos. min. di 0,50 U.C. per 100 kg peso lordo	6
	B. altri	10 con riscos. min. di 0,50 U.C. per 100 kg peso lordo	6 con riscos. min. di 0,50 U.C. per 100 kg peso lordo
69.02	**Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:**		
	A. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	10 con riscos. min. di 1,10 U.C. per 100 kg peso lordo	4,8 con riscos. min. di 1,10 U.C. per 100 kg peso lordo

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
69.02 *(segue)*	B. altri	10 con riscos. min. di 0,70 U.C. per 100 kg peso lordo	4,8 con riscos. min. di 0,60 U.C. per 100 kg peso lordo
69.03	**Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):**		
	A. a base di grafite, di piombaggine o di altri derivati del carbonio	18	10,8
	B. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	12	12
	C. altri	14	9,6
	II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI		
69.04	**Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili):**		
	A. di terracotta comune	8	4,8
	B. di altre materie ceramiche	10	6
69.05	**Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):**		
	A. Tegole di terracotta comune	7	4,2
	B. altri	10	6
69.06	**Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:**		
	A. di terracotta comune	7	4,2
	B. di altre materie ceramiche	16	9,6
69.07	**Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati:**		
	A. Piastrelle, dadi e cubi, il cui lato maggiore non supera 5 cm, per mosaici	18	9,6 con riscos. min. di 0,27 U.C. per m^2 la cui incidenza non deve superare il 16 %
	B. altri:		
	I. di terracotta comune	18	9,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
69.07 *(segue)*	B. II. di altre materie ceramiche	18	9,6 con riscos. min. di 0,30 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 16 %
69.08	**Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento:**		
	A. Piastrelle, dadi e cubi, il cui lato maggiore non supera 5 cm, per mosaici	18	10,8 con riscos. min. di 0,45 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 18 %
	B. altri:		
	I. di terracotta comune	18	10,8
	II. di altre materie ceramiche	18	10,8 con riscos. min. di 0,30 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 18 %
69.09	**Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:**		
	A. di porcellana	21	13
	B. di altre materie ceramiche	16	8,6
69.10	**Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici:**		
	A. di porcellana	20 con riscos. min. di 8 U.C. per 100 kg peso lordo	12 con riscos. min. di 6,40 U.C. per 100 kg peso lordo
	B. di altre materie ceramiche	20 con riscos. min. di 6 U.C. per 100 kg peso lordo	12 con riscos. min. di 6 U.C. per 100 kg peso lordo

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
69.11	**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana:**		
	A. bianchi o unicolori	27 con riscos. min. di 13,60 U.C. per 100 kg peso lordo	16,2 con riscos. min. di 12,48 U.C. per 100 kg peso lordo
	B. altri	27 con riscos. min. di 28 U.C. per 100 kg peso netto	16,2 con riscos. min. di 25,60 U.C. per 100 kg peso netto
69.12	**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:**		
	A. di terracotta comune	15	9
	B. di grés	17	11
	C. di terracotta fine o di terraglia:		
	I. bianca o unicolore	21 con riscos. min. di 13,60 U.C. per 100 kg peso lordo	12,6 con riscos. min. di 13,60 U.C. per 100 kg peso lordo
	II. altri	21 con riscos. min. di 18 U.C. per 100 kg peso netto	12,6 con riscos. min. di 18 U.C. per 100 kg peso netto
	D. di altre materie ceramiche	21	15,4
69.13	**Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:**		
	A. di terracotta comune	16	9,6
	B. di porcellana	22 con riscos. min. di 70 U.C. per 100 kg peso lordo	13,2 con riscos. min. di 70 U.C. per 100 kg peso lordo
	C. di altre materie ceramiche	20 con riscos. min. di 35 U.C. per 100 kg peso lordo	12 con riscos. min. di 35 U.C. per 100 kg peso lordo
69.14	**Altri lavori di materie ceramiche:**		
	A. di terracotta comune	15	9
	B. di porcellana	22	16,4
	C. di altre materie ceramiche	19	9

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);
   b) gli oggetti del Capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel Capitolo 90;
   e) i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo 97;
   f) i bottoni, gli spruzzatori montati, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.

2. Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione «vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.)», sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano placcati né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro.

3. Ai sensi di questa Tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come «vetro».

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
70.01	**Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):**		
	A. Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro	esenzione	esenzione
	B. Vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	9	4,2
70.02	**Vetro detto «smalto», in massa, barre, bacchette o tubi**	10	4,8
70.03	**Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)**	10	7,2
70.04	**Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:**		
	A. armato	10 con riscos. min. di 1 U.C. per 100 kg peso lordo	6 con riscos. min. di 0,60 U.C. per 100 kg peso lordo

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
70.04 *(segue)*	B. altro	10 con riscos. min. di 1,60 U.C. per 100 kg peso lordo	6 con riscos. min. di 0,96 U.C. per 100 kg peso lordo
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	10 con riscos. min. di 1 U.C. per 100 kg peso lordo	6,8 con riscos. min. di 0,68 U.C. per 100 kg peso lordo
70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	10	6
70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate	20	9,6
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	22	10,8
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	22	13,2
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	24	11,4
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili	18	8,4
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite:		
	A. non finite	21	12,6
	B. finite	25	15
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	24	17,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
70.14	**Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:**		
	A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:		
	I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari	20	12
	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	20	10,8
	B. altri	20	12
70.15	**Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti**	19	9
70.16	**Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie**	10 con riscos. min. di 2 U.C. per 100 kg peso lordo	4,8 con riscos. min. di 1,60 U.C. per 100 kg peso lordo
70.17	**Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:**		
	A. Vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia:		
	I. di silice fusa o di quarzo fuso	16	7,8
	II. altre	23	10,8
	B. Ampolle per sieri ed oggetti simili	22	10,8
70.18	**Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente**	12	9,6
70.19	**Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):**		
	A. Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:		
	I. Perle di vetro:		
	a) tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	6,6 (a)

(a) Esenzione per gli oggetti delle sottovoci A I a), A III a) e A IV b), nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 80 tonnellate metriche, da concedere dalle autorità competenti delle C.E.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
70.19 *(segue)*	A. I. b) altre	25	13,8
	II. Imitazioni di perle fini	1,70 U.C. per kg peso netto	1,30 U.C. per kg peso netto
	III. Imitazioni di pietre preziose e semipreziose:		
	a) tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	6 (a)
	b) altre	16	7,8
	IV. Conterie simili di vetro:		
	a) Granuli sferici (ballotines)	17	10,2
	b) altre	19	12,6 (a)
	B. Occhi artificiali	17	10,2
	C. Oggetti di conterie di vetro	20	9,6
	D. altri	20	12
70.20	**Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:**		
	A. Fibre non tessili e lavori di fibre non tessili	19	11,8
	B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili	23	14
70.21	**Altri lavori di vetro**	21	10,2

(a) Esenzione per gli oggetti delle sottovoci A I a), A III a) e A IV b), nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 80 tonnellate metriche, da concedere dalle autorità competenti delle C.E.

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

Note

1. Con riserva dell'applicazione della Nota 1 a) della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

   a) da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

   b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2. a) Dalle voci n.ri 71.12, 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo b) della Nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

   b) La voce n. 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.49);

   b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo 30;

   c) gli oggetti compresi nel Capitolo 32 (ad esempio, i lustri liquidi);

   d) gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;

   e) gli oggetti delle voci n.ri 43.03 e 43.04;

   f) i prodotti compresi nella Sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

   g) gli oggetti compresi nel Capitolo 64 (calzature) e 65 (cappelli, copricapi ed altre acconciature);

   h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo 66;

   ij) i ventagli e le ventole a mano (n. 67.05);

   k) le monete (Capitoli 72 o 99);

   l) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n. 68.04 al n. 68.06, oppure in utensili del Capitolo 82; gli utensili od oggetti del Capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, montate su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati,

compresi nella Sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo Capitolo;

m) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 91 e 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

n) le armi e loro parti (Capitolo 93);

o) gli oggetti previsti dalla Nota 2 del Capitolo 97;

p) gli oggetti del Capitolo 98, diversi da quelli delle voci n.ri 98.01 e 98.12;

q) le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n. 99.03), gli oggetti da collezione (n. 99.05) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n. 99.06). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.

4. a) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini.

b) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.

c) Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

5. Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (compresi i miscugli sinterizzati) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:

a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

c) qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.

Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.

6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di «metallo prezioso» o di «metalli preziosi», comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della Nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla Nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati *(con platino o con metalli del gruppo del platino)*, dorati o argentati.

7. Si considerano «placcati o ricoperti di metalli preziosi» gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.

Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. Per «minuterie», ai sensi della voce n. 71.12, devono intendersi:

a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;

b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.

Si considerano «oggetti di gioielleria», ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

9. Si considerano «oggetti di oreficeria», ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

10. Si considerano «minuterie di fantasia», ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota 8 a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituite:

a) interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;

b) da ogni altra materia, purché composte da almeno due materie diverse qualunque (ad esempio, legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).

11. Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	I. PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI		
71.01	**Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite**	esenzione	esenzione
71.02	**Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**		
	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	esenzione	esenzione
	B. altre:		
	I. per usi industriali:		
	a) oggetti di quarzo piezoelettrico	5	3,6
	b) altre	8	4,8
	II. per altri usi	esenzione	esenzione
71.03	**Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**		
	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	2	1,2
	B. altre:		
	I. per usi industriali	8	4,8
	II. per altri usi	4	2,4
71.04	**Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche**	esenzione	1,5

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI		
71.05	**Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:**		
	A. greggi	esenzione	esenzione
	B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri	4	2,4
	C. Tubi, canne e barre cave	7	4,2
	D. Fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	13	7,8
	E. Polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	13	6
71.06	**Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati:**		
	A. greggi	10	6
	B. semilavorati	13	7,8
71.07	**Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:**		
	A. greggi	esenzione	esenzione
	B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2	0,7
	C. Tubi, canne e barre cave	4	2,4
	D. Fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	12	8,4
	E. Polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	11	6,6
71.08	**Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati**	9	4,2
71.09	**Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati:**		
	A. Platino e leghe di platino:		
	I. greggi, compreso il nero di platino	esenzione	esenzione
	II. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2	1,1
	III. Tubi, canne e barre cave	3	1,8
	IV. Fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	8	4,8
	V. Polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	9	5,4
	B. Metalli del gruppo del platino e loro leghe:		
	I. greggi	esenzione	esenzione
	II. semilavorati	4	2,4
71.10	**Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati**	7	4,2
71.11	**Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi**	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
	III. MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI		
71.12	**Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	A. di metalli preziosi	9	5,4
	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	9,6
71.13	**Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	A. di metalli preziosi	9	7,8
	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	6
71.14	**Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	A. di metalli preziosi	9	7,8
	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	7,2
71.15	**Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:**		
	A. Lavori di perle fini:		
	I. Collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	II. altri	14	8,4
	B. Lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:		
	I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):		
	a) Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	b) altri	9	7,8
	II. altri	14	8,4
71.16	**Minuterie di fantasia:**		
	A. di metalli comuni	22	18
	B. altri	22	12,8

CAPITOLO 72

MONETE

Nota

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
72.01	**Monete**	esenzione	esenzione

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1. Questa Sezione non comprende:

   a) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n. 32.10 e n. 32.13);

   b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.07);

   c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n.ri 65.06 e 65.07;

   d) le ossature e parti metalliche di parapioggia, parasoli ed ombrelli (n. 66.03);

   e) gli oggetti del Capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;

   f) gli oggetti della Sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

   g) le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della Sezione XVII;

   h) gli strumenti e gli apparecchi della Sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

   ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della Sezione XIX (Armi e munizioni);

   k) gli oggetti del Capitolo 94 (Mobili, reti elastiche per letti, ecc.);

   l) gli stacci a mano (n. 96.06);

   m) gli oggetti del Capitolo 97 (Giuochi, giocattoli ed oggetti per sport);

   n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo 98 (Lavori diversi).

2. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come «parti e forniture d'impiego generale» di metalli comuni:

   a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci n.ri 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

   b) le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);

   c) gli oggetti delle voci n.ri 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 e 83.14.

   Nei Capitoli che vanno dal 73 all' 82 incluso (eccettuate le voci n.ri 73.29 e 74.13), la dizione parti e pezzi staccati non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

   Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della Nota premessa al Capitolo 83, i lavori classificabili nei Capitoli 82 e 83 sono esclusi dai Capitoli che vanno dal 73 all'81.

3. Regola sulle leghe:

   a) le leghe di metalli comuni contenenti, in peso, più di 10 % di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente in peso su ciascuno degli altri costituenti;

   b) le ferro-leghe e le cupro-leghe sono da classificare, rispettivamente, nelle voci n.ri 73.02 e 74.02;

   c) le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina in peso nei confronti di ciascuno degli altri costituenti;

   d) eccezion fatta per le ferro-leghe e per le cupro-leghe, le leghe costituite da metalli comuni appartenenti a questa Sezione e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e

classificate in questa Sezione qualora il peso totale di tali metalli comuni sia uguale o superiore a quello degli altri elementi;

e) i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi non omogenei, ottenuti per fusione, seguono il regime delle leghe.

4. Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della Nota 3, come il metallo stesso.

5. Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano:

a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

b) le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento.

6. L'espressione «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

Nota complementare

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa Sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. Si considerano come:

a) Ghise (n. 73.01):

i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:

meno di 15 % di fosforo,

8 % o meno di silicio,

6 % o meno di manganese,

30 % o meno di cromo,

40 % o meno di tungsteno,

10 % o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).

Tuttavia, le leghe ferrose dette «acciai indeformabili», che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

(C.E.C.A.) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.

b) I. Ghise specolari (spiegel) (n. 73.01):

i prodotti che contengono, in peso, più di 6 % ma non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della Nota 1 a).

II. *(C.E.C.A.) Ghise ematiti (da fusione o da affinazione)* (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

III. *(C.E.C.A.) Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo)* (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50 % ma meno di 15 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:

0,30 % di nichelio,

0,20 % di cromo,

0,30 % di rame,

0,10 % di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15 % e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).

c) Ferro-leghe (n. 73.02):

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili, praticamente, né di laminazione né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:

più di 8 % di silicio,

più di 30 % di manganese,

più di 30 % di cromo,

più di 40 % di tungsteno,

più di 10 %, in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc., ad esclusione del rame).

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non può sorpassare, in peso, il 96 % per le ferro-leghe contenenti silicio, il 92 % per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio ed il 90 % per le altre.

d) Acciai legati (n. 73.15):

gli acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 2 % di manganese e di silicio presi insieme,

2 % o più di manganese,

2 % o più di silicio,

0,50 % o più di nichelio,

0,50 % o più di cromo,

0,10 % o più di molibdeno,

0,10 % o più di vanadio,

0,30 % o più di tungsteno,

0,30 % o più di cobalto,

0,30 % o più di alluminio,

0,40 % o più di rame,

0,10 % o più di piombo,

0,12 % o più di fosforo,

0,10 % o più di zolfo,

0,20 % o più di fosforo e di zolfo presi insieme,

0,10 % o più di altri elementi presi isolatamente.

e) Acciaio fino al carbonio (n. 73.15):

l'acciaio contenente, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07 % per i due elementi presi insieme.

f) Masselli (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:

— o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di affinazione;

— o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) Lingotti (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

(C.E.C.A.) L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti.

h) Blumi e billette (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1225 mm^2 e spessore superiore al quarto della larghezza.

ij) Bramme e bidoni (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.

k) Sbozzi in rotoli per lamiere (n. 73.08):

i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di 1,50 mm e larghezza superiore a 500 mm, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.

l) Larghi piatti (n. 73.09):

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 1.200 mm.

m) Nastri (n. 73.12):

i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a 6 mm, larghezza non superiore a 500 mm, purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

n) Lamiere (n. 73.13):

i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla Nota 1 k) suddetta) di qualsiasi spessore, e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a 500 mm.

(C.E.C.A.) Fra queste si distinguono le lamiere dette «magnetiche» che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss:

— *non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;*

— *non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;*

— *non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi.*

Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

(C.E.C.A.) Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane.

o) Fili (n. 73.14):

i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci n.ri 73.26 e 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ottenuti per laminazione.

p) Barre (n. 73.10):

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.

Sono egualmente considerate tali le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione.

(C.E.C.A.) La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo.

Si comprendono sotto questa denominazione:

1. *i prodotti di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il lato non superi 13 mm;*
2. *i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla Nota 1 m) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg.*

q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n. 73.10):

le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 50 mm e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) Profilati (n. 73.11):

i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p).

s) *(C.E.C.A.) Latta* (n.ri 73.12 e 73.13):

i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97 %, anche verniciati.

2. Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).

3. I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.

4. Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.

5. Si considerano come «condotte forzate», ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore superiore a 10,5 mm.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.01	**Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:**		
	A. Ghisa specolare (spiegel) *(C.E.C.A.)*		
	B. Ghise ematiti:		
	I. contenenti, in peso, più di 1,50 % di manganese *(C.E.C.A.)*		
	II. contenenti, in peso, 1,50 % o meno di manganese:		
	a) ghisa ottenuta completamente con carbone di legna, contenente, in peso, fosforo e zolfo, nella proporzione massima rispettiva di 0,07 % e di 0,03 % (a) *(C.E.C.A)*		
	b) altre *(C.E.C.A)*		
	C. Ghise fosforose:		
	I. contenenti, in peso, 1 % o meno di silicio *(C.E.C.A.)*		
	II. contenenti, in peso, più di 1 % di silicio *(C.E.C.A.)*		
	D. Ghise non nominate:		
	I. contenenti, in peso, da 0,30 % fino a 1 % incluso di titanio e da 0,50 % a 1 % incluso di vanadio *(C.E.C.A.)*		
	II. altre *(C.E.C.A.)*		
73.02	**Ferro-leghe:**		
	A. Ferro-manganese:		
	I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato) *(C.E.C.A.)*		
	II. altro	8	8
	B. Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	7	7
	C. Ferro-silicio	10	10 (b)
	D. Ferro-silico-manganese	6	5,6 (c)
	E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo:		
	I. Ferro-cromo	8	8 (d)
	II. Ferro-silico-cromo	7	7
	F. Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	7	7
	G. Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	7	7
	H. Ferro-molibdeno; ferro-vanadio	7	7
	IJ. altre:		
	I. Ferro-nichelio	7	esenz.

(a) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 20.000 tonnellate metriche da concedere dalle autorità competenti delle C.E.

(c) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 50.000 tonnellate metriche da concedere dalle autorità competenti delle C.E.

(d) Esenzione per il ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio e più di 30 % fino a 90 % incluso di cromo, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3.000 tonnellate metriche da concedere dalle autorità competenti delle C.E.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.02 *(segue)*	IJ. II. Ferro-silico-alluminio-calcio	7	—
	III. non nominate	7	(a)
73.03	**Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
	A. non separati né classificati *(C.E.C.A)*		
	B. separati o classificati:		
	I. di ghisa *(C.E.C.A.)*		
	II. di ferro stagnato *(C.E.C.A.)*		
	III. altri *(C.E.C.A.)*		
73.04	**Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate**	10	4,8
73.05	**Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):**		
	A. Polveri di ferro o di acciaio	8	4
	B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) *(C.E.C.A.)*		
73.06	**Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:**		
	A. Masselli *(C.E.C.A.)*		
	B. Lingotti *(C.E.C.A.)*		
	C. Masse *(C.E.C.A.)*		
73.07	**Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):**		
	A. Blumi e billette:		
	I. laminati *(C.E.C.A.)*		
	II. fucinati	10	6
	B. Bramme e bidoni:		
	I. laminati *(C.E.C.A.)*		
	II. fucinati	10	6
	C. Sbozzi di forgia	10	4,8
73.08	**Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, di larghezza:**		
	A. inferiore a 1,50 m:		
	I. destinati alla rilaminazione (b) *(C.E.C.A.)*		
	II. altri *(C.E.C.A.)*		
	B. di 1,50 m o più *(C.E.C.A.)*		

(a) Vedere Allegato III.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.09	**Larghi piatti, di ferro o di acciaio:**		
	A. non placcati *(C.E.C.A.)*		
	B. placcati *(C.E.C.A.)*		
73.10	**Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:**		
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo:		
	I. Vergella o bordione *(C.E.C.A.)*		
	II. Barre piene *(C.E.C.A.)*		
	III. Barre forate per la perforazione delle mine *(C.E.C.A.)*		
	B. semplicemente fucinate	10	7
	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10	7,6
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):		
	I. semplicemente placcate:		
	a) laminate o estruse a caldo:		
	1. Vergella o bordione *(C.E.C.A.)*		
	2. altre *(C.E.C.A.)*		
	b) ottenute o rifinite a freddo	10	7,6
	II. altre	10	7,2
73.11	**Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:**		
	A. Profilati:		
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	a) Profilati a U, a I o ad H, di altezza (a):		
	1. inferiore a 80 mm *(C.E.C.A.)*		
	2. di 80 mm o più *(C.E.C.A.)*		
	b) altri profilati *(C.E.C.A.)*		
	II. semplicemente fucinati	10	7,2
	III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10	7,6
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	a) semplicemente placcati:		
	1. laminati o estrusi a caldo *(C.E.C.A.)*		
	2. ottenuti o rifiniti a freddo	10	7,6
	b) altri	10	7,2
	B. Palancole *(C.E.C.A.)*		

(a) Per i profilati a U, a I, o ad H, l'altezza è costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.12	**Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:**		
	A. semplicemente laminati a caldo *(C.E.C.A.)*		
	B. semplicemente laminati a freddo:		
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) *(C.E.C.A.)*		
	II. altri	10	8,4
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	I. argentati, dorati o platinati	10	8
	II. smaltati	10	8,4
	III. stagnati:		
	a) Latta *(C.E.C.A.)*		
	b) altri	10	8,4
	IV. zincati o piombati	10	8,4
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
	a) semplicemente placcati:		
	1. laminati a caldo *(C.E.C.A.)*		
	2. laminati a freddo	10	8
	b) altri	10	8,4
	D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10	8,4
73.13	**Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:**		
	A. Lamiere dette «magnetiche»:		
	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt *(C.E.C.A.)*		
	II. altre, di spessore:		
	a) superiore a 1 mm *(C.E.C.A.)*		
	b) di 1 mm o meno *(C.E.C.A.)*		
	B. altre lamiere:		
	I. semplicemente laminate a caldo, dello spessore:		
	a) di 3 mm o più *(C.E.C.A.)*		
	b) di 2 mm o più ma meno di 3 mm *(C.E.C.A.)*		
	c) di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm:		
	1. di più di 1 mm ma meno di 2 mm *(C.E.C.A.)*		
	2. di 0,50 mm o più fino a 1 mm *(C.E.C.A.)*		
	d) inferiore a 0,50 mm *(C.E.C.A.)*		
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	a) di 3 mm o più	**10**	7,2
	b) di 2 mm o più ma meno di 3 mm *(C.E.C.A.)*		

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.13 *(segue)*	B. II. c) di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm:		
	1. di più di 1 mm ma meno di 2 mm *(C.E.C.A.)*		
	2. di 0,50 mm o più fino a 1 mm *(C.E.C.A.)*		
	d) inferiore a 0,50 mm *(C.E.C.A.)*		
	III. semplimente lucidate o levigate a superficie speculare *(C.E.C.A.)*		
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	a) argentate, dorate o platinate	10	7,6
	b) smaltate	10	7,6
	c) stagnate:		
	1. Latta *(C.E.C.A.)*		
	2. altre *(C.E.C.A.)*		
	d) zincate o piombate *(C.E.C.A.)*		
	e) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):		
	1. stagnate e litografate o stampate *(C.E.C.A.)*		
	2. altre *(C.E.C.A.)*		
	V. altrimenti foggiate o lavorate:		
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	1. argentate, dorate o platinate	10	7,6
	2. smaltate	10	7,6
	3. altre *(C.E.C.A.)*		
	b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10	7,2
73.14	**Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità**	10	8
73.15	**Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:**		
	A. Acciai fini al carbonio:		
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	a) fucinati	9	5,4
	b) altri:		
	1. Lingotti *(C.E.C.A.)*		
	2. Blumi, billette, bramme, bidoni *(C.E.C.A.)*		
	II. Sbozzi di forgia	10	4,8
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:		
	a) Sbozzi in rotoli per lamiere *(C.E.C.A.)*		
	b) Larghi piatti *(C.E.C.A.)*		
	IV. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a) semplicemente fucinati	10	8,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.15 *(segue)*	A. IV. b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	1. Vergella o bordione *(C.E.C.A.)*		
	2. altri *(C.E.C.A.)*		
	c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10	8,4
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa) laminati o estrusi a caldo *(C.E.C.A.)*		
	bb) ottenuti o rifiniti a freddo	10	7,2
	2. altri	10	8,4
	V. Nastri:		
	a) semplicemente laminati a caldo *(C.E.C.A.)*		
	b) semplicemente laminati a freddo	10	8,4
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa) laminati a caldo *(C.E.C.A.)*		
	bb) laminati a freddo	10	8,4
	2. altri	10	8,4
	d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.) ..	10	8,4
	VI. Lamiere:		
	a) semplicemente laminate a caldo *(C.E.C.A.)*		
	b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	1. di 3 mm o più	10	7,6
	2. inferiore a 3 mm *(C.E.C.A.)*		
	c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie *(C.E.C.A.)*		
	d) altrimenti foggiate o lavorate:		
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *(C.E.C.A.)*		
	2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10	7,6
	VII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	10	8,4
	B. Acciai legati:		
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	a) fucinati	8	5,2
	b) altri:		
	1. Lingotti:		
	aa) Cascami lingottati *(C.E.C.A.)*		
	bb) altri *(C.E.C.A.)*		
	2. Blumi, billette, bramme, bidoni *(C.E.C.A.)*		
	II. Sbozzi di forgia	10	6
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:		
	a) Sbozzi in rotoli per lamiere *(C.E.C.A.)*		
	b) Larghi piatti *(C.E.C.A.)*		

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
73.15 *(segue)*	B. IV. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a) semplicemente fucinati	9	7
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	1. Vergella o bordione *(C.E.C.A.)*		
	2. altri *(C.E.C.A.)*		
	c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10	8,4
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa) laminati o estrusi a caldo *(C.E.C.A.)*		
	bb) ottenuti o rifiniti a freddo	10	8,4
	2. altri	10	8,4
	V. Nastri:		
	a) semplicemente laminati a caldo *(C.E.C.A.)*		
	b) semplicemente laminati a freddo	10	8,4
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa) laminati a caldo *(C.E.C.A.)*		
	bb) laminati a freddo	10	7,2
	2. altri	10	8,4
	d) altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10	8,4
	VI. Lamiere:		
	a) Lamiere dette «magnetiche»:		
	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt *(C.E.C.A.)*		
	2. altre *(C.E.C.A.)*		
	b) altre lamiere:		
	1. semplicemente laminate a caldo *(C.E.C.A.)*		
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	aa) di 3 mm o più	10	7,2
	bb) inferiore a 3 mm *(C.E.C.A.)*		
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie *(C.E.C.A.)*		
	4. altrimenti foggiate o lavorate:		
	aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *(C.E.C.A.)*		
	bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10	7,6
	VII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità	10	8,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.16	**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:**		
	A. Rotaie:		
	I. Conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	18	10,8
	II. altre:		
	a) nuove *(C.E.C.A.)*		
	b) usate *(C.E.C.A.)*		
	B. Controrotaie *(C.E.C.A.)*		
	C. Rotaie a cremagliera	13	8,4
	D. Traverse *(C.E.C.A.)*		
	E. Stecche e piastre d'appoggio:		
	I. laminate *(C.E.C.A.)*		
	II. altre	15	9
	F. altri	14	8,4
73.17	Tubi di ghisa:		
	A. Tubi di ghisa per canalizzazioni sotto pressione; tubi di discesa	13	9,2
	B. altri	13	9
73.18	**Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:**		
	A. diritti e a pareti di spessore uniforme, greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (a)	14	9,6
	B. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno	14	9,6
	C. altri	14	10,8
73.19	**Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche**	13	10,6
73.20	**Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):**		
	A. di ghisa non malleabile	14 (b)	10
	B. altri	14 (b)	10,2

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.21	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	14	6,6
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	15	7,2
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità:		
	A. di più di 50 litri	15	7,2
	B. di 50 litri o meno	17	8,4
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti	17	8,4
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	17	10,2
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	15	9,6
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio	15	11
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate	15	9
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	16	7,8
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	18	10,8
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:		
	A. Punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili	13	6
	B. altri	16	7,8

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.32	**Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:**		
	A. non filettati:		
	I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16 (a)	7,4
	II. altri	16 (a)	10,6
	B. filettati:		
	I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	17 (a)	8,2
	II. altri	17 (a)	11,6
73.33	**Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:**		
	A. Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	19	9
	B. altri	15	7,2
73.34	**Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili**	19	9
73.35	**Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio**	17 (b)	8,4
73.36	**Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio**	17	8,4
73.37	**Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio**	17	10,2

(a) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

(b) Vedere Allegato I (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
73.38	**Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
	A. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile	17	9
	B. altri	17	10,2
73.39	**Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio**	17	10,2
73.40	**Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
	A. di ghisa	14	6,6
	B. altri	18 (a)	9,2

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

CAPITOLO 74

RAME

Note

1. Si considerano «cupro-leghe», ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame ed altre materie in qualsiasi proporzione, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'8 %, in peso, di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.

2. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 74.03):

      i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 74.03):

      i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 74.04):

      i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,15 mm, non oltrepassa il decimo della larghezza.

      Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

3. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
74.01	**Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame**	esenzione	esenzione
74.02	**Cupro-leghe**	esenzione	esenzione
74.03	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame**	10	8,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	10	8
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto):		
	A. fissati su supporto	13	8,4
	B. altri	10	8,4
74.06	Polveri e pagliette di rame:		
	A. Polveri a struttura lamellare e pagliette	14	10,8
	B. altre	3	1,8
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	13	8,4
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	15	9
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	14	8,4
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	13	8,4
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame	12	8,4
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	14	8,4
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame	17	8,4
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame	13	7,8
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:		
	A. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	14	5,4
	B. altri	14	8,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
74.16	**Molle di rame**	17	10,2
74.17	**Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:**		
	A. Fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	15	7,8
	B. altri	15	9
74.18	**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame**	17	8,4
74.19	**Altri lavori di rame**	18	8,4

CAPITOLO 75

NICHELIO

Note

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 75.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 75.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 75.03):

   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
75.01	**Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio**	esenzione	esenzione
75.02	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio**	9	6,2
75.03	**Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:**		
	A. Lamiere, lastre, fogli e nastri	10	7,2
	B. Polveri e pagliette	2	0,7

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
75.04	**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio:**		
	A. Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	12	8,4
	B. Accessori per tubi	13	6
75.05	**Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati:**		
	A. greggi di colata	5	4,2
	B. in barre semplicemente laminate o estruse	7	5,2
	C. altri	10	6
75.06	**Altri lavori di nichelio:**		
	A. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili, oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	13	5,4
	II. altri	13	6
	B. altri	16	7,8

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

Note

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 76.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 76.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 76.03):

   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,20 mm, non oltrepassa un decimo della larghezza.

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
76.01	**Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:**		
	A. Alluminio greggio	10	7
	B. Cascami e rottami:		
	I. Cascami:		
	a) Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	2,5
	b) altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	5	4,2
	II. Rottami	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
76.02	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio**	15	12,6
76.03	**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm**	15	12
76.04	**Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto):**		
	A. fissati su supporto, di spessore (non compreso il supporto):		
	I. di 0,15 mm o meno	20	13,6
	II. di 0,15 mm esclusi a 0,20 mm inclusi	15	12,6
	B. altri	15	12,6
76.05	**Polveri e pagliette di alluminio:**		
	A. Polveri a struttura lamellare e pagliette	21	12,6
	B. altre	10	8
76.06	**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio**	19	13,4
76.07	**Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**	20 (a)	9,6
76.08	**Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni**	19	9
76.09	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo**	19	9
76.10	**Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:**		
	A. Astucci tubolari rigidi o flessibili	19	13,4
	B. altri	19	11,4

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
76.11	**Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti**	21	10,2
76.12	**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	19	13,4
76.13	**Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio**	18	10,8
76.14	**Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate**	20	12
76.15	**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio**	20	9,6
76.16	**Altri lavori di alluminio:**		
	A. Tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura o la tessitura	12	10,4
	B. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16 (a)	7,8
	II. altri	16 (a)	10,6
	C. altri	19	11,4

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
77.01	**Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):**		
	A. Magnesio greggio	10	8,4 (a)
	B. Cascami e rottami:		
	I. Cascami	5	4,6
	II. Rottami	esenzione	esenzione
77.02	**Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate:**		
	A. Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate	13	9
	B. Tubi e barre forate	19	9,4
	C. Polveri e pagliette	17	9,2
77.03	**Altri lavori di magnesio**	20	9,6
77.04	**Berillio (glucinio), greggio o lavorato:**		
	A. greggio; cascami e rottami	3	2,1
	B. lavorato:		
	I. Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri	8	5,2
	II. altri	10	6

(a) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo rappresentante la parte di consumo non coperta dalla produzione comunitaria.

CAPITOLO 78

PIOMBO

Note

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 78.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 78.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, fogli e nastri (n. 78.03):

   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m^2.

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg per m^2, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
78.01	**Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:**		
	A. Piombo greggio	1,32 U.C. per 100 kg	1,32 U.C. per 100 kg
	B. Cascami e rottami	esenzione	esenzione
78.02	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo**	10	10
78.03	**Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m^2** ..	10	10

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
78.04	**Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:**		
	A. Fogli e nastri sottili:		
	I. fissati su supporto	15	11
	II. altri	10	—
	B. Polveri e pagliette	5	3
78.05	**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:**		
	A. Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13	11
	B. Accessori per tubi	14	11,6
78.06	**Altri lavori di piombo:**		
	A. Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi *(EURATOM)*	12	7,2
	B. altri	17	10,2

CAPITOLO 79

ZINCO

Note

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 79.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 79.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):

   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
79.01	**Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:**		
	A. Zinco greggio	1,32 U.C. per 100 kg	1,32 U.C. per 100 kg
	B. Cascami e rottami	esenzione	esenzione
79.02	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco**	10	10
79.03	**Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:**		
	A. Lamiere, fogli e nastri	10	10
	B. Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette	7	6,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
79.04	**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco:**		
	A. Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13	10,6
	B. Accessori per tubi	15	11
79.05	**Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia**	14	8,4
79.06	**Altri lavori di zinco**	16	9,6

CAPITOLO 80

STAGNO

Note

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 80.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 80.02):

   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 80.03):

   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m^2.

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di 1 kg per m^2, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
80.01	**Stagno greggio; cascami e rottami di stagno**	esenzione	esenzione
80.02	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno**	8	4,8
80.03	**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m^2**	8	3,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
80.04	**Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:**		
	A. Fogli e nastri sottili:		
	I. fissati su supporto	12	7,2
	II. altri	10	6
	B. Polveri e pagliette	7	4,2
80.05	**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:**		
	A. Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	10	6
	B. Accessori per tubi	14	8,4
80.06	**Altri lavori di stagno**	16	9,6

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

Nota

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:

Bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio impoverito in U 235, vanadio, zirconio.

Questa voce comprende ugualmente le matte, gli «speiss» e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto, nonché i cermet.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
81.01	**Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:**		
	A. greggio; cascami e rottami:		
	I. greggio, in polvere	6	—
	II. altri	6	—
	B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10	8
	C. altri	13	10
81.02	**Molibdeno, greggio o lavorato:**		
	A. greggio; cascami e rottami:		
	I. greggio; in polvere	6	—
	II. altri	6	5
	B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10	8
	C. altri	13	10
81.03	**Tantalio, greggio o lavorato:**		
	A. greggio; cascami e rottami:		
	I. greggio; in polvere	4	3
	II. altri	4	3
	B. Barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	8	6
	C. altri	11	9
81.04	**Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:**		
	A. Bismuto:		
	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	II. lavorato	9	5,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
81.04 *(segue)*	B. Cadmio:		
	I. greggio; cascami e rottami	5	4
	II. lavorato	9	6,2
	C. Cobalto:		
	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	II. lavorato	7	5,2
	D. Cromo:		
	I. greggio; cascami e rottami	6	5,2
	II. lavorato	8	7,2
	E. Germanio:		
	I. greggio; cascami e rottami	6	5
	II. lavorato	10	8
	F. Afnio (celtio):		
	I. greggio; cascami e rottami	4	3,6
	II. lavorato	9	7,8
	G. Manganese:		
	I. greggio; cascami e rottami	7	5,2
	II. lavorato	10	7,2
	H. Niobio (colombio):		
	I. greggio; cascami e rottami	6	—
	II. lavorato	10	—
	IJ. Antimonio:		
	I. greggio; cascami e rottami	8	—
	II. lavorato	10	8,4
	K. Titanio:		
	I. greggio; cascàmi e rottami	6	—
	II. lavorato	10 (a)	8
	L. Vanadio:		
	I. greggio; cascami e rottami	4	2,6
	II. lavorato	9	7,8
	M. Uranio impoverito in U 235	7	4,2
	N. Torio:		
	I. greggio; cascami e rottami *(EURATOM)*	esenzione	—
	II. lavorato:		
	a) Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri *(EURATOM)*	esenzione	esenzione
	b) altro *(EURATOM)*	2	1,6

(a) Vedere Allegato I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
81.04 *(segue)*	O. Zirconio:		
	I. greggio; cascami e rottami	6	—
	II. lavorato	10	—
	P. Renio:		
	I. greggio; cascami e rottami	6	—
	II. lavorato	10	—
	Q. Gallio, indio, tallio:		
	I. greggi; cascami e rottami	4	2,6
	II. lavorati	10	6
	R. Cermet:		
	I. greggi; cascami e rottami	4	8,6
	II. lavorati	12	8,6

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

Note

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole montate e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci n.ri 82.07 e 82.15, questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

   a) di metallo comune;

   b) di carburi metallici;

   c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;

   d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2. Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 di questa Sezione.

   Gli sbozzi dei lavori di questo Capitolo nonché gli sbozzi delle loro parti e pezzi staccati rientranti nel Capitolo stesso, in virtù del paragrafo precedente, seguono il regime degli oggetti corrispondenti allo stato finito.

   Rientrano nelle voci n.ri 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.

3. Nel caso in cui gli oggetti rientranti in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato.

   Rientrano, tuttavia, nella voce n. 82.13 tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.

4. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
82.01	**Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano**	15	7,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
82.02	**Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):**		
	A. Seghe a mano montate:		
	I. Saracchi e seghe verticali (segoni)	15	8,2
	II. non nominate	15	9,8
	B. Lame di seghe:		
	I. a nastro	15	9,6
	II. Catene di seghe dette «taglienti»	16	8,2
	III. altre	16	10,6
82.03	**Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:**		
	A. Lime e raspe	13	6
	B. altri	15	8
82.04	**Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati**	16	7,8
82.05	**Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:**		
	A. di metalli comuni	12	7,6
	B. di carburi metallici	13	7,8
	C. di diamante o di conglomerato diamantifero	9	7,8
	D. di altre materie	12	7,2
82.06	**Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici**	13	6
82.07	**Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione**	14	8,4
82.08	**Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno**	17	8,4
82.09	**Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili**	17	(a)

(a) Vedere Allegato III.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
82.10	**Lame per i coltelli della voce n. 82.09**	**17**	13,8
82.11	**Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:**		
	A. Rasoi:		
	I. diritti	13	6
	II. di sicurezza	17	8,4
	III. altri	14	8,4
	B. Lame e coltelli:		
	I. Lame per rasoi di sicurezza:		
	a) non finite, compresi gli sbozzi in nastri	13	8,2
	b) finite	16	8,2
	II. di altri rasoi	12	7,2
	C. altre parti e pezzi staccati	17	8,4
82.12	**Forbici a due branche e loro lame**	17	11,2
82.13	**Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)**	16	9,4
82.14	**Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:**		
	A. di acciaio inossidabile	19	—
	B. altri	19	9,8
82.15	**Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14**	19	9

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Nota

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci n.ri 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonché gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
83.01	**Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni**	17	10,2
83.02	**Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)**	**17**	8,4
83.03	**Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni**	17	10,2
83.04	**Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03**	16	9,6
83.05	**Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni**	19	9
83.06	**Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni**	18	10,8
83.07	**Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:**		
	A. Lampade di sicurezza per minatori, e loro parti	14	8,4
	B. altri	18 (a)	8,4
83.08	**Tubi flessibili di metalli comuni**	17	8,4

(a) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
83.09	**Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:**		
	A. Magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, fissati su strisce di materia tessile	18	8
	B. altri	16 (a)	7,8
83.10	**Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni**	18	10,8
83.11	**Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni**	18	10,8
83.12	**Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici**	19	11,4
83.13	**Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule copriturraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:**		
	A. Capsule otturanti o coprituraccioli, di alluminio o di piombo:		
	I. Capsule di alluminio, di diametro massimo di 21 mm, anche provviste internamente di una rondella di gomma, ma non associate ad altre materie	18	8,4
	II. altri	18	11,6
	B. altri	18	8,4
83.14	**Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni**	19	9
83.15	**Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:**		
	A. Elettrodi per saldature, con anima di acciaio, rivestiti di materie refrattarie	15	11
	B. altri	15	9

(a) Vedere Allegato I bis (Sospensioni).

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

Note

1. Questa Sezione non comprende:

   a) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del Capitolo 39, le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili (n. 40.14);

   b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti (n. 42.04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);

   c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (Capitoli 39, 40, 44, 48 o Sezione XV, secondo i casi);

   d) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n. 48.21;

   e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n. 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n. 59.17);

   f) gli oggetti costituiti interamente da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite — pietre non montate — (n.ri 71.02, 71.03 o 71.15);

   g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 delle Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   h) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (Sezione XV);

   ij) gli oggetti dei Capitoli 82 e 83;

   k) il materiale da trasporto della Sezione XVII;

   l) gli oggetti del Capitolo 90 (strumenti e apparecchi di misura e di precisione, ecc.);

   m) gli oggetti d'orologeria (Capitolo 91);

   n) gli utensili intercambiabili della voce n. 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 96.02), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (Capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci n.ri 68.04, 69.09, ecc.);

   o) le macchine aventi il carattere di giuochi, giocattoli o attrezzi per sport (Capitolo 97).

2. Con riserva delle disposizioni contenute nelle Note 1 e 3 di questa Sezione e nella Nota 1 dei Capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci n.ri 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:

   a) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli 84 o 85 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;

   b) le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci n.ri 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n. 85.15, sono da classificare nella voce n. 85.13;

   c) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci n.ri 84.65 o 85.28.

3. Quando in questa Sezione è stabilita una distinzione fra le macchine e le parti relative, sono considerate come macchine, e non come parti, le macchine incomplete, purché presentino le caratteristiche essenziali delle rispettive macchine complete.

4. Le macchine presentate non montate, comprese le macchine incomplete ai sensi della Nota precedente, sono classificate come quelle montate. *Lo stesso regime è applicabile, a richiesta del dichiarante in dogana ed alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, alle macchine presentate a riprese.*

5. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

6. Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purché queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati. *Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.*

7. Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine «macchine» è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.

Note complementari

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.*

2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.*

3. *(EURATOM) Le macchine e gli apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce di questa Sezione, sono da assoggettare al dazio dell'11 %, qualunque sia la voce dei Capitoli 84 e 85 nella quale essi rientrano.*

CAPITOLO 84

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo 68;
   b) gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo 69);
   c) le vetrerie per laboratorio (n. 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (n.ri 70.20 e 70.21);
   d) gli oggetti delle voci n.ri 73.36 e 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni;
   e) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano (n. 85.05), nonché gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico (n. 85.06).

2. Salvo il disposto delle Note 5 e 6 della Sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n. 84.01 al n. 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n. 84.22 al n. 84.60 incluso, sono da classificare nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.21.

   Tuttavia,

   — non rientrano nella voce n. 84.17:

      a) le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84.28);

      b) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n. 84.29);

      c) i diffusori per zuccherifici (n. 84.30);

      d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.40);

      e) gli apparecchi e dispositivi che compiono un'operazione meccanica, in cui le variazioni di temperatura (riscaldamento o raffreddamento), ancorché necessarie, hanno una funzione accessoria nei riguardi dell'operazione finale;

   — non rientrano nella voce n. 84.19:

      a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84.41);

      b) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n. 84.54.

3. Rientrano nella voce n. 84.62 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

   Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

4. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente Nota 2 e dalla Nota 5 della Sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n. 84.59.

   In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce n. 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trefolatrici, riunitrici, cordatrici, ecc.).

Note complementari

1. *Si considerano come «motori per aerodine» della sottovoce 84.06 A soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.*

2. *Agli effetti della sottovoce 84.45 C VI a), si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permette di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (0,01 mm) circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina, come: tavola, albero, portamole, ecc.*

3. *(EURATOM) Il termine «reattori nucleari» (sottovoce 84.59 B) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.01	**Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)**	14	6,6
84.02	**Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore**	14	6,6
84.03	**Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori**	14	6,6
84.04	**Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore**	13	7,8
84.05	**Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie**	13	6
84.06	**Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:**		
	A. Motori per aerodine, rispondenti alla definizione della Nota complementare 1 di questo Capitolo, di potenza:		
	I. di 400 CV o meno	15 (a)	7,2
	II. di più di 400 CV	10 (a)	4,8
	B. Propulsori speciali del tipo «fuoribordo»	18	11,6
	C. altri motori:		
	I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata:		
	a) di 250 cm³ o meno	22	10,8
	b) di più di 250 cm³:		
	1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (b)	18	8,2
	2. altri	18	12,2
	II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione):		
	a) Motori di propulsione per navi, del peso (b):		
	1. di 10 000 kg o meno	16	11,4
	2. di più di 10 000 kg	13	11,4

(a) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità nazionali competenti.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
84.06 *(segue)*	C. II. b) altri:		
	1. destinati all'industria del montaggio:		
	dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A,		
	degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
	degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm^3,		
	degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a)	**18**	8,4
	2. non nominati	18	14
	D. Parti e pezzi staccati:		
	I. di motori per aerodine	12 (b)	6
	II. di altri motori:		
	a) Blocchi-cilindri, carters, testate, cilindri e camicie	17	8,1
	b) Bielle e pistoni	17	7,8
	c) non nominati	15	8
84.07	**Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche**	15 (c)	7,2
84.08	**Altri motori e macchine motrici:**		
	A. Propulsori a reazione:		
	I. Turboreattori d'una spinta di:		
	a) 2 500 kg o meno	12 (b)	7,2
	b) più di 2 500 kg	12 (b)	6
	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.)	12 (b)	7,2
	B. Turbine a gas:		
	I. Turbopropulsori d'una potenza di:		
	a) 1 500 CV o meno	15 (b)	9
	b) più di 1 500 CV	12 (b)	6
	II. altri	14 (d)	6,6
	C. altri motori e macchine motrici	14 (c)	8,4
	D. Parti e pezzi staccati:		
	I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori	12 (b)	6
	II. altri	14 (d)	6,6
84.09	**Rulli compressori a propulsione meccanica**	**13**	6

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità nazionali competenti.

(c) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

(d) Vedere Allegato I (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.10	**Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):**		
	A. Pompe aventi un dispositivo misuratore	15	7,8
	B. altre pompe:		
	I. Pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 bar	12 (a)	9,6
	II. Pompe non nominate	12 (b)	7,2
	III. Parti e pezzi staccati	12 (b)	7,2
	C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	14	6,6
84.11	**Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:**		
	A. Pompe e compressori:		
	I. Pompe (a mano o a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili	16	7,8
	II. Pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di più di 3 000 m^3 al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2 000 kg	12 (a)	9,6
	III. Altre pompe e compressori	12 (b)	7,2
	IV. Parti e pezzi staccati	12 (b)	7,2
	B. Generatori a pistoni liberi	10	4,8
	C. Ventilatori e simili	13 (b)	7,8
84.12	**Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità**	12	8,4
84.13	**Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili**	14	6,6
84.14	**Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:**		
	A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)*	11	6,6
	B. altri	14	6,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

(b) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.15	**Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:**		
	A. Evaporatori e condensatori diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	13 (a)	5,6
	B. altri	13 (a)	6
84.16	**Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine**	13	6
84.17	**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:**		
	A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(EURATOM)*	11	6,6
	B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)*	11	6,6
	C. Scambiatori di temperatura	11 (b)	5,4
	D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:		
	I. a riscaldamento elettrico	18	10,8
	II. altri	12	7,2
	E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:		
	I. a riscaldamento elettrico	17	10,2
	II. altri	14	8,4
	F. altri:		
	I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	15	7,2
	II. non nominati	14	6,6
84.18	**Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:**		
	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio *(EURATOM)*	5	4,6
	B. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(EURATOM)*	11	6,6
	C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)*	11	6,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

(b) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
84.18 *(segue)*	D. altri:		
	I. Centrifughe ed idroestrattori centrifughi:		
	a) Scrematrici e chiarificatrici per il trattamento del latte	10	6
	b) Idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg	18	9,6
	c) non nominati	13	6
	II. Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas	15 (a)	7,2
84.19	**Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:**		
	A. Macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	18	8,4
	B. altri	13	6
84.20	**Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia**	15	7,2
84.21	**Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:**		
	A. Apparecchi meccanici (anche a mano), per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente	11	7
	B. altri	13	7,4
84.22	**Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:**		
	A. Manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili «a mano libera», appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive *(EURATOM)*	8	4,8
	B. Macchine ed apparecchi automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie:		
	I. Gru:		
	a) su cingoli	14	6,6
	b) altre	14	9,4
	II. altri	14	6,6
	C. Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	14	9

(a) Vedere **Allegati** I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.22 *(segue)*	D. altri	14 (a)	6,6
84.23	**Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:**		
	A. Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:		
	I. Automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie	15	11,2
	II. altri:		
	a) Macchine di sondaggio e di perforazione	9	4,2
	b) non nominati	14	6,6
	B. Battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03	15	9
84.24	**Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi**	11	5,4
84.25	**Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29**	11	5,4
84.26	**Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte**	11	6,6
84.27	**Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili**	12	7,2
84.28	**Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura**	12	6
84.29	**Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie**	13	7,8
84.30	**Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari**	13	6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.31	**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:**		
	A. per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta)	14	6,6
	B. per la fabbricazione della carta e del cartone	12	6
	C. per l'appretto e la rifinitura della carta e del cartone	14	6,6
84.32	**Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli**	11	5,4
84.33	**Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie**	13	6
84.34	**Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):**		
	A. Macchine per fondere o per comporre i caratteri:		
	I. Macchine per fondere e per comporre i caratteri («linotypes», «monotypes», «intertypes», ecc.)	6	3
	II. Macchine per fondere, senza lavoro di composizione	14	6,6
	III. altre	13	6,4
	B. Lastre, placche, cilindri ed altri organi simili, eccetto le pietre litografiche:		
	I. per la stampa	14	7,8
	II. semplicemente preparati (levigati, graniti, lucidati, ecc.)	17	8,4
	C. Pietre litografiche preparate, anche con scrittura o disegni	5	3
	D. altri	14	6,6
84.35	**Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:**		
	A. Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:		
	I. Macchine per la stampa dette «presse a platina», con o senza inchiostrazione	14	6,6
	II. Macchine per la stampa «in bianca», tipografiche, a cilindro:		
	a) a un giro	12	7,2
	b) a due giri	10	4,8
	III. Macchine per la stampa, rotative	11	5,4
	IV. altri	11	6,6
	B. Apparecchi ausiliari per la stampa	13	7,8
84.36	**Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili:**		
	A. Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali	11	6,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.36 *(segue)*	B. Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili	11	6,2
	C. altre	12	6
84.37	**Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):**		
	A. Telai per tessitura	11	5,4
	B. Telai per maglieria	13	7,2
	C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti	10	4,8
	D. Apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	13	6
84.38	**Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):**		
	A. Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 ..	12	6
	B. Pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36	12	6
	C. Pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A suindicata:		
	I. Navette; platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	14	6,2
	II. altri	12	6
84.39	**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli**	13	6
84.40	**Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):**		
	A. Macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico	16	7,8
	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:		
	I. a funzionamento elettrico	19	9

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.40 *(segue)*	B. II. altri	12	6
	C. altri	13	6
84.41	**Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:**		
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		
	I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
	a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 U.C.	12	7,2
	b) altre	12	—
	II. altre macchine per cucire e altre teste per macchine per cucire	12	7,2
	III. Parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	12	9,6
	B. Aghi per macchine da cucire	14	8,4
84.42	**Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:**		
	A. per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	13	6,4
	B. altri	14	6,6
84.43	**Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia**	13	6
84.44	**Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:**		
	A. Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)*	11	6,6
	B. altri	13	7,6
84.45	**Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50:**		
	A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.):		
	I. Macchine automatizzate con informazioni codificate *(EURATOM)*	11	—
	II. altre *(EURATOM)*	11	6,6
	B. Macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche:		
	I. Macchine automatizzate con informazioni codificate	8	6
	II. altre	8	3,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.45 *(segue)*	C. altre macchine utensili:		
	I. Torni:		
	a) Torni automatizzati con informazioni codificate	10	8
	b) altri	10	7,2
	II. Alesatrici:		
	a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	8	6
	b) altre	8	3,6
	III. Piallatrici:		
	a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	8	8
	b) altre	8	7,2
	IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:		
	a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	6	5
	b) altre	6	3
	V. Fresatrici, foratrici:		
	a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	12	10
	b) altre	12	8,4
	VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:		
	a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 2 di questo Capitolo:		
	1. Macchine automatizzate con informazioni codificate	10	8
	2. altre	10	7,2
	b) altre:		
	1. Macchine automatizzate con informazioni codificate	4	3
	2. altre	4	2,6
	VII. Macchine per tracciare («à pointer»):		
	a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	6	5
	b) altre	6	3
	VIII. Macchine per tagliare ingranaggi:		
	a) per tagliare ingranaggi cilindrici:		
	1. Macchine automatizzate con informazioni codificate	10	8
	2. altre	10	7,2
	b) per tagliare altri ingranaggi:		
	1. Macchine automatizzate con informazioni codificate	6	5
	2. altre	6	4,6
	IX. Presse:		
	a) Presse automatizzate con informazioni codificate	12	10
	b) altre	12	8,4
	X. Curvatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cessoie, punzonatrici, sgretolatrici (macchine «à gruger») e presellatrici:		
	a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	8	6
	b) altre	8	3,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.45 *(segue)*	C. XI. Magli da fucina; magli per foggiare a stampo:		
	a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	6	6
	b) altre	6	3,6
	XII. altre	9	7
84.46	**Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49:**		
	A. Macchine continue per sgrossare e smerigliare o per pulire a lucido i fogli o lastre di vetro	10	5,6
	B. altre	13	6
84.47	**Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili**	11	9,4
84.48	**Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie**	8	4
84.49	**Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano**	13	7,8
84.50	**Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale:**		
	A. Macchine per la scriccatura a caldo dei lingotti d'acciaio, aventi almeno 4 bruciatori	11	6,2
	B. altri	13	6
84.51	**Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:**		
	A. Macchine da scrivere	16	7,8
	B. Macchine per autenticare gli assegni bancari	13	6
84.52	**Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:**		
	A. Macchine calcolatrici:		
	I. elettroniche	14	14
	II. altre	11	6,6
	B. Macchine da scrivere dette «contabili»	14	6,6
	C. altre	11	6,6
84.53	**Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.)**	11	7,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.54	**Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice («stencil»), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare, incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):**		
	A. Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	16	7,8
	B. altri	15	7,2
84.55	**Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:**		
	A. Modelli («cliché») per indirizzi	18	8,4
	B. Pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate	10	4,8
	C. Pezzi staccati e accessori di macchine calcolatrici elettroniche	14	10,6
	D. altri	14	7
84.56	**Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia**	13	6
84.57	**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:**		
	A. Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro	11	5,4
	B. Macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	12	6
84.58	**Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.**	13	6
84.59	**Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:**		
	A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(EURATOM)*	11	6,6
	B. Reattori nucleari:		
	I. Reattori *(EURATOM)*	10	—
	II. Parti e pezzi staccati:		
	a) Elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale *(EURATOM)*	10	—
	b) Elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito *(EURATOM)*	10	—
	c) altri *(EURATOM)*	10	—
	C. Appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(EURATOM)*	11	6,6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.59 *(segue)*	D. Macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:		
	I. Trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili	12	6
	II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.)	14	8,4
	E. altri	15 (a)	7,2
84.60	**Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:**		
	A. Forme di acciaio per la fabbricazione di ampolle per tubi catodici	11	5,8
	B. altre	13	6
84.61	**Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:**		
	A. Riduttori di pressione	15 (a)	7,2
	B. altri	16 (a)	7,8
84.62	**Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)**	18 (b)	10,8
84.63	**Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)**	16 (a)	8
84.64	**Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili**	14 (b)	6,6
84.65	**Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:**		
	A. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15 (b)	5,4
	B. altri	15 (b)	7,2

(a) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

(b) Vedere Allegato I (Sospensioni).

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

   b) i lavori di vetro della voce n. 70.11;

   c) i mobili riscaldati elettricamente (Capitolo 94).

2. Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 85.01 sia nelle voci n.ri 85.08, 85.09, 85.21, sono da classificare in queste tre ultime voci

   Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.

3. La voce n. 85.06 comprende, purché trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:

   a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;

   b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg, ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (n.ri 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (n.ri 84.16 o 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.01	**Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:**		
	A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso unitario:		
	I. di 10 kg o meno:		
	a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 Watt	14 (a)	9
	b) altri	14 (a)	6,6
	II. di più di 10 kg	12 (a)	6
	B. Trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, del peso unitario:		
	I. di 10 kg o meno	17 (a)	8,4
	II. di più di 10 kg	14 (a)	6,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.01 *(segue)*	C. Convertitori diversi da quelli della sottovoce n. 85.01 A, del peso unitario:		
	I. di 10 kg o meno	17 (a)	8,4
	II. di più di 10 kg	15 (a)	7,2
	D. Parti e pezzi staccati	15 (a)	7,2
85.02	**Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche**	15	7,2
85.03	**Pile elettriche**	20	20
85.04	**Accumulatori elettrici:**		
	A. al piombo	20	12
	B. altri	17 (a)	9
	C. Parti e pezzi staccati:		
	I. Separatori di legno	10	4,8
	II. altri	17	10,2
85.05	**Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano**	14	8,4
85.06	**Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico**	19	9
85.07	**Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:**		
	A. Rasoi	13	7,8
	B. Tosatrici	14	6,6
85.08	**Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:**		
	A. Apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), pompresi i congiuntori-disgiuntori	14 (b)	9
	B. Magneti, compresi i dinamo-magneti	18 (a)	8,4
	C. Candele d'accensione	18 (a)	10,8
	D. Candele di riscaldamento	21 (a)	12,6
	E. altri	22 (a)	10,8

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

(b) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.09	**Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli:**		
	A. Apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08	17	8,4
	B. Apparecchi di segnalazione acustica	14	9
	C. altri	15	9,6
85.10	**Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:**		
	A. Lampade di sicurezza per minatori	15	9
	B. altre	18	14
85.11	**Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:**		
	A. Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)*	11	6,6
	II. altri	14	6,6
	B. Macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare, per qualsiasi materia	15	9
85.12	**Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:**		
	A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici	20	9,6
	B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili	21	10,2
	C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.)	19	11,4
	D. Ferri da stiro elettrici	20	12,4
	E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici	19	9
	F. Resistenze scaldanti	18	8,4
85.13	**Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:**		
	A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	16	7,8
	B. altri	15	9

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.14	**Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:**		
	A. Microfoni e loro supporti	17 (a)	8,4
	B. altri	18 (a)	8,4
85.15	**Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:**		
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:		
	I. Apparecchi trasmittenti	18 (b)	8,4
	II. Apparecchi rice-trasmittenti	20 (b)	12
	III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono	22 (b)	15,6
	IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	17	8,4
	B. altri apparecchi	16 (b)	10,6
	C. Parti e pezzi staccati:		
	I. Mobili e cofanetti:		
	a) di legno	16 (a)	7,8
	b) di altre materie	20 (a)	9,6
	II. Microstrutture	22 (a)	17,2
	III. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm	22 (b)	10,8
	IV. altri	22 (b)	14
85.16	**Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi**	15	7,2
85.17	**Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16**	15 (a)	7,2
85.18	**Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili**	17 (a)	8,4

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

(b) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.19	**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:**		
	A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	16 (a)	7,8
	B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	16 (a)	9
	C. Quadri di comando o di distribuzione	14 (a)	6,6
85.20	**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:**		
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione	15 (b)	7,2
	B. Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista	18 (b)	8,4
	C. altri	17	8,4
	D. Parti e pezzi staccati	15	8,4
85.21	**Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:**		
	A. Lampade, tubi e valvole:		
	I. Tubi raddrizzatori	20 (b)	9,6
	II. Tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini; tubi moltiplicatori e simili	17 (b)	8,4
	III. Tubi catodici per televisori	19 (b)	15
	IV. altri	19 (b)	9
	B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	16 (b)	7,8
	C. Transistori e simili elementi semiconduttori, montati	21	17
	D. Cristalli piezoelettrici montati	20 (b)	9,6
	E. Parti e pezzi staccati	15	9,6
85.22	**Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:**		
	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 A *(EURATOM)*	11	6,6

(a) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

(b) Vedere Allegato I (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.22 *(segue)*	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)*	11	6,6
	C. altri	13 (a)	8,4
85.23	**Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:**		
	A. Cavi sotto guaina di piombo	17	12,2
	B. altri	17	11,6
85.24	**Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:**		
	A. Elettrodi per impianti d'elettrolisi	9	9
	B. Resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	14	6,6
	C. altri	12	8,4
85.25	**Isolatori di qualsiasi materia:**		
	A. di ebanite	15	9
	B. di materie ceramiche	19	11,8 con riscos. min. di 15 U.C. per 100 kg peso lordo la cui incidenza non deve superare 19 % (b)
	C. di materie plastiche artificiali o di fibre di vetro	19	15,8
	D. di altre materie	19	11,8
85.26	**Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:**		
	A. di materie ceramiche o di vetro	17	13
	B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose	14	8,4
	C. di materie plastiche artificiali	19	15
	D. di altre materie	16	10,6

(a) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

(b) Il limite dell'incidenza del 19 % di riscossione minima è applicabile soltanto agli isolatori di un valore superiore a 60 U. C. per 100 kg.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	14	8,4
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	14 (a)	6,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1. Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci n.ri 97.01, 97.03 e 97.08, come pure le slitte, le guidoslitte «bobsleigs» e simili (n. 97.06).

2. Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

   a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.64);

   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   c) gli oggetti del Capitolo 82 (utensili);

   d) gli oggetti della voce n. 83.11;

   e) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.59 incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci n.ri 84.61, 84.62 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce n. 84.63;

   f) le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (Capitolo 85);

   g) gli strumenti ed apparecchi del Capitolo 90;

   h) gli oggetti di orologeria (Capitolo 91);

   ij) le armi (Capitolo 93);

   k) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n. 96.02.

3. Ai sensi dei Capitoli da 86 a 88, dalla dizione «parti, pezzi staccati e accessori» sono esclusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa Sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.

4. Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.

   Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.

5. I veicoli e gli altri prodotti della Sezione, incompleti o non finiti, sono classificati come veicoli o prodotti completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

6. Salvo speciali disposizioni contrarie, i veicoli e gli altri prodotti di questa Sezione, completi o considerati come tali, se vengono presentati smontati o non riuniti, sono da classificare come montati.

Nota complementare

Gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le traversine di legno (n. 44.07) o di calcestruzzo (n. 68.11), per strade ferrate;
   b) il materiale per strade ferrate compreso nella voce n. 73.16;
   c) gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n. 85.16.

2. Gli assi, ruote, ruote montate su assi (assi montati o sale montate), cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi («boggies») o ad un asse («bissels») e simili, le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n. 86.09.

3. Con riserva delle disposizioni della Nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n. 86.10 (materiale fisso): le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono ugualmente compresi nella voce n. 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
86.01	**Locomotive e locomotori, a vapore; tender**	13	7,8
86.02	**Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)**	14	8,4
86.03	**Altre locomotive e locotrattori**	13	6
86.04	**Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:**		
	A. Automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia)	14	8,4
	B. altre	13	7,8
86.05	**Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate**	13	6
86.06	**Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore**	13	6

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
86.07	**Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:**		
	A. appositamente costruti per il trasporto di prodotti a forte radioattività *(EURATOM)*	10	6
	B. altri	14	6,6
86.08	**Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:**		
	A. Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi *(EURATOM)*	10	6
	B. altre	15	7,2
86.09	**Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:**		
	A. Carrelli girevoli a due o più assi («boggies»), ad un asse («bissels») e simili, e loro parti	13	6
	B. Freni e loro parti	11	5,4
	C. Assi, montati o non; ruote e loro parti	15	7,2
	D. Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	15	9
	E. altri	14	6,6
86.10	**Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:**		
	A. Materiale fisso per strade ferrate; parti e pezzi staccati del suddetto materiale	13	7,4
	B. Apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	14	7

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

Note

1. Sono da considerare trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.

2. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n. 87.02 e non nella voce n. 87.04.

3. Sono escluse dalla voce n. 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01, le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
87.01	**Trattori, compresi i trattori-verricello:**		
	A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:		
	I. di 1000 cm³ o meno	12	7,2
	II. di più di 1000 cm³	18	10,8
	B. Trattori agricoli a ruote (a)	20	18
	C. altri trattori	20	20
87.02	**Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:**		
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
	a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm³	29	22
	b) altri	29	13,2
	II. azionati da altri motori	25	15
	B. per il trasporto di merci:		
	I. Autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività *(EURATOM)*	10	8,4
	II. altri:		
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
	1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm³	28	22
	2. altri	28	13,2
	b) azionati da altri motori	25	12

(a) L'ammissione in questa sottovoce può essere subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
87.03	**Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili**	25	12
87.04	**Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore:**		
	A. Telai dei trattori delle sottovoci 87.01 B e C; telai degli autoveicoli della voce n. 87.02 con motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm^3	29	22
	B. altri	29	13,2
87.05	**Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:**		
	A. destinate all'industria del montaggio:		
	dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A,		
	degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
	degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2500 cm^3,		
	degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a)	24	14,4
	B. altre	24	20,8
87.06	**Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:**		
	A. destinati all'industria del montaggio:		
	dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A,		
	degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
	degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2500 cm^3,		
	degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a)	19	8,4
	B. altri:		
	I. Parti di ruote, a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	19	8,4
	II. non nominati	19	12,4
87.07	**Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati:**		
	A. Autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività *(EURATOM)*	10	6

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
87.07 *(segue)*	B. altri autocarrelli:		
	I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico:		
	a) che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	16	8,2
	b) altri	19	8,6
	II. non nominati:		
	a) azionati da motore elettrico	19	11,4
	b) azionati da altro motore	24	11,4
	C. Parti e pezzi staccati	20	9,6
87.08	**Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati:**		
	A. Carri da combattimento; loro parti e pezzi staccati	5	4,6
	B. Autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati	10	6
87.09	**Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente**	26	12,6
87.10	**Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore**	21	17
87.11	**Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi**	17	10,2
87.12	**Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:**		
	A. di motocicli	24	11,4
	B. altri	20	9,6
87.13	**Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati**	18	8,4
87.14	**Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:**		
	A. Veicoli a trazione animale	14	8,4
	B. Rimorchi e semirimorchi:		
	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività *(EURATOM)*	10	8,4
	II. altri	20	9,6
	C. altri veicoli:		
	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività *(EURATOM)*	10	6
	II. altri	14	6,6
	D. Parti e pezzi staccati	15	7,2

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

Nota complementare

Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della sottovoce 88.02 B, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
88.01	**Aerostati**	18	10,8
88.02	**Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:**		
	A. funzionanti senza macchina propulsiva	18	8,4
	B. funzionanti con macchina propulsiva:		
	I. Elicotteri, del peso a vuoto:		
	a) di 2000 kg o meno	15	15
	b) di più di 2000 kg	12	6
	II. altri, del peso a vuoto:		
	a) di 2000 kg o meno	15	12
	b) di 2000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi	14	6,6
	c) di 15 000 kg esclusi a 35 000 kg inclusi	12	6
	d) di più di 35 000 kg	12	6
88.03	**Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n.ri 88.01 e 88.02:**		
	A. di aerostati	17	10,2
	B. altri	12 (a)	6
88.04	**Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori**	15	9,6
88.05	**Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:**		
	A. Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati	17	10,2
	B. Apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati	13	5

(a) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dalle autorità nazionali competenti.

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

Nota

Le navi incomplete o non finite, gli scafi di navi, anche smontati, e le navi complete, smontate, sono da classificare come le navi rispettive, secondo la specie; nei casi dubbi circa la specie della nave che sono destinati a formare, seguono il trattamento della voce n. 89.01.

Note complementari

1. *Rientrano nella sottovoce 89.01 B I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'alto mare e la cui maggiore lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 metri. Tuttavia, le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'alto mare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima.*

2. *Rientrano nella sottovoce 89.03 A soltanto le navi e i bacini galleggianti progettati e costruiti per tenere l'alto mare.*

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
89.01	**Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:**		
	A. Navi da guerra	esenzione	esenzione
	B. altre:		
	I. Navi per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	II. altre:		
	a) del peso unitario di 100 kg o meno	13	6
	b) altre	8	3,6
89.02	**Rimorchiatori**	esenzione	esenzione
89.03	**Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:**		
	A. per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	B. altri	8	4,8
89.04	**Navi destinate alla demolizione** (a)	esenzione	esenzione
89.05	**Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili**	10	7,2

(a) La concessione dell'esenzione è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n. 40.14), di cuoio naturale, artificiale o ricostituito (n. 42.04), di materie tessili (n. 59.17);

   b) i prodotti refrattari della voce n. 69.03; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n. 69.09;

   c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n. 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (n. 83.12 o Capitolo 71, secondo il caso);

   d) gli oggetti di vetro delle voci n.ri 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 e 70.18;

   e) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   f) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n. 84.10; le bascule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (n. 84.20); gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione (n. 84.22); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti «ottici», ad esempio), della voce n. 84.48 (diversi dai dispositivi puramente ottici: lenti per centrare, allineare, ecc.); le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria (n. 84.61);

   g) i fari per automobili (n. 85.09) e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando (n. 85.15);

   h) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi (n. 92.11); i lettori di suono (pick-up) magnetici (n. 92.13);

   ij) gli oggetti del Capitolo 97;

   k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite.

2. Le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, incompleti o non finiti, sono classificati come le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

3. Con riserva delle disposizioni di cui alle precedenti Note 1 e 2:

   a) le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli 84, 85 o 91 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) sono da classificare nella voce che li prevede;

   b) le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n. 90.29.

4. La voce n. 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici (n. 90.06) né i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo (n. 90.13).

5. Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n. 90.13 sia nella voce n. 90.16, devono essere compresi in questa ultima voce.

6. La voce n. 90.28 comprende soltanto:

   a) gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;

   b) gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci n.ri 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 e 90.27 (ad eccezione degli stroboscopi), purché la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;

   c) gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili;

   d) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare.

7. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

Nota complementare

Sono considerati come appartenenti alla sottovoce 90.07 A gli apparecchi di riproduzione automatica di documenti mediante procedimento elettrostatico, muniti di un sistema ottico da presa delle immagini.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.01	**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:**		
	A. Lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica	17	14
	B. Materie polarizzanti in fogli o lastre	18	10,8
90.02	**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente**	17	14,6
90.03	**Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature**	19	9

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili	19	11,4
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	20	14,4
90.06	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia	17	13
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia:		
	A. Apparecchi fotografici	18	14
	B. Apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	16	9,6
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):		
	A. Apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	16	10,6
	B. Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	19	11,8
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione	18	11,2
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni	15	8
90.11	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici	15	9,6
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione	18	11,2
90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori)	18	11,6
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:		
	A. Bussole	17 (a)	11,2
	B. altri	17 (b)	9,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

(b) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.15	**Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi**	18	10,8
90.16	**Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:**		
	A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo	16	9,6
	B. Macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili	15	9,6
90.17	**Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici**	16	9
90.18	**Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)**	16	7,8
90.19	**Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili):**		
	A. Oggetti ed apparecchi di protesi:		
	I. dentaria:		
	a) di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	14	8,4
	b) altri	18	8,4
	II. oculistica	14	6,6
	III. altre	16	10,6
	B. Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	12	6
	C. altri	15	10,2
90.20	**Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento**	16	7,8
90.21	**Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi**	12	6
90.22	**Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)**	15	7,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.23	**Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:**		
	A. Termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta	21	13
	B. Igrometri e psicrometri	14	11,6
	C. Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri; pirometri ottici	17 (a)	11,2
	D. altri	17 (a)	8,4
90.24	**Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:**		
	A. Manometri	18 (b)	11,6
	B. Termostati	15 (b)	9,6
	C. altri	16 (b)	10,6
90.25	**Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi**	16	10,6
90.26	**Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura**	15	9,6
90.27	**Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:**		
	A. Contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori	16	7,8
	B. Indicatori di velocità e tachimetri	18	10,8
	C. Stroboscopi	14	9
90.28	**Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:**		
	A. Strumenti e apparecchi elettronici	16 (a)	13
	B. altri	16 (b)	7,8

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

(b) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
90.29	**Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:**		
	A. Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della sottovoce 90.28 A	16 (a)	13
	B. altri:		
	I. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm	16 (b)	7,8
	II. non nominati	16 (b)	8,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

(b) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note

1. Per l'applicazione delle voci n.ri 91.02 e 91.07, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale ed il cui spessore, misurato con la platina ed i ponti, non sia superiore a 12 mm.

2. Sono esclusi dalle voci n.ri 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento (n. 84.08).

3. Questo Capitolo non comprende le forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV), né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti. Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce n. 91.11.

4. Con riserva delle disposizioni delle Note 2 e 3, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo Capitolo.

5. Gli astucci, custodie ed altri contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
91.01	**Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)**	13 con riscos. min. di 0,50 U.C. per pezzo	8,6 con riscos. min. di 0,40 U.C. e riscos. mas. di 1,20 U.C., per pezzo
91.02	**Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:**		
	A. elettriche	15	12
	B. altre	13	10,3
91.03	**Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli**	13	10,3
91.04	**Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:**		
	A. elettrici	14	11,3
	B. altri	13	10,3

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
91.05	**Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)**	15	12
91.06	**Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)**	14 (a)	11,3
91.07	**Movimenti finiti per orologi tascabili**	14 con riscos. min. di 0,40 U.C. per pezzo	11,3 con riscos. min. di 0,32 U.C. per pezzo
91.08	**Altri movimenti finiti di orologeria**	14	11,3
91.09	**Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, sbozzate o finite**	9	7,3
91.10	**Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti**	14	8,6
91.11	**Altre forniture di orologeria:**		
	A. Pietre da orologeria (pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose), non incastonate né montate	8	6,3
	B. Molle per orologeria, comprese le spirali	12	9,6
	C. Movimenti di orologi tascabili, non finiti	14 con riscos. min. di 0,40 U.C. per pezzo	11,3 con riscos. min. di 0,32 U.C. per pezzo
	D. altri movimenti di orologeria, non finiti	14	11,3
	E. Sbozzi di movimenti di orologi tascabili	11	8,6
	F. altre	11	8,6

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (Capitolo 37);

   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   c) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo Capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (Capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con apparecchi radio (n. 85.15);

   d) le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.02);

   e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03);

   f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).

2. Gli strumenti e gli apparecchi di questo Capitolo, incompleti o non finiti, sono classificati come gli strumenti o gli apparecchi completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

3. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci n.ri 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi. I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.

4. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
92.01	**Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):**		
	A. Pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):		
	I. Pianoforti verticali	22	10,8
	II. altri	20	12
	B. altri	18	8,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
92.02	**Altri strumenti musicali a corda**	21	12,6
92.03	**Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere**	20	9,6
92.04	**Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca**	15	9
92.05	**Altri strumenti musicali ad aria**	18	8,4
92.06	**Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)**	18	11,2
92.07	**Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)**	19	11,4
92.08	**Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):**		
	A. Scatole musicali	14	7,2
	B. altre	14	8,4
92.09	**Corde armoniche**	17	8,4
92.10	**Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:**		
	A. Meccanismi per scatole musicali	18	4,8
	B. altri	18	10,8
92.11	**Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:**		
	A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono:		
	I. Apparecchi di registrazione	19 (a)	9
	II. Apparecchi di riproduzione	19	10,6
	III. Apparecchi misti	16	9,4
	B. Apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	13	8,4

(a) Vedere Allegato I (Sospensioni).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
92.12	**Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:**		
	A. preparati per la registrazione ma non registrati	17	8,4
	B. registrati:		
	I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie:		
	a) per la fabbricazione dei dischi	11	5,4
	b) altri	17	10,2
	II. altri:		
	a) Dischi:		
	1. per l'insegnamento delle lingue	9	4,2
	2. altri	17	8,4
	b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):		
	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche	2,35 U.C. per 100 m	1,40 U.C. per 100 m
	2. altri	19	9
92.13	**Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:**		
	A. Lettori di suono; loro parti e pezzi staccati	20	11,6
	B. Aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non	13	6
	C. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm	18	8,4
	D. altri	18	10

SEZIONE XIX

ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93

ARMI E MUNIZIONI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo 36;

   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   c) i carri da combattimento e le autoblinde, armati (n. 87.08);

   d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (Capitolo 90);

   e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97);

   f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).

2. Le armi incomplete o non finite sono da classificare come le armi complete o finite, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

3. Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio od i radar, della voce n. 85.15, utilizzati per determinati proiettili-razzi.

4. Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenitori seguono il loro regime proprio.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
93.01	**Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi**	8	4,8
93.02	**Rivoltelle e pistole:**		
	A. di calibro 9 o superiore	9	7,8
	B. altre	16	12,4
93.03	**Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.01 e 93.02).** ..	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
93.04	**Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.:**		
	A. Fucili e carabine da caccia e da tiro	18	11,2
	B. altri	16	9,6
93.05	**Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)**	16	10,8
93.06	**Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbozzi di canne per armi da fuoco):**		
	A. per armi della voce n. 93.03	esenzione	esenzione
	B. per altre armi:		
	I. Sbozzi di legno di calci per fucili	10	6
	II. altre parti e pezzi staccati:		
	a) per armi della voce n. 93.02	15	9
	b) non nominati	18	8,4
93.07	**Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:**		
	A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03	13	7,8
	B. altri:		
	I. da guerra:		
	a) per armi della voce n. 93.03	6	3,6
	b) altri	12	8
	II. non nominati:		
	a) Cartucce da caccia	19	11,4
	b) altri	17	10,2

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

CAPITOLO 94

MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei Capitoli 39, 40 e 62;

   b) i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (n.ri 44.27, 70.14, 83.07, ecc.);

   c) i lavori di pietre o di materie ceramiche, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (Capitolo 68 o 69);

   d) gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n. 70.09);

   e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), nonché le casseforti della voce n. 83.03;

   f) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.15; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.41;

   g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n. 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.);

   h) le sputacchiere per gabinetti da dentista (n. 90.17);

   ij) gli oggetti del Capitolo 91, in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;

   k) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n. 92.11 (n. 92.13);

   l) i mobili aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n. 97.04, nonché i tavoli per giuochi di prestigio della voce n. 97.05.

2. Ad esclusione:

   a) degli armadi a muro, detti «blocchi da cucina», e simili,

   b) dei mobili per sedersi e dei letti sospesi o abbassabili,

   c) delle biblioteche e mobili simili ad elementi complementari, da sospendere e da poggiare,

   si considerano come «mobili», ai sensi delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03, soltanto gli oggetti destinati a poggiare a terra.

3. I mobili, anche con lastre, parti od accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati o non uniti, sono classificati come quelli montati, purché le varie parti siano presentate insieme.

4. a) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
94.01	**Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:**		
	A. appositamente costruiti per aerodine	12 (a)	7,2
	B. altri	18	10,2
94.02	**Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti**	17	8,4
94.03	**Altri mobili e loro parti**	18	10,2
94.04	**Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:**		
	A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare	22	13,2
	B. altri	20	9,6

(a) Vedere Allegati I e I bis (Sospensioni).

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

Nota

Questo Capitolo non comprende:

a) gli oggetti del Capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

b) i ventagli e ventole a mano (n. 67.05);

c) gli oggetti del Capitolo 71, in particolare le minuterie di fantasia;

d) gli oggetti del Capitolo 82 (utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola) presentati montati e comportanti manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo;

e) gli oggetti del Capitolo 90, in particolare le montature da occhiali;

f) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;

g) gli oggetti del Capitolo 92, in particolare gli strumenti musicali;

h) gli oggetti del Capitolo 93, in particolare le parti di armi;

ij) gli oggetti del Capitolo 94 (mobili e loro parti);

k) gli oggetti del Capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);

l) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.);

m) gli oggetti del Capitolo 98 (lavori diversi);

n) gli oggetti del Capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
95.01	**Tartaruga lavorata (compresi i lavori):**		
	A. Placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	9	4,2
	B. altri	16	9,6
95.02	**Madreperla lavorata (compresi i lavori):**		
	A. Placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati (comprese le perle dette «di Gerusalemme»)	9	5,4
	B. altri	17	11,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
95.03	**Avorio lavorato (compresi i lavori):**		
	A. Placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	9	4,2
	B. altri	17	9,6
95.04	**Osso lavorato (compresi i lavori):**		
	A. Placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	10	4,8
	B. altri	15	7,2
95.05	**Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):**		
	A. Corallo naturale o ricostituito, lavorato:		
	I. combinato con altre materie	15	9
	II. altro	7	3,6
	B. Calami di penne lavorati	10	6
	C. altre materie animali da intaglio, lavorate:		
	I. Placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	8	4,8
	II. altre	16	9,6
95.06	**Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori):**		
	A. Placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	6	3
	B. altri	12	7,2
95.07	**Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):**		
	A. Placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	5	2,4
	B. altri	13	6
95.08	**Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:**		
	A. Cera goffrata per alveari	10	6
	B. altri	17	8,4

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli oggetti del Capitolo 71;
   b) le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria (n. 90.17);
   c) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97).

2. Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.03, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
96.01	**Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico**	18	9
96.02	**Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:**		
	A. Spazzolini da denti	25	12
	B. Spazzole costituenti elementi di macchine	17	8,4
	C. altri	21	16,2
96.03	**Teste preparate per pennelli e simili**	18	10,8
96.04	**Spolverini e scopine, di piume**	19	11,4
96.05	**Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia**	20	12
96.06	**Stacci, crivelli, a mano, di qualsiasi materia**	20	9,6

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

Note

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le candele per alberi di Natale (n. 34.06);

   b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;

   c) i fili, monofili, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo 39, nella voce n. 42.06 o nella Sezione XI;

   d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci n.ri 42.02 e 43.03;

   e) le vestimenta da sport, nonché gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli 60 e 61;

   f) i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo 62;

   g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonché i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport, dei Capitoli 64 e 65;

   h) i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);

   ij) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;

   k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   l) gli oggetti della voce n. 83.11;

   m) i veicoli da sport della Sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte («bobsleighs») e simili;

   n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10);

   o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skifs») (Capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (Capitolo 44, se sono di legno);

   p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n. 90.04);

   q) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);

   r) le armi ed altri oggetti del Capitolo 93;

   s) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.

3. Sono da considerare «bambole», ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.

4. Gli oggetti incompleti o non finiti seguono il trattamento di quelli completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

5. Con riserva di quanto previsto dalla Nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
97.01	**Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili**	21	12,6
97.02	**Bambole di ogni specie:**		
	A. Bambole (vestite o non)	25	16,8
	B. Parti, pezzi staccati ed accessori	21	13
97.03	**Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:**		
	A. di legno	24	20
	B. altri	24	17,6
97.04	**Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):**		
	A. Carte da giuoco, comprese le carte giocattoli	23	10,8
	B. altri	21	10,2
97.05	**Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati («cotillons»), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)**	22	12
97.06	**Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:**		
	A. Attrezzi per cricket e polo	19	esenzione
	B. Racchette da tennis	19	14,6
	C. altri	19	11,4
97.07	**Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:**		
	A. Ami non montati	10	6
	B. altri	17	13
97.08	**Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti**	14	6,6

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

Note

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) le matite per sopracciglia e per la truccatura (n. 33.06);

   b) i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi (sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota 2 a) del Capitolo 71), o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (Capitolo 71);

   c) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   d) le righe (n. 90.16);

   e) i giocattoli del Capitolo 97.

2. Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 1 di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo Capitolo.

3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
98.01	**Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):**		
	A. Sbozzi e dischetti per bottoni	13	10
	B. Bottoni e loro parti	18	14
98.02	**Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):**		
	A. Chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	16	12,4
	B. altre	20	15,2
98.03	**Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05:**		
	A. Portapenne a serbatoio e stilografi	22	14
	B. altri portapenne; portamine; portalapis e simili	19	11,4
	C. Pezzi staccati ed accessori:		
	I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter»	17	7,8
	II. altri	17	8,4

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
98.04	**Pennini da scrivere e punte per pennini:**		
	A. Pennini da scrivere:		
	I. di oro	10	4,8
	II. di altre materie	16	7,8
	B. Punte per pennini	5	2,4
98.05	**Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi:**		
	A. Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini:		
	I. Lapis con guaine	17	10,2
	II. altri	14	8,4
	B. Gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi	10	6
98.06	**Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate**	17	10,2
98.07	**Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano**	16	7,8
98.08	**Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola**	16	9,6
98.09	**Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili**	12	7,2
98.10	**Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:**		
	A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15	9
	B. altri	15	11,8
98.11	**Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati:**		
	A. Sbozzi di pipe di legno o di radica	6	3,6
	B. altri	18	10,8
98.12	**Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili**	22	10,8
98.13	**Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili**	17	8,4
98.14	**Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature**	20	11,2

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
98.15	**Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):**		
	A. Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici, montati, di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri	26	18,8
	B. altri	26	15,6
98.16	**Manichini e simili; automi e scene animate per mostre**	18	8,4

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione (n. 49.07);
   b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);
   c) le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (n.ri 71.01 e 71.02).

2. Si considerano come «incisioni, stampe e litografie, originali», ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3. Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel Capitolo della loro materia costitutiva.

4. a) Con riserva delle Note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo;
   b) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.

5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
99.01	**Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano**	esenzione	esenzione
99.02	**Incisioni, stampe e litografie, originali**	esenzione	esenzione
99.03	**Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia**	esenzione	esenzione

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
99.04	Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione	esenzione	esenzione
99.05	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico	esenzione	esenzione
99.06	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	esenzione

TARIFFA DOGANALE COMUNE

ALLEGATI

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SONO STATI SOSPESI TOTALMENTE QUANDO SONO UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE O LA RIPARAZIONE DI AEROPLANI DI PESO A VUOTO SUPERIORE A 15.000 KG

TABELLA A

1. Fino al 31 dicembre 1969, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui alla seguente tabella è totalmente sospesa, purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

2. Il regime di sospensione totale, di cui al paragrafo 1, è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni, a meno che uno o più Stati membri notifichino al Consiglio, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale di validità, o di ciascun periodo supplementare, la propria opposizione a tale proroga.

Tale opposizione può riferirsi alla proroga del regime di sospensione totale per l'insieme dei prodotti considerati ovvero per una parte soltanto degli stessi.

Nel caso di opposizione notificata alle condizioni suddette, il Consiglio esamina la situazione che ne risulta. Se, non più tardi di un mese prima della scadenza del periodo di cui si tratta, lo Stato o gli Stati membri interessati non hanno ritirato la loro opposizione, e se il Consiglio non ha adottato provvedimenti che sostituiscano il regime di sospensione totale, la sospensione prende fine alla scadenza di tale periodo.

In questo caso il Consiglio provvede a far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione che informi della mancata riconduzione del regime di sospensione totale prevista al paragrafo 1.

Tuttavia, quando l'opposizione si riferisce alla proroga del regime di sospensione totale soltanto nei riguardi di una parte dei prodotti di cui alla seguente tabella, il regime di sospensione totale è tacitamente prorogato per gli altri prodotti.

N° della tariffa	Designazione delle merci
39.07	**Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:** ex E. di altre sostanze: — Articoli per uso tecnico e elementi di struttura
40.14	**Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:** B. altri: I. Articoli per usi tecnici

ALLEGATO I

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci
68.13	**Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:** B. Lavori di amianto: III. altri
68.14	**Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie**
68.16	**Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:** ex B. altri: — Filtri, rondelle e altri articoli di carbone agglomerato o di grafite
73.20	**Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**
73.32	**Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio**
73.35	**Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio**
73.40	**Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:** ex B. altri: — Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio — Dispositivi per la fissazione del carico
76.07	**Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**
76.16	**Altri lavori di alluminio:** B. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate e altre rondelle destinate a funzionare da molla
83.07	**Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili e loro parti non elettriche, di metalli comuni:** B. altri

ALLEGATO I

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci
84.07	**Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche**
84.08	**Altri motori e macchine motrici:** B. Turbine a gas: II. altri C. altri motori e macchine motrici D. Parti e pezzi staccati: II. altri
84.10	**Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):** B. altre pompe
84.11	**Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:** A. Pompe e compressori: II. Pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di più di 3 000 m^3 al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2 000 kg III. Altre pompe e compressori ex IV. Parti e pezzi staccati delle pompe e compressori ripresi alle sottovoci A II e A III. C. Ventilatori e simili
84.15	**Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:** A. Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico ..... ex B. altri: — Impianti frigoriferi a compressione, particolarmente studiati per il raffreddamento dell'aria all'interno delle aerodine
84.17	**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:** C. Scambiatori di temperatura
84.18	**Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:** D. altri: II. Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas

ALLEGATO I

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23: ex D. altri: — Binde
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo: ex E. altri: — Gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria — Impianti avviatori di motori, regolatori di eliche e servo-meccanismi
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.), esclusi gli alberi a gomito e gli alberi a camme per motori di autoveicoli
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
85.04	Accumulatori elettrici: B. altri

ALLEGATO I

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci
85.08	**Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori**
85.14	**Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza**
85.15	**Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:** A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: I. Apparecchi trasmittenti II. Apparecchi rice-trasmittenti ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione B. altri apparecchi ex C. Parti e pezzi staccati degli apparecchi di cui sopra
85.17	**Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16**
85.18	**Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili**
85.19	**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione**
85.20	**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:** A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione B. Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista

ALLEGATO I

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci
85.21	**Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:** A. Lampade, tubi e valvole B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori D. Cristalli piezoelettrici montati
85.22	**Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:** C. altri
85.28	**Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo**
90.14	**Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:** A. Bussole ex B. altri: — Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea, di meteorologia; telemetri
90.23	**Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro:** C. Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri; pirometri ottici D. altri
90.24	**Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14**
90.28	**Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verificà, di controllo, di regolazione o di analisi**
90.29	**Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci**

ALLEGATO I

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci
91.06	**Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)**
92.11	**Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:** A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono: I. Apparecchi di registrazione
94.01	**Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:** ex A. appositamente costruiti per aerodine: — Mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio — Mobili per sedersi appositamente costruiti per passeggeri e incorporanti un dispositivo di distribuzione di ossigeno

TABELLA B

1. Fino al 31 dicembre 1968, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui alla seguente tabella è sospesa totalmente, purché si tratti di prodotti destinati a essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

2. Il regime di sospensione totale di cui al paragrafo 1 è tacitamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che uno o più Stati membri notifichino al Consiglio, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale di validità, o di ciascun periodo supplementare, la propria opposizione a tale proroga.

Tale opposizione può riferirsi alla proroga del regime di sospensione totale per l'insieme dei prodotti considerati ovvero per una parte soltanto degli stessi.

Nel caso di opposizione notificata alle condizioni suddette, il Consiglio esamina la situazione che ne risulta. Se, non più tardi di un mese prima della scadenza del periodo di cui si tratta, lo Stato o gli Stati membri interessati non hanno ritirato la loro opposizione, e se il Consiglio non ha adottato provvedimenti che sostituiscano il regime di sospensione totale, la sospensione prende fine alla scadenza di tale periodo.

In questo caso il Consiglio provvede a far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione che informi della mancata riconduzione del regime di sospensione totale prevista al paragrafo 1.

ALLEGATO I

(segue)

Tuttavia, quando l'opposizione si riferisce alla proroga del regime di sospensione totale soltanto nei riguardi di una parte dei prodottti di cui alla seguente tabella, il regime di sospensione totale è tacitamente prorogato per gli altri prodotti.

N° della tariffa	Designazione delle merci
40.11	**Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori («flaps»), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:** ex B. Coperture, protettori («flaps») e tubolari: — Pneumatici per aerodine dei tipi seguenti: 44" — 12 strati 15.00 — 16 — 14 strati 36 × 10,75 — 16,5 — 16 strati 24 × 7,25 — 12 — 10 strati

ALLEGATO I bis

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SONO STATI SOSPESI TOTALMENTE O PARZIALMENTE QUANDO SONO DESTINATI A ESSERE INCORPORATI NELLA COSTRUZIONE DI AEROPLANI O A ESSERE UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE O LA RIPARAZIONE DI AEROPLANI O ELICOTTERI DI PESO A VUOTO DA 2.000 KG ESCLUSI A 15.000 KG INCLUSI

1. a) A decorrere dal 1° luglio 1968 e fino al 31 dicembre 1974, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui alla seguente tabella è sospesa fino al livello indicato nella colonna 3 di detta tabella, purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di quegli stessi aeroplani.

b) Il regime di sospensione, di cui al paragrafo 1 a), è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni, a meno che uno o più Stati membri notifichino al Consiglio, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale di validità, o di ciascun periodo supplementare, la propria opposizione a tale proroga.

Tale opposizione può riferirsi alla proroga del regime di sospensione per l'insieme dei prodotti considerati ovvero per una parte soltanto degli stessi.

Nel caso di opposizione notificata alle condizioni suddette, il Consiglio esamina la situazione che ne risulta. Se, non più tardi di un mese prima della scadenza del periodo di cui si tratta, lo Stato o gli Stati membri interessat non hanno ritirato la loro opposizione, e se il Consiglio non ha adottato provivedimenti che sostituiscano il regime di sospensione, la sospensione prende fine alla scadenza di tale periodo.

In questo caso il Consiglio provvede a far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione che informi della mancata riconduzione del regime di sospensione prevista al paragrafo 1 a).

Tuttavia, quando l'opposizione si riferisce alla proroga del regime di sospensione soltanto nei riguardi di una parte dei prodotti di cui alla seguente tabella, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per gli altri prodotti.

2. A decorrere dal 1° luglio 1968 e fino al 31 dicembre 1971, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui alla seguente tabella è sospesa fino al livello indicato nella colonna 4 di detta tabella, purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui al paragrafo 1 a). Queste disposizioni sono ugualmente applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1971, qualora i prodotti siano destinati alla fabbricazione di parti e pezzi staccati di aeroplano destinati alla costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui al paragrafo 1 a).

3. A decorrere dal 1° luglio 1968 e fino al 31 dicembre 1971, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, relativi ai prodotti di cui alla seguente tabella, è sospesa fino al livello indicato nella colonna 3 di detta tabella, purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro anteriormente al 1° luglio 1968.

ALLEGATO I bis

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
1	2	3	4
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	sospensione totale	10 %
73.32	Bulloni e dadi (anche non filettati), tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:		
	A. non filettati:		
	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	sospensione totale	7 %
	II. altri	sospensione totale	10 %
	B. filettati:		
	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	sospensione totale	8 %
	II. altri	sospensione totale	11 %
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermets, greggi o lavorati:		
	K. Titanio:		
	ex II. lavorato:		
	— Bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria	4 %	nessuna sospensione
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:		
	B. altri	sospensione totale	7 %
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:		
	ex B. altri:		
	— Rivetti tubolari	sospensione totale	6,5 %
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	sospensione totale	nessuna sospensione

ALLEGATO I bis

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
1	2	3	4
84.08	Altri motori e macchine motrici:		
	C. altri motori e macchine motrici	sospensione totale	7 %
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):		
	B. altre pompe:		
	II. Pompe non nominate	sospensione totale	6 %
	ex III. Parti e pezzi staccati di pompe riprese alla sottovoce B II	sospensione totale	6 %
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:		
	A. Pompe e compressori:		
	III. altre pompe e compressori	sospensione totale	6 %
	ex IV. Parti e pezzi staccati di pompe e compressori ripresi alla sottovoce A III	sospensione totale	6 %
	C. Ventilatori e simili	sospensione totale	6,5 %
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc. ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:		
	C. scambiatori di temperatura:	sospensione totale	4,5 %
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	D. altri:		
	ex II. Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	— Apparecchi per filtrare liquidi	sospensione totale	6 %

ALLEGATO I bis

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
1	2	3	4
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:		
	ex E. altri:		
	— Gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria	sospensione totale	6 %
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:		
	A. Riduttori di pressione.....	sospensione totale	6 %
	B. altri	6,5 %	6,5 %
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):		
	— Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, per motori	sospensione totale	7 %
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:		
	ex A. Apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori:		
	— Apparecchi di avviamento per motori	sospensione totale	8,5 %
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo o gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:		
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:		
	I. Apparecchi trasmittenti.....	7 %	7 %
	II. Apparecchi rice-trasmittenti	8 %	11 %
	ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, esclusi gli apparecchi per la radiodiffusione e gli apparecchi di televisione	8 %	14 %

ALLEGATO I bis

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
1	2	3	4
85.15 *(segue)*	B. Altri apparecchi	8 %	10 %
	C. Parti e pezzi staccati:		
	III. Pezzi ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di metalli comuni, di diametro massimo non superiore a 25 mm	8 %	9 %
	IV. altri	8 %	13 %
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rélé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc....); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:		
	A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	6,5 %	6,5 %
	B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	8 %	8 %
	C. Quadri di comando o di distribuzione	5,5 %	5,5 %
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:		
	ex C. altri:		
	— Tergicristalli	sospensione totale	8 %
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria e idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:		
	ex B. altri:		
	— Strumenti ed apparecchi per navigazione aerea	sospensione totale	8,5 %
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:		
	A. Manometri	11 %	11 %
	B. Termostati	9 %	9 %
	C. altri	10 %	10 %

ALLEGATO I bis

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
1	2	3	4
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:		
	B. altri	6,5 %	6,5 %
90.29	Parti, pezzi staccati ed accessori riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:		
	B. altri:		
	I. Pezzi ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di metalli comuni, di diametro massimo non superiore a 25 mm	6,5 %	6,5 %
	II. non nominati	7,5 %	7,5 %
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), e loro parti:		
	ex A. Appositamente costruiti per aerodine:		
	— Mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio	sospensione totale	6 %

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI AI QUALI SI APPLICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/69 DEL CONSIGLIO E PER I QUALI I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SONO PARZIALMENTE SOSPESI

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
19.07	**Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:**	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	10 % + em
35.05	**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:**	
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:	
	I. inferiore a 25 %	13 % + em
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	13 % + em
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	13 % + em
	IV. uguale o superiore a 80 %	13 % + em
38.12	**Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o industrie simili:**	
	A. Bozzime preparate e appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:	
	a) inferiore a 55 %	14 % + em
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	14 % + em
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	14 % + em
	d) uguale o superiore a 83 %	14 % + em

ALLEGATO III

VOCI O SOTTOVOCI DI CUI SOLO UNA PARTE È STATA OGGETTO DI CONCESSIONE AL G.A.T.T. O ALL'INTERNO DELLE QUALI SONO STATE ACCORDATE CONCESSIONI DIFFERENTI

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
01.06	**Altri animali vivi:**	
	ex C. altri:	
	— Lepri, pernici e fagiani	esenzione
02.01	**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:**	
	A. Carni:	
	II. della specie bovina:	
	a) domestica:	
	2. congelate:	
	aa) Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	
	bb) Quarti anteriori	
	cc) Quarti posteriori	
	dd) altre:	
	11. Pezzi non disossati	20 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 22.000 tonnellate metriche
	22. Pezzi disossati:	
	aaa) Quarti anteriori, tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	
	bbb) altri	
	ex b) altra:	
	— congelata	
03.03	**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:**	
	A. Crostacei:	
	ex I. Aragoste:	
	— Code di aragoste	25

ALLEGATO III

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
04.04	**Formaggi e latticini:**	
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	I. aventi tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (a):	
	a) in forme standard (b) e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:	
	ex 1. uguale o superiore a 117 U.C. e inferiore a 141,75 U.C. (escluso l'Appenzell) (c) (d)	20 U.C. per 100 kg peso netto
	ex 2. uguale o superiore a 141,75 U.C. (escluso il Bergkäse) (c)	7,5 U.C. per 100 kg peso netto
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto:	
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
	ex aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 137 U.C. e inferiore a 170 U.C. per 100 kg peso netto (escluso l'Appenzell) (c) (d)	20 U.C. per 100 kg peso netto
	ex bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 170 U.C. per 100 kg peso netto (escluso il Bergkäse) (c)	7,5 U.C. per 100 kg peso netto
	ex 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g e di valore franco frontiera uguale o superiore a 190 U.C. per 100 kg peso netto (escluso il Bergkäse) (c) (e)	7,5 U.C. per 100 kg peso netto
05.15	**Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:**	
	A. Pesci, crostacei e molluschi:	
	ex II. altri:	
	— Uova e lattimi di pesci; esche per la pesca	esenzione
	ex B. altri:	
	— Cocciniglie, sangue di bestiame	esenzione

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Sono considerate come «forme standard» le forme rotonde aventi i seguenti pesi netti: Emmental: da 60 a 130 kg inclusi; Gruyère e Sbrinz: da 20 a 45 kg inclusi; Bergkäse: da 20 a 60 kg inclusi; Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(c) La Comunità si riserva la facoltà di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati nel testo delle concessioni.
A decorrere dal 1° luglio 1970, i limiti di valore saranno automaticamente adeguati alla luce delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione dei prezzi dell'Emmental nella Comunità.
Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 14 U.C. del valore minimo, per ogni variazione in più o in meno di 1 U.C. per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

(d) La Comunità si riserva la facoltà di ridurre in modo autonomo i dazi doganali da 20 U.C. a 15 U.C. aumentando di 5 U.C. i limiti di valore.

(e) Sono ammessi al beneficio della concessione soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio figurano almeno le indicazioni seguenti:
— il tipo di formaggio;
— il tenore di materie grasse;
— il responsabile dell'imballaggio;
— il paese di fabbricazione.

ALLEGATO III

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
08.01	**Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiane, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:**	
	E. Noci di cocco:	
	— Polpa disidratata di noci di cocco	4
	— altre	2,5
ex 12.01	**Semi e frutti oleosi, anche frantumati, ad esclusione dei semi di arachidi e di ricino**	esenzione
12.07	**Piante e parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**	
	ex B. Cortecce di china:	
	— non tritate né macinate	esenzione
13.03	**Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:**	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco:	
	— Pectine di mele	24
15.04	**Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:**	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	II. altri:	
	— di ippoglosso	esenzione
	— di altri pesci	6
15.07	**Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:**	
	ex B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone:	
	— Oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca o di oiticica, greggi	3
	— Oli depurati o raffinati ad esclusione della cera del Giappone	3
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:	
	a) greggi (a):	
	ex 3. altri:	
	— Oli di arachide, di cocco, di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di touloucouna o di babassù	5
	b) altri (a):	
	ex 2. non nominati:	
	— Oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipé, di karité, di dumari, di touloucouna o di babassù	8
	II. altri:	
	b) non nominati:	
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	ex aa) greggi:	
	— Oli di arachide, di cocco, di colza, di cotone, di senapa, di ravizzone, di soia o di girasole	10

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO III

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
15.07 *(segue)*	D. II. b) 2. ex bb) altri:	
	— Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole	15
	— altri oli, ad esclusione degli oli il cui tenore, in peso, in acidi grassi liberi, è del 50 % o più, e degli oli di palmisti, di illipé, di cocco, di colza, di ravizzone o di copaiba	15
15.12	**Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:**	
	ex B. altrimenti presentati:	
	— Grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, idrogenati, anche raffinati, ma non preparati	17
16.04	**Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:**	
	ex F. Boniti, sgombri e acciughe:	
	— Boniti e sgombri	25
20.06	**Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:**	
	B. II. c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex aa) Albicocche:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23
	ex bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23
	ex cc) altre frutta:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23
	ex dd) Miscugli di frutta:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23
20.07	**Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:**	
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:	
	I. a) 1. di uve, di valore superiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto	28 (a)
	I. b) 1. bb) di uve, di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto, altri	28 (a)
	II. a) 1. di arance, di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto	19,2 (a)
	II. a) 2. di pompelmi o di pomeli, di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto	15,8 (a)
	II. b) 1. bb) di arance, di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto, altri	19,2 (a)
	II. b) 2. bb) di pompelmi o di pomeli, di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto, altri	15,8 (a)

(a) Vedere la nota (daz) alla fine del presente elenco.

ALLEGATO III

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
22.09	**Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:**	
	A. Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, presentato in recipienti contenenti:	
	ex I. due litri o meno:	
	— di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl
	ex II. più di due litri:	
	— di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl
	C. Bevande alcoliche:	
	V. altri, presentati in recipienti contenenti:	
	ex a) due litri o meno:	
	— Liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore in alcole etilico di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl
	ex b) più di due litri:	
	— Liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore in alcole etilico di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl
28.50	**Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:**	
	ex B. Isotopi radioattivi artificiali e loro composti *(EURATOM)*:	
	— Composti degli isotopi radioattivi artificiali	esenzione
28.52	**Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:**	
	A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro *(EURATOM)*, esclusi i sali di torio	esenzione
29.23	**Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:**	
	D. Ammino-acidi:	
	ex III. Acido glutammico e suoi sali:	
	— Glutammato monosodico	19

ALLEGATO III

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
33.01	**Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:**	
	A. Oli essenziali non deterpenati:	
	II. altri:	
	b) non nominati:	
	— di eucalipto	esenzione
	— di citronella, di legno di rosa della Giamaica (Amyris balsamifera) o di vetiver (Vetiveria zizanoïdes)	2,4
	— altri	3,2
37.06	**Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:**	
	— negative; positive intermedie di lavoro	esenzione
	— altre positive	1,52 U.C. per 100 m
53.06	**Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:**	
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini:	
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	5
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	8
53.07	**Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:**	
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini:	
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	5
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	10
53.11	**Tessuti di lana o di peli fini:**	
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili:	
	— Tessuti detti «Loden» (a):	
	— di un valore di 2,50 U.C. o più per m^2	13
	— altri	14
	— altri tessuti:	
	— Filati di lana pettinata, di un valore di 3 U.C. o più per m^2	13
	— Filati di lana cardata, di un valore di 2,50 U.C. o più per m^2	13
	— altri	16
	ex. B. altri:	
	— Tessuti di filati di lana pettinata, di un valore di 2 U.C. o più per m^2	18
	— Tessuti di filati di lana cardata, di un valore di 1,85 U.C. o più per m^2	18

(a) Si intendono per tessuti detti «Loden», i tessuti ad armatura a tela di peso, per m^2, da 250 a 450 g inclusi, follati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.

ALLEGATO III

(segue)

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
64.02	**Calzature con suole esterne di cuoio naturale artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale**	
	ex B. altre:	
	— con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	20
73.02	**Ferro-leghe:**	
	IJ. altre:	
	ex III. non nominate:	
	— Ferro-calcio-silico-manganese e ferro-silico-calcio	7
ex 82.09	**Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, ad esclusione dei coltelli a lama in acciaio inossidabile**	17

Nota (daz)

La Comunità si è riservata il diritto di riscuotere, oltre al dazio consolidato, un dazio addizionale sullo zucchero, corrispondente all'onere sopportato all'importazione di zucchero, e applicabile al quantitativo di zuccheri diversi (calcolato in saccarosio) contenuto nel prodotto in parola, che eccede una data percentuale in peso.

Questi tenori limite, variabili a seconda dei prodotti, sono fissati come segue:

N° della tariffa	Designazione delle merci	Percentuali (in peso) rappresentative dello zucchero naturale
20.07	**Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:**	
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:	
	I. a) 1. e I. b) 1. di uve	15
	ex II. a) 3. e II. b) 3. di limoni	3
	ex I. a) 2. e I. b) 2. di mele	11
	II. a) 5. e II. b) 6. di pomodori	3
	Tutti gli altri succhi di frutta o di ortaggi della sottovoce 20.07 B, compresi i miscugli	13